



**Commissione Tributaria Regionale della Valle d'Aosta  
Massimario 2015/2018**



**Presidente della Commissione  
Dott. Roberto Punzo**

**Presidente dell'Ufficio del Massimario  
Dott. Roberto Punzo**

**Segretaria di redazione  
Sig.ra Rosalia Fiorica**

**Comitato Scientifico  
Prof. Avv. Claudio Sacchetto  
Prof. Avv. Roberto Franzè**

**Redattori delle massime  
Dott. Alessandro Napoli - Dott. Diego Spampinato - Dott. Valdo Azzoni-  
Dott. Giuseppe Lanese - Dott. Alessandra Olessina - Dott. Maurizio Letey**

## INDICE GENERALE

- Registro e Catasto da pag. 3 a pag. 20
- Dogane e Accise da pag. 21 a pag. 23
- Irap da pag. 24 a pag. 26
- Ires da pag. 27 a pag. 34
- Irpef da pag. 35 a pag. 51
- Iva da pag. 52 a pag. 66
- Riscossione da pag.67 a pag.78
- Varie da pag. 79 a pag. 135

## CATASTO E REGISTRO

**Sentenza n. 66/2014 Sez.1, dep. il 10.11.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

### **CATASTO - CLASSAMENTO IMPIANTI DI RISALITA. RETTIFICA DELL'AGENZIA DEL TERRITORIO DA E1 A D8. ESCLUSIONE E1.**

1. In tema di classamento degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dalla Legge 24 marzo 1993, n. 75 e dal D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione di una struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o facilmente conoscibili dal contribuente il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle Commissioni Tributarie.

2. Le stazioni per i servizi di trasporto, qualora non presentino autonomia funzionale e reddituale rispetto al medesimo servizio di trasporto, appartengono alle categorie catastali, particolari, del gruppo E.

L'art. 2 comma 40 del D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni nella legge 24 novembre 2006, n. 286, ha infatti innovato la materia limitandosi a precisare che "nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1, E/2, E/3, E/4, E/5, E/6 ed E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale", senza modificare la categoria catastale di ciò che non ha "autonomia funzionale e reddituale" rispetto al trasporto.

Pertanto le stazioni di partenza e arrivo e le relative pertinenze delle stazioni funiviarie, che, per la loro intrinseca caratteristica tecnologica, possono essere adibite solo al trasporto di persone, continuano a rientrare, come in epoca antecedente all'introduzione della norma sopra indicata, nelle categorie catastali del gruppo E.

Ai fini della qualificazione oggettiva dell'immobile non può infatti rilevare il motivo, di natura turistica o di mera mobilità, per cui l'utente si fa trasportare, posto che le motivazioni attengono alla sfera soggettiva, non contemplata dalla normativa catastale.

Inoltre tutte le normative locali, nazionali e comunitarie considerano gli impianti di risalita come impianti di trasporto pubblico in concessione.

Va aggiunto che il criterio oggettivo della rilevanza dell'interesse pubblico del servizio di trasporto, attuato con l'impianto a fune, dato in concessione dalla Pubblica Amministrazione all'esercente l'impianto, è analogo a quello delle stazioni ferroviarie, sicuramente non classificate in categoria D/8, date in concessione a società per azioni che hanno quale scopo la produzione di profitti.

Quando, invece, nell'ambito del complesso funiviario, siano presenti locali destinati ad altre attività, non strettamente correlabili al trasporto, con autonomia funzionale e reddituale, quali esercizi commerciali o ricettivi, gli stessi dovranno essere censiti sulla base delle caratteristiche intrinseche derivanti dalla loro destinazione oggettiva.

Va segnalato che la Corte di Cassazione con sentenza n. 4541 del 5 marzo 2015 ha deciso in modo difforme, ma la motivazione, estremamente sintetica, non affronta nessuna delle argomentazioni sopra indicate.

**Riferimenti : Normativa:** art. 2, comma 40 del D.L. 3 ottobre 2006 n. 262, convertito con modificazioni in legge 24 novembre 2006 n. 286.

**Giurisprudenza:** Cass. n. 23031 del 2 novembre 2007 - Cass. n. 4541 del 5 marzo 2015.

**Sentenza n. 5/02/15, depositata 19.01.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente LONGARINI, relatore GOSO**

#### **IMPOSTA DI REGISTRO APPLICAZIONE - CONTENUTO**

Ai sensi dell'articolo 22 co.1 DPR 26.04.1986 n.131 , se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere tra le parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate.

Non può trovare applicazione la deroga prevista dal co. 3 dello stesso art. 22 DPR 131/86 atteso che la stipulazione del contratto richiamato dalla sentenza, dando luogo al presupposto per l'applicazione del tributo, non può rappresentare al contempo causa estintiva dell'obbligazione tributaria.

**Sentenza n. 6/03/15, dep. il 06/02/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Martinet Piergiorgio., Relatore Surini Diego**

#### **REGISTRO – ATTI RISCOSSIONE – OBBLIGO REGISTRAZIONE – ESCLUSIONE – ART. 1385 DEL CODICE CIVILE.**

Non è soggetta a registrazione la caparra confirmatoria , in quanto considerata la sua natura risarcitoria, non presenta il corrispettivo di una prestazione di servizio di una cessione di beni.

Riferimenti normativi: Art. 1385 del codice civile e art. 29 del D.P.R. 131/86.

**Sentenza n. 13/2/2015, dep. il 27.3.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Maurizio Letey**

## **IMPOSTA DI REGISTRO ATTO FORMATO PER CORRISPONDENZA. REGISTRAZIONE IN CASO D'USO.**

L'art. 1, lett. a) della Tariffa Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 dispone che gli atti formati per corrispondenza, ad eccezione di quelli per i quali dal codice civile è richiesta la forma scritta a pena di nullità, sono soggetti a registrazione solo in caso d'uso.

Al riguardo occorre considerare che non esiste una nozione di atto formato per corrispondenza definita normativamente. Il concetto è stato elaborato dalla dottrina e dalla giurisprudenza facendo riferimento ad ogni forma di scrittura unilaterale che, incrociandosi con un'analogica scrittura proveniente da controparte, realizzi l'accordo contrattuale. I requisiti minimi richiesti sono la forma epistolare, la totale corrispondenza tra la proposta e l'accettazione, che sul medesimo documento non sussistano le firme di entrambe le parti mentre non è richiesto che venga utilizzato il mezzo postale.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 1, lett. a) della Tariffa Parte II, allegata al D.P.R. n. 131/1986 Prassi; Risoluzione del Ministero delle Finanze n. 451384 del 28/6/1988

**Sentenza n.17/1/2015 depositata il 06.07.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, relatore Napoli**

## **IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISI DI LIQUIDAZIONE PER GLI ATTI REGISTRATI PER VIA TELEMATICA – TERMINE TRIENNAE PER L'ESERCIZIO DEL POTERE DI CONTROLLO**

Ai sensi dell'art. 76 del DPR 131/1986, in materia di imposta di registro, l'imposta sugli atti soggetti a registrazione ai sensi dell'articolo 5 non presentati per la registrazione deve essere richiesta, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni. L'imposta deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni decorrenti, per gli atti presentati per la registrazione o registrati per via telematica dalla richiesta di registrazione, se si tratta di imposta principale.

Nel caso di contratto di compravendita registrato telematicamente, il termine di decadenza per l'accertamento è di tre anni decorrenti dalla richiesta di registrazione.

Il principio ex art. 11 comma 7 del DPR 131/1986 per cui la richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati opera anche nel caso di registrazione telematica.

Diversamente opinando si porrebbe alla equiparazione degli atti allegati ad atti registrati in via telematica agli atti non presentati per la registrazione, così facendo dipendere il termine decadenziale dalla circostanza della modalità di registrazione telematica dell'atto cui sono allegati in contrasto con il tenore della norma.

**Sentenza n. 21/01/2015 depositata 22.07.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente GRANERO, relatore TORNATORE**

## **AVVISO LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO – PROCURE IRREVOCABILI A VENDERE – REGISTRAZIONE – DIES A QUO ESERCIZIO POTESTÀ IMPOSITIVA**

La richiesta di registrazione di un atto di vendita con allegate le procure irrevocabili a vendere comprende anche la richiesta di registrazione delle procure irrevocabili a vendere. Il termine per l'esercizio della potestà impositiva è triennale (art. 76 co.2 DPR 131/86). Il *dies a quo* per l'esercizio della facoltà di imposizione erariale va individuato nella data di presentazione degli atti pubblici per la registrazione.

**Sentenza n. 28/02/2015 depositata il 12/10/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente Longarini, relatore Colazingari**

## **CLASSAMENTO DI IMMOBILI MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO E DI ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA DI IMMOBILI.**

L'adeguata motivazione del provvedimento di classamento e attribuzione della rendita può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile. Ciò in particolare allorquando il provvedimento costituisca l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale è la c.d. DOCFA che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente, dati che nella specie costituiscono la base oggettiva dello stesso provvedimento di classamento che si è limitato a farne difforme classificazione rispetto alla proposta.

**Sentenza n. 35/02/15 depositata 11.11.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente LONGARINI, relatore LONGARRINI**

## **PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO E ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE – PROCEDURA DOCFA -MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CLASSAMENTO STAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO**

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dalla legge 24.03.1993 n.75 e del DM 19.04.1994 n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie

Le stazioni per i servizi di trasporto, qualora non presentino autonomia funzionale e reddituale rispetto al servizio di trasporto, appartengono alle categorie particolari

contraddistinte dal gruppo catastale <E>. Le stazioni di partenza e di arrivo di impianti funiviari, per la loro intrinseca caratteristica tecnologica (impianti complessivamente unitari e inscindibili, ancorché formato da varie parti e componenti fra loro interconnesse), possono essere adibiti solo ed esclusivamente al trasporto di persone. Mai potrà essere utilizzato, neppure in parte, per usi diversi dal trasporto e, quindi, non potrà mai avere autonomia funzionale e reddituale rispetto al trasporto.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4541 del 5.3.2015 non coglie nel segno allorché riconosce agli impianti di risalita insistenti all'interno di un'area sciabile un'esclusiva valenza commerciale, escludendo una, sia pur parziale, loro utilizzabilità come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico. Questo è in assoluto contrasto con le norme nazionali e regionali di settore e anche con quelle europee, che considerano tutte, invece, gli impianti di risalita come impianti di trasporto pubblico in concessione. Gli impianti di risalita sono impianti di trasporto pubblico, realizzati con finanziamenti pubblici (di provenienza statale ed europea), in concessione che espletano servizi di interesse generale atteso che, nel loro complesso, sono assimilabili ad una stazione per il servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e cose e consentono, analogamente a quanto avviene per un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, lo spostamento di passeggeri e cose nel contesto di un'attività riconducibile a finalità di servizio pubblico.

**Sentenza n. 71/2015 Sez.1, dep. il 20.11.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

#### **CATASTO- ATTRIBUZIONE DELLA CATEGORIA F/2 “FABBRICATO COLLABENTE” CRITERI PER IL RICONOSCIMENTO**

L'iscrizione nella categoria F/2 prevede la presenza di un fabbricato che abbia perso del tutto la sua capacità reddituale e sia assolutamente inutilizzabile.

Allorquando, invece, l'unità che si vuole censire, pur non essendo più fruibile secondo la destinazione a cui era stata originariamente riservata (abitazione), risulta essere destinata ad altro uso (deposito, legnaia), la categoria F/2 non può essere attribuita.

**Riferimenti-Normativa:** art. 3 comma 2 Decreto del Ministro delle Finanze n. 28 del 1998;  
Circolare dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Catasto e Cartografia n. 29440 del 30/07/2013

**Sentenza n. 74/2015 Sez.1, dep. il 23.11.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

#### **ACCERTAMENTO INDUTTIVO FONDATO SULLO SCOSTAMENTO DEI VALORI IMMOBILIARI DICHIARATI RISPETTO A BANCHE DATI COME L'OMI - NECESSITÀ DI ULTERIORI ELEMENTI PRESUNTIVI.**

Il discostarsi dal “valore normale” desumibile dalle banche dati come l’Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) deve considerarsi mero elemento indiziario di evasione che, per poter essere validamente sostenuto in giudizio, ha bisogno di ulteriori elementi in grado di rafforzare la sua valenza presuntiva.

**Riferimenti: Normativa:** art. 39, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Prassi: circolare Agenzia Entrate n. 18/E del 14.04.2010.

**Sentenza n. 38/02/2015 depositata 14.12.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente LONGARINI, relatore LONGARINI**

**ACCERTAMENTO CATASTALE -PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO E ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE – PROCEDURA DOCFA -MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CLASSAMENTO STAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO**

In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dalla legge 24.03.1993 n.75 e del DM 19.04.1994 n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie

Le stazioni per i servizi di trasporto, qualora non presentino autonomia funzionale e reddituale rispetto al servizio di trasporto, appartengono alle categorie particolari contraddistinte dal gruppo catastale <E>. Le stazioni di partenza e di arrivo di impianti funiviari, per la loro intrinseca caratteristica tecnologica (impianti complessivamente unitari e inscindibili, ancorché formato da varie parti e componenti fra loro interconnesse), possono essere adibiti solo ed esclusivamente al trasporto di persone. Mai potrà essere utilizzato, neppure in parte, per usi diversi dal trasporto e, quindi, non potrà mai avere autonomia funzionale e reddituale rispetto al trasporto.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4541 del 5.3.2015 non coglie nel segno allorché riconosce agli impianti di risalita insistenti all’interno di un’area sciabile un’esclusiva valenza commerciale, escludendo una, sia pur parziale, loro utilizzabilità come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico. Questo è in assoluto contrasto con le norme nazionali e regionali di settore e anche con quelle europee, che considerano tutte, invece, gli impianti di risalita come impianti di trasporto pubblico in concessione. Gli impianti di risalita sono impianti di trasporto pubblico, realizzati con finanziamenti pubblici (di provenienza statale ed europea), in concessione che espletano servizi di interesse generale atteso che, nel loro complesso, sono assimilabili ad una stazione per il servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e cose e consentono, analogamente a quanto avviene per un porto marittimo ovvero una stazione ferroviaria, lo spostamento di passeggeri e cose nel contesto di un’attività riconducibile a finalità di servizio pubblico.

**Sentenza n. 38/2015 Sez.1, dep. 14.12.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**ESTIMI CATASTALI - PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO E ATTRIBUZIONE RENDITA CATASTALE – PROCEDURA DOCFA - MOTIVAZIONE - SUFFICIENZA - CLASSAMENTO STAZIONI PER I SERVIZI DI TRASPORTO**

In tema di classamento di immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dalla legge 24.03.1993 n.75 e del DM 19.04.1994 n.701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall'ufficio, l'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie

Le stazioni per i servizi di trasporto, qualora non presentino autonomia funzionale e reddituale rispetto al servizio di trasporto, appartengono alle categorie particolari contraddistinte dal gruppo catastale <E>. Le stazioni di partenza e di arrivo di impianti funiviari, per la loro intrinseca caratteristica tecnologica (impianti complessivamente unitari e inscindibili, ancorché formati da varie parti e componenti fra loro interconnessi), possono essere adibite solo ed esclusivamente al trasporto di persone.

Non potranno mai essere utilizzate, neppure in parte, per usi diversi dal trasporto e, quindi, non potranno mai avere autonomia funzionale e reddituale rispetto al trasporto.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 4541 del 5.3.2015 non appare condivisibile allorché riconosce agli impianti di risalita insistenti all'interno di un'area sciabile un'esclusiva valenza commerciale, escludendo una, sia pur parziale, loro utilizzabilità come mezzo di trasporto a disposizione del pubblico. Questo è in assoluto contrasto con le norme nazionali e regionali di settore e anche con quelle europee, che considerano tutte, invece, gli impianti di risalita come impianti di trasporto pubblico in concessione. Gli impianti di risalita sono impianti di trasporto pubblico, realizzati con finanziamenti pubblici (di provenienza statale ed europea), in concessione, che espletano servizi di interesse generale, atteso che, nel loro complesso, sono assimilabili ad una stazione per il servizio pubblico di trasporto collettivo di persone e cose e consentono, analogamente a quanto avviene per un porto marittimo, ovvero una stazione ferroviaria, lo spostamento di passeggeri e cose nel contesto di un'attività riconducibile a finalità di servizio pubblico.

**Sentenza n.17/2016 Sez.1, dep. il 10.2.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**IMPOSTA DI REGISTRO - LODO ARBITRALE IRRITUALE. APPLICABILITÀ DELL'IMPOSTA PROPORZIONALE DI REGISTRO SIA SUL LODO ARBITRALE IRRITUALE SIA SUL DECRETO INGIUNTIVO EMESSO DAL TRIBUNALE PER INADEMPIMENTO DELLE OBBLIGAZIONI RIPORTATE NEL LODO. NON SUSSISTENZA.**

Sia il lodo arbitrale irrituale, sia il decreto ingiuntivo richiesto al fine di ottenere l'esecutorietà del medesimo, vanno assoggettati ad imposta di registro, l'uno perché si è verificato il caso d'uso, l'altro perché integra il caso di un provvedimento dell'autorità giudiziaria a contenuto patrimoniale immediatamente esecutivo; tuttavia l'imposta applicabile al decreto ingiuntivo - analogamente a quanto accade per gli atti giudiziari che non hanno una valenza propria, perché ricognitivi di altri atti presupposti, o che, pur avendo una valenza propria, non hanno contenuto patrimoniale - è l'imposta fissa, che attualmente ammonta a € 200,00.

Pertanto l'imposta proporzionale prevista dall'art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 è applicabile quando il lodo non sia già stato registrato, realizzandosi altrimenti una duplice registrazione dello stesso trasferimento patrimoniale e, conseguentemente, una duplice imposizione, che non viene mai applicata in caso di arbitrato rituale, allorquando il lodo viene depositato presso la Cancelleria del Tribunale competente, richiedendo al Giudice l'emissione del decreto di esecutorietà.

Con interpretazione consona ai principi Costituzionali, ed in particolare degli artt. 3 e 53 della Costituzione, che stabiliscono essenziali parametri di uguaglianza anche in riferimento alla capacità contributiva dei cittadini, sia l'arbitrato rituale che quello irrituale - in entrambi i quali le parti, con la c.d. clausola compromissoria, demandano agli arbitri, per la risoluzione di un eventuale rapporto controverso, l'esercizio di una giurisdizione concorrente con quella ordinaria dello Stato - devono ricevere uguale tipo di tassazione e non una diversità di trattamento, sul presupposto di una ipotizzata diversa natura giuridica degli stessi (contrattuale nel lodo irrituale, quale espressione dell'autonomia delle parti, espressione di giurisdizione alternativa nel lodo rituale, per cui il secondo sarebbe sottoposto a doppia registrazione, di cui una in misura fissa e l'altra in misura proporzionale ed il primo a doppia imposizione, entrambe in misura proporzionale).

**Riferimenti : Normativa:** Art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 131/1986

Giurisprudenza: Cass. 13 aprile 2001, n. 5527; 8 agosto 2002, n. 11976; 30 agosto 2002, n. 12714; 20 luglio 2006, n. 16718; 10 novembre 2006, n. 24059; 2 luglio 2007 n. 14972.

**Sentenza n. 12/16 Sez.1, dep. 19.04.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore NAPOLI**

**IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE TRANSAZIONI CHE NON IMPORTANO TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ O COSTITUZIONE DI DIRITTI REALI – IMPOSTA DI REGISTRO – CAPARRA - NATURA - APPLICABILITÀ**

Ai sensi dell'articolo 29 del Testo Unico delle disposizioni in materia di imposta di registro "per le transazioni che non importano trasferimento di proprietà o trasferimento o costituzione di diritti reali, l'imposta si applica in relazione agli obblighi di pagamento che

ne derivano senza tenere conto degli obblighi di restituzione né di quelli estinti per effetto della transazione; se dalla transazione non derivano obblighi di pagamento l'imposta è dovuta in misura fissa".

La caparra, definita sotto il profilo civilistico dall'art. 1385 c.c., quale clausola avente lo scopo di rafforzare il vincolo contrattuale, riveste natura di liquidazione convenzionale anticipata del danno da inadempimento.

La stessa, pur non essendo sussumibile nell'alveo del risarcimento del danno in senso proprio, è accumulata al rimedio risarcitorio da un'ottica più latamente satisfattiva e non può quindi rientrare nel concetto di restituzione.

La caparra, pertanto, non può essere scomputata dall'imponibile.

**Sentenza n. 35/2016, Sez. 1, dep. il 20.4.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Maurizio Letey**

**IMPOSTA SULLE DONAZIONI – AVVISO DI LIQUIDAZIONE – LIBERALITÀ INDIRECTA COLLEGATA AD ATTO TRASLATIVO DI DIRITTI IMMOBILIARI PER IL QUALE È PREVISTA L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO IN MISURA PROPORZIONALE O DELL' IVA. NON ULTERIORE IMPONIBILITÀ.**

In tema di liberalità indirette l'art. 1, comma 4 bis, del Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, di cui al D.Lgs. n. 346/1990, dispone che l'imposta non si applica nei casi di donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari, ovvero il trasferimento di aziende, qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto.

Il collegamento tra la liberalità e l'atto traslativo costituisce presupposto indispensabile al fine di poter escludere l'applicazione dell'imposta e può risultare da una dichiarazione espressa dell'acquirente, ma può anche essere desunto da elementi oggettivi, come l'effettuazione di un bonifico o il versamento di un assegno finalizzati a fornire la provvista per l'acquisto.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 2, comma 50, D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito in Legge 24.11.2006, n. 286. Art. 1, comma 4 bis, T.U.S. di cui al Decreto Legislativo 31.10.1990, n. 346. **Prassi:** Circolare del 22.1.2008, n. 3 - Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

**Sentenza n. 17/2016 Sez.2, dep. 17.05.2016**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente LONGARINI, Relatore COTTA**

**IMPOSTA DI REGISTRO – REGISTRAZIONE IN TERMINE FISSO**

La regola generale desumibile dal D.P.R. n. 131/1986 è quella dell'assoggettamento a registrazione in termine fisso (ad una aliquota per lo più del 3%, salvo specifiche eccezioni)

di tutti gli atti scritti formati nel territorio dello Stato e aventi contenuto patrimoniale. Tutte le deroghe più favorevoli per il contribuente stabilite dal legislatore costituiscono delle agevolazioni da ritenere, pertanto, di stretta interpretazione e non applicabili in via analogica. Non era l'Ufficio a dover dimostrare che la transazione andasse registrata in termine fisso, ma era controparte che doveva dimostrare il contrario, ovvero che si era in presenza di una agevolazione che consentiva di non registrare la transazione o di registrarla solo in caso d'uso.

**Sentenza n. 33/2016 Sez.1, dep. 25.10.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore COTTA**

**PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO ED ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CON MODALITÀ DOCFA.**

La motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita con modalità DOCFA può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile: il provvedimento di classamento costituisce, infatti, l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale la procedura DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente.

**Sentenza n. 34/2016 Sez.1, dep. 25.10.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore LOTTI**

**CATASTO - ATTO DI ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO CATASTALE – NATURA ED EFFETTI**

L'atto di attribuzione del classamento catastale ha natura di atto di giudizio o di valutazione che comporta un apprezzamento del valore dell'immobile, alla luce della situazione esistente alla data di presentazione della domanda di accatastamento: trattandosi di una stima tecnica, vincolata dalla disciplina catastale e fondata sulla presa d'atto di una situazione preesistente, l'atto di classamento ha natura dichiarativa ed effetti retroattivi.

**Sentenza n. 87/2016 Sez.1, depositata il 7.12.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia; Relatore Alessandra Olessina**

**CLASSAMENTO E RENDITA CATASTALE**

- 1. PROVVEDIMENTO A SEGUITO DI DOCFA - INDICAZIONE DATI OGGETTIVI E CLASSE IMMOBILE - ADEGUATA MOTIVAZIONE.**
- 2. ART. 53 COST. - DIRITTO DEL PROPRIETARIO AD UNA DEFINIZIONE CATASTALE SPECIFICA - RICORSO AL GIUDICE TRIBUTARIO - SUSSISTENZA**

### **3. ART. 75 D.P.R. N. 1142/1946 - COMPARAZIONE CON IMMOBILI DELLO STESSO STABILE E DELLA STESSA ZONA CENSUARIA.**

1. In una procedura DOCFA la motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita può ritenersi correttamente effettuata anche con la sola indicazione degli elementi oggettivi accertati dall'ufficio tecnico erariale e della classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di dati idonei a consentire al contribuente, mediante raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, di intendere il petitum provvedimento e di tutelarsi ricorrendo alla Commissione Tributaria.
2. Ai sensi dell'art. 53 della Costituzione, il proprietario di un immobile ha diritto ad una definizione catastale mirata e specifica della sua proprietà e di ricorrere al giudice tributario per ottenere un più adeguato classamento con conseguente rendita catastale.
3. Il metodo comparativo, di cui all'art. 75 del D.P.R. n. 1142/1949, deve intendersi riferito non solo agli immobili inseriti all'interno del medesimo stabile, ma anche a quelli esistenti nell'ambito della stessa zona censuaria.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 53 Cost.; art. 3 L. n. 241/1990; art. 75 D.P.R. n. 1142/1946 –  
**Giurisprudenza:** Cassazione, nn. 22557/2008, 15495/2013 e 2268/2014; Commiss. Trib. Reg. Valle d'Aosta, nn. 10/2011, 1/2013, 8/2014 e 28/2015.

**Sentenza n. 91/2016 Sez. 1, depositata il 9.12.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Maurizio Letey**

### **CLASSAMENTO CATASTALE. AVVISO DI ACCERTAMENTO. IMPIANTI DI RISALITA. CLASSIFICAZIONE CATASTALE IN CAT. D/8. ILLEGITTIMITÀ.**

Alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 8 del D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142 e dell'art. 2, comma 40, del D.L. 3.10.2006, n. 262, convertito, con modificazioni, nella Legge 24 novembre 2006, n. 286, tutti gli impianti di risalita, così come le strutture accessorie finalizzate al ricovero di attrezzi e mezzi utilizzati, in quanto funzionali all'unico scopo di trasporto, vanno oggettivamente ricondotti alla tipologia di stazione cui fa riferimento la categoria catastale E/1. (E: categorie particolari; E/1: stazioni per servizi di trasporto terrestri, marittimi e aerei).

Vanno, invece, classati in cat. D/8 soltanto gli immobili, o porzioni di immobili, destinati ad uso commerciale, qualora gli stessi presentino autonomia funzionale e reddituale.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 8 D.P.R. 1° dicembre 1949, n. 1142. Art. 2, comma 40, D.L. 3.ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, in Legge 24 novembre 2006, n. 286.

**Sentenza n. 5/2017 Sez.1, dep. 21.03.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente e relatore COTTA**

## **IMPOSTA DI REGISTRO – AVVISO DI LIQUIDAZIONE -PROCESSO TRIBUTARIO – NOTIFICHE PROCESSO TRIBUTARIO – ART. 58 D. LGS. 546/1992 – NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO**

E' rituale la notifica del ricorso in appello effettuato a società cessata, ipotesi da distinguere da quella della società estinta. Il processo tributario contempla, all'art. 58 del D. lgs. n. 546/1992, la facoltà per la parte di produrre nuovi documenti anche in sede di appello.

**Sentenza n. 9/2017 Sez.2, dep. 10.4.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore CUOMO**  
**Oggetto: IMPOSTA DI REGISTRO**

### **IMPOSTA DI REGISTRO – BENEFICIO DELL'IMPONIBILE TABELLARE**

La norma emergente dal disposto della L. n. 266 del 2005, art. 1 comma 497, quale risultante dalla sentenza addittiva della Corte costituzionale n. 6/2014, attribuisce anche agli acquirenti di immobili ad uso abitativo e relative pertinenze acquisiti in sede di espropriazione forzata o a seguito di pubblico incanto – i quali non agiscano nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali – la facoltà di chiedere che, in deroga al D.P.R. n. 131/1986 art. 44 comma 1, la base imponibile ai fini dell'imposta di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52 commi 4 e 5.

**Sentenza n. 8/2017 Sez.1, dep. 11.4.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore SPAMPINATO**

### **IMPOSTA DI REGISTRO IN RELAZIONE A DECRETO INGIUNTIVO SU LODO ARBITRALE IRRITUALE**

Non può costituire interpretazione costituzionalmente orientata quella secondo cui debbano essere sottoposti a imposta di registro nella misura proporzionale del 3% sia il lodo pronunciato all'esito di arbitrato irrituale sia il successivo decreto ingiuntivo che su tale lodo si fonda, poiché il secondo atto non manifesta alcuna capacità contributiva ulteriore rispetto al primo.

**Sentenza n. 10/2017 Sez.1, dep. 22.5.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore NAPOLI**

### **CATASTO - AVVISO DI CLASSAMENTO - OBBLIGO MOTIVAZIONALE**

In tema di classamento degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della c.d. procedura DOCFA e in base a una stima diretta eseguita dall'Ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile.

**Sentenza n. 16/2017 Sez.1, dep. 4.7.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore BOLOGNESI**

**REGISTRO - QUANTIFICAZIONE DELL'AVVIAMENTO DI AZIENDA AI FINI DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, l'avviamento costituisce una qualità dell'azienda e si atteggia come bene di essa, ricompreso nel trasferimento e quindi da assoggettare all'imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 comma 4. Il relativo valore, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

**Sentenza n. 16/2017 Sez.1, dep. 4.7.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore BOLOGNESI**

**REGISTRO- QUANTIFICAZIONE DELL'AVVIAMENTO DI AZIENDA AI FINI DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA**

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, l'avviamento costituisce una qualità dell'azienda e si atteggia come bene di essa, ricompreso nel trasferimento e quindi da assoggettare all'imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 comma 4. Il relativo valore, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

**Sentenza n. 17/2017 Sez.1, dep. 26.07.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore VICUNA**

**REGISTRO -AGEVOLAZIONE PRIMA CASA – MANCATO TRASFERIMENTO DELLA RESIDENZA – DECADENZA DAI BENEFICI.**

Qualora sia riconosciuta all'acquirente l'agevolazione prima casa, a condizione che egli stabilisca la propria residenza nel territorio del Comune dove si trova l'immobile acquistato

nei diciotto mesi successivi all'acquisto, il trasferimento è onere che conforma un potere dell'acquirente e che va esercitato nel suindicato termine a pena di decadenza, sul decorso della quale nessuna rilevanza va riconosciuta ad impedimenti sopravvenuti, anche se non imputabili all'acquirente.

**Sentenza n. 18/2017 Sez.2, dep. 28.07.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore VICUNA**

#### **CATASTO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO IMMOBILIARE.**

L'attribuzione del classamento immobiliare deve tenere conto del c.d. principio comparativo da parte dell'Ufficio, fondandosi non solo sulla documentazione disponibile ma anche su un'effettiva comparazione dell'immobile ad altri aventi le stesse caratteristiche, ivi compresi gli alloggi circostanti al fabbricato in questione ed aventi caratteristiche costruttive tipologiche e posizionali molto simili.

**Sentenza n. 27/2017 Sez.2, dep. 30/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore VICUNA**  
**Oggetto: CLASSAMENTO UNITA' IMMOBILIARI**

#### **CATASTO - CLASSAMENTO UNITA' IMMOBILIARI – CRITERI DI VALUTAZIONE**

Al fine del classamento delle unità immobiliari, la vigente normativa catastale prevede la staticità del classamento assegnato a un immobile che, una volta attribuito, lo mantiene fino a successive rilevanti modifiche. La rendita catastale non risente dell'andamento del mercato immobiliare.

**Sentenza n. 38/2017 Sez. 1, dep. 04.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore CUOMO**

#### **CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI – CLASSAMENTO - COMPARAZIONE CON UNITÀ OMOGENEE - ART. 75 DEL DPR 1142/1949 – POTERI DEL GIUDICE - IMMOBILI ADDOTTI IN VIA COMPARATIVA**

Nella valutazione dell'immobile ai fini della revisione del classamento, il Giudice tributario non è limitato dall'ambito di raffronto individuato nel provvedimento dell'amministrazione fiscale, ben potendo egli, ai sensi dell'art. 75 del DPR 1142/1949, prendere a riferimento altri immobili situati nella stessa zona censuaria (nel caso di specie, la sentenza di primo grado, confermata in appello, a fronte di un raffronto effettuato dall'amministrazione con altri

appartamenti situati nello stesso edificio, ampliava il raffronto ad altri edifici della stessa zona censuaria).

**Sentenza n. 43/2017 Sez. 1, dep. 07.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore CUOMO**

**CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI – CLASSAMENTO – IMPIANTI DI RISALITA E FUNIVIE**

**CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI – CLASSAMENTO – PROCEDURA DOCFA –  
MOTIVAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DI DATI OGGETTIVI ACCLARATI  
DALL'UFFICIO E DELLA CLASSE ATTRIBUITA**

-Qualora ad una funivia possa riconoscersi funzione di trasporto pubblico, essa legittimamente può essere classificata nell'ambito della categoria E/1 anziché in quella D/8 (nel caso di specie, la sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva individuato quali indici che inducevano a riconoscere funzione di trasporto pubblico alla funivia di cui si tratta: a) il riconoscimento di tale natura nell'ambito di un'intesa tra il Governo e la Regione Valle d'Aosta; b) che la funzione di trasporto prescinde dalle finalità turistico-ricreative che possono animare gli utenti; c) che la funivia in questione si caratterizza per la sua specificità in quanto non adduce ad alcun impianto sciistico, circostanza che la differenzia dalle altre classificate nella categoria D/8; d) che la funzione di trasporto con finalità pubblicistica della funivia di cui si tratta è oggettiva e rientra nelle strategie di collegamento internazionale).

-In tema di classamento degli immobili, non sussiste difetto di motivazione laddove i dati forniti dall'amministrazione fiscale nell'ambito della procedura DOCFA, anche per la natura partecipativa delle procedure di accatastamento, e sulla base della stima effettuata dall'Ufficio, integrano elementi conosciuti o comunque conoscibili, tali da dare contezza delle ragioni dell'Ufficio.

**Sentenza n. 8/2018 Sez.1, dep. 30/04/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore TORNATORE**

**BASE DI RIFERIMENTO DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

Ai fini dell'imposizione proporzionale di registro la base di riferimento è costituita dal valore reale del bene trasferito, ossia come si esprime l'art. 51 comma 2 del D.P.R. n. 131/1986, dal "valore venale in comune commercio", e non dal prezzo di vendita, dal quale può discostarsi per le ragioni più varie.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 6/2018 Sez. 2, dep. 26/04/2018**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore SPAMPINATO**

- 1. Processo tributario – devoluzione in appello delle domande ed eccezioni assorbite – modalità e termine**
  - 2. Processo tributario – devoluzione in appello delle domande ed eccezioni esaminate e respinte**
  - 3. Catasto – classamento – criteri**
  - 4. Catasto – classamento – presupposto per istanza di variazione**
  - 5. Catasto – classamento – criterio comparativo – classamento statuito dal Giudice**
- 
1. La volontà dell'appellato, che sia risultato totalmente vincitore in prime cure, di riproporre le questioni assorbite, pur non occorrendo a tal fine alcuna impugnazione incidentale, deve essere espressa, non solo in modo “specifico” come richiede il D. Lgs. n. 546 del 1992, art. 56, ma anche tempestivamente, ossia - a pena di decadenza - nell'atto di controdeduzioni da depositare nel termine previsto per la costituzione in giudizio (richiama Cass. civ., Sez. tributaria, 18 dicembre 2014, n. 26830).
  2. L'art. 56 del D. Lgs. 546/1992, nel consentire la devoluzione di domande ed eccezioni “non accolte”, viene condivisibilmente ritenuto come applicabile alle questioni assorbite, ma non a quelle espressamente esaminate e respinte, in relazione alle quali non è ipotizzabile un'ulteriore alternativa rispetto all'unica, possibile, dell'impugnazione - in via principale o incidentale - o dell'acquiescenza totale o parziale; con relativa formazione, in questo secondo caso, di un giudicato interno preclusivo (richiama Cass. civ., Sez. trib., 5 agosto 2016, n. 16477).
  3. Ove il classamento non risulti soddisfacente il privato può ricorrere al giudice tributario, previo il diniego dell'Amministrazione. In tal caso il giudice procederà ad una valutazione in cui ben può tener conto di mutate condizioni, della vetustà dell'edificio, della non rispondenza dell'immobili alle esigenze attuali; e potrà eventualmente disapplicare i criteri elaborati dalla Amministrazione (richiama Cass. civ., Sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 2995, Cass. civ., Sez. trib., 8 settembre 2008, n. 22557, e CTP Aosta, Sez. I, 7 dicembre 2016, n. 87).
  4. Ove il classamento non risulti soddisfacente il privato può ricorrere al giudice tributario, previo il diniego dell'Amministrazione non solo in caso di un mutamento nella valutazione di dati al tempo correttamente denunciati, ma anche laddove deduca una sopravvalutazione dei dati stessi (richiama Cass. civ., Sez. VI, 13 febbraio 2015, n. 2995, Cass. civ., Sez. trib., 8 settembre 2008, n. 22557).
  5. Ai fini del criterio comparativo, l'amministrazione è tenuta a tenere conto del classamento statuito dal Giudice in ordine ad immobili limitrofi, atteso che tale classamento diventa un presupposto di fatto della valutazione da compiere ai sensi dell'articolo 75, comma 1, del DPR 1 dicembre 1949, n. 1142, secondo cui ai fini dei

reclami avverso il classamento occorre tenere conto della categoria / classe delle unità immobiliari situate nella stessa zona censuaria.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Sentenza n. 54/2018 Sez. 2, dep. 12/12/2018 - udienza 7 dicembre 2018**

**Presidente DI NAPOLI, Relatore POLITANO**

- 1. ACCERTAMENTO ED ESAZIONE DELLE IMPOSTE – Catasto dei terreni e dei fabbricati – Variazione del classamento di un immobile – Procedura DOCFA**
- 2. ACCERTAMENTO ED ESAZIONE DELLE IMPOSTE – Catasto dei terreni e dei fabbricati – Caratteristiche degli immobili in categoria A/1.**

1. Ai sensi dell'art. 17 del RDL 652/1939, il catasto urbano deve essere “tenuto al corrente”, potendo quindi il contribuente adeguare, mediante la procedura DOCFA, il classamento di un immobile in maniera tale da adeguarlo in ragione del mutamento degli standard abitativi; pertanto un immobile che poteva essere ritenuto “signorile” negli anni '50, e quindi classato in categoria A/1, non necessariamente conserva tale sua natura alla luce degli standard abitativi attuali.
2. Ai fini del classamento di un immobile in categoria A/1, occorre fare riferimento, oltre che alle caratteristiche previste dalla Circolare del Ministero delle finanze del 14 marzo 1992, anche alle normative che stabiliscono gli standard abitativi attuali (in particolare per quanto riguarda i sistemi di sicurezza, il risparmio energetico, l'acqua calda sanitaria e l'abbattimento delle barriere architettoniche).

**Sentenza n. 57/2018 Sez.1, dep. 24/12/2018**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente COTTA, Relatore POLITANO**

**RENDITA CATASTALE - CLASSAMENTO**

Gli impianti a fune, di regola, devono essere classificati in categoria D, stante il fatto che non forniscono un servizio di trasporto di interesse generalizzato, né sono destinati a favorire la mobilità, che appare essere elemento distintivo delle linee di trasporto di servizio pubblico.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 84/2018 Sez. 2, dep. 26.11.2018**  
**Presidente f.f. AZZONI, Relatore LANESE**

**Imposta ipotecaria e catastale -Ricostituzione della comunione tra coniugi, con inclusione di beni nella comunione legale. Benefici fiscali previsti dall'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987. Non spettano.**

L'esenzione da qualsiasi imposta e tassa di tutti gli atti, documenti e provvedimenti, relativi al procedimento di scioglimento del matrimonio, prevista dall'articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987, non è applicabile, per analogia, ai casi di ricostituzione della comunione dei beni ed in particolare alla convenzione matrimoniale di comunione di beni, con inclusione di beni nella comunione legale, dovendosi invocare il diverso principio della stretta interpretazione delle norme che recano agevolazioni fiscali.

**Riferimenti:** Normativa: articolo 19 della legge n. 74 del 6 marzo 1987.

Giurisprudenza: Cassazione Civile, Sezioni Unite n. 23665 del 9/11/2009.

## DOGANE E ACCISE

**Sentenza n. 14/2016 Sez.1, dep. 21.04.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

### **DIRITTI DOGANALI – CONTRABBANDO – IRROGAZIONE SANZIONI - DISCIPLINA CIRCOLAZIONE VEICOLI AD USO CIVILE CON IMMATRICOLAZIONE EXTRA-UE – IMPORTAZIONE DEFINITIVA – AMMISSIONE TEMPORANEA – REQUISITI DEL REGIME DOGANALE APPLICABILE**

Quanto alla disciplina sulla circolazione dei veicoli ad uso civile con immatricolazione extra-UE occorre distinguere due casi: l'**importazione definitiva** e l'**ammissione temporanea**.

Il **regime doganale di ammissione temporanea dei mezzi di trasporto** prevede, in via generale (art. 558 Reg. CEE 2454/93), l'esonero totale dai dazi all'importazione per un mezzo di trasporto che sia immatricolato fuori del territorio doganale della Comunità, a nome di persona stabilita fuori dello stesso territorio, e che sia utilizzato (guidato) da una persona stabilita fuori del territorio doganale della Comunità.

Gli articoli 559, 560 e 561 del Reg. CEE 2454/93 disciplinano, invece, i casi in cui le persone fisiche stabilite nel territorio doganale dell'UE possono beneficiare dell'esonero totale dai dazi all'importazione nel caso di utilizzo di autoveicoli immatricolati in paesi terzi: è consentito il passaggio ai valichi di persone con residenza nell'UE alla guida di autovetture immatricolate in paesi terzi, in esonero totale dal pagamento del dazio all'importazione e, di conseguenza dell'IVA, ai sensi dell'art. 67 DPR 633/72, nei seguenti casi: <sup>(a)</sup> uso a titolo occasionale o di emergenza; <sup>(b)</sup> mezzo di trasporto in locazione; <sup>(c)</sup> utilizzo sistematico per motivi di lavoro di autoveicoli e altri mezzi di trasporto immatricolati all'estero.

Con il **regime dell'importazione definitiva** la merce extra-UE acquisisce la posizione doganale di merce comunitaria e presuppone una dichiarazione di vincolo al regime, resa presso la dogana d'ingresso nell'Unione Europea.

L'operazione doganale implica le seguenti attività in dogana: l'applicazione delle misure di politica commerciale; l'espletamento delle altre formalità previste per l'importazione di una merce; l'applicazione dei dazi legalmente dovuti secondo la normativa comunitaria.

Qualora, come nel caso di autoveicolo ad uso privato, introdotto in Italia da un privato cittadino ivi stabilito, la merce venga destinata anche all'immissione in consumo nel territorio dello Stato, si realizza l'importazione della merce con l'assolvimento anche della fiscalità interna (IVA ed eventuali altre tasse di confine).

L'introduzione di tali merci in assenza delle prescritte dichiarazioni costituisce contrabbando ai sensi dell'articolo 292 TU legge doganali.

**Sentenza n. 89/2016 Sez.1, depositata il 7.12.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia; Relatore Alessandra Olessina**

## **SOCIETÀ COOPERATIVE DI PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE ENERGIA ELETTRICA - IDENTIFICAZIONE SOSTANZIALE CON I SOCI – ESEZIONE ACCISA ENERGIA ELETTRICA AUTOPRODOTTA E CONSUMATA DAI SOCI.- ESEZIONE IVA**

L'esenzione di cui all'art. 52, comma 3, lett. b, del D.lgs. n. 504/1995 si applica anche all'energia elettrica prodotta dalle società cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'art. 4, numero 8, della L. 6 dicembre 1962, n. 1643, e consumata dai soci delle stesse in locali e luoghi diversi dalle abitazioni, dovendo essere riconosciuta identità soggettiva sostanziale tra le predette cooperative e i loro soci.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 52, comma 3, lett. b, D.lgs. n. 504/1995; art. 4, num. 8, L. 6 dicembre 1962, n. 1643; art. 2, comma 2, D.lgs. n. 16 marzo 1999, n. 79; art. 2511 c.c.; art. 1, comma 911, L. 28 dicembre 2015, n. 208 – **Giurisprudenza:** Commiss. Trib. I grado Trento, sez. II, 21/7/2015, n. 199.

**Sentenza n. 4/2017 Sez.1, dep. 21.3.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore NAPOLI**

### **REQUISITI DI COMPLETEZZA DELLA MOTIVAZIONE IN MATERIA DI ACCISE**

Nel caso di contestazione della completezza motivazionale degli atti impugnati, la lesione del diritto di difesa è insussistente allorquando la motivazione dei prefati provvedimenti tragga origine dall'iter logico seguito dai verificatori per la determinazione dell'accisa evasa, cristallizzato nel p.v.c. e nei verbali di operazioni giornaliere e di accesso.

**Sentenza n. 22/2017 Sez.1, dep. 23.10.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore NAPOLI**

### **ACCISE- ESEZIONE - AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE-EFFETTI**

Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 10 commi 1 e 2, l'esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all'inadempimento colpevole dell'obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall'obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 39/2018 Sez. 1, dep. 28.11.2018**  
**Presidente COTTA, Relatore LOTTI**

6. **IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI – Accise – Agevolazioni – Autoconsumo dell'energia elettrica prodotta.**
7. **IMPOSTE SULLA PRODUZIONE E SUI CONSUMI – Accise – Agevolazioni – Nozione di impresa produttrice ex art 52 TUA.**
8. **NORMATIVA FISCALE – carattere interpretativo o innovativo di una disposizione di legge**

6. L'agevolazione prevista dall'art. 52, comma 3, lett. b), d. lgs. 26 ottobre 1995, n. 504 "Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative" (TUA) è riconosciuta a condizione che l'energia elettrica prodotta sia consumata dalla stessa impresa auto-produttrice in locali e luoghi diversi dalle abitazioni (nel caso di specie la CTR ha rilevato che la Società appellante non ha autoconsumato l'energia elettrica, ma l'ha ceduta ai propri clienti, cioè a soggetti giuridici autonomi e distinti dalla società stessa).
7. Prima del 1 gennaio 2016, impresa di produzione ex articolo 52 del TUA era solo ed esclusivamente l'impresa che produceva l'energia elettrica "per sé"; dopo, in ragione dell'introduzione dell'art. 1, comma 911, della legge 208/2015, lo è anche la cooperativa ex legge 1643 del 1962 che produce (almeno al 70%) per i soci.
8. Al fine di riconoscere o negare il carattere interpretativo o innovativo di una disposizione di legge, deve verificarsi, con giudizio riflesso retrospettivamente e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione interpretativa poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari canoni ermeneutici, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicitato dalla disposizione interpretativa (nel caso di specie la CTR ha ritenuto che l'art. 1, comma 911, della legge 208/2015, abbia carattere innovativo).

## IRAP

**Sentenza n. 2/2/2015, dep. il 13.1.15**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Relatore Valdo Azzoni**

### **II.DD. E IRAP – STUDIO PROFESSIONALE – AUTONOMA ORGANIZZAZIONE – REQUISITI**

#### **2. AVVISO DI ACCERTAMENTO – OBBLIGO DI CONTATTARE IN VIA PREVENTIVA IL CONTRIBUENTE – SUSSISTE.**

1. La locuzione <autonoma organizzazione>, requisito essenziale per l'assoggettamento a tributo, postula che non prevalga, nell'esplicazione dell'attività, il cosiddetto <intuitus personae>, cioè che l'apporto recato dal professionista titolare dell'ufficio soccomba a fronte di quello riconducibile alla struttura organizzata di cui egli sia eventualmente espressione apicale e che si configuri come idonea, all'occorrenza, a sostituirlo nelle mansioni svolte.
2. Sussiste l'obbligo, in capo al soggetto impositore, di contattare preventivamente il contribuente prima di addivenire alla adozione di qualsiasi decisione potenzialmente lesiva a suo carico.

**Riferimenti: Giurisprudenza:** Cass., V, 16 febbraio 2007, n. 3678; Cass., VI-5, 19 dicembre 2014, n. 26982; Cass., VI-5, 19 dicembre 2014, n. 26991; Cass., S.U., 17 giugno/18 settembre 2014, n. 19667; Cass., S.U., 29 luglio 2013, n. 18184; Cass., V, 4 luglio 2014, n. 15311.

**Sentenza n. 36/02/15, depositata il 14/05/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Valdo Azzoni**

#### **1. AVVISO DI ACCERTAMENTO A FINI IRAP – TITOLARITÀ ALLA SOTTOSCRIZIONE – FUNZIONARIO COMUNALE DELEGATO – SUSSISTE.**

#### **2. IRAP – ESENZIONE PER PECULIARITÀ DELLA DESTINAZIONE – REQUISITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI.**

1. Alla stregua del combinato disposto degli artt. 11, comma 4, D.Lgs. n. 504/1992 e 109, comma 2, D.Lgs. n. 267/2000, è legittimo l'avviso di accertamento a fini Irap sottoscritto da un funzionario di livello inferiore a quello di titolare dell'Ufficio, purché munito di delega ad hoc.
2. Non beneficiano dell'esenzione contemplata dall'art. 7, comma 1, lettere a) ed i), D.Lgs. n. 504/1992 gli immobili di proprietà regionale deputati, anche solo in parte, ad attività commerciale, atteso che, sotto il profilo oggettivo, per <fini istituzionali> vanno intesi solo quelli che comportano in via diretta ed immediata la destinazione degli immobili alla attività istituzionale dell'ente pubblico territoriale, cioè sostanzialmente ad uffici e sedi di rappresentanza dell'ente stesso, e che, sul fronte soggettivo, i beni devono essere posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore.

**Riferimenti: Normativa:** Leggi VDA 1 aprile 2004, n. 3, e 11 agosto 1981, n. 53 – Artt. 8 D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, 32, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 – **Giurisprudenza:** Commissione Europea 19 dicembre 2012 (causa 026/210), Corte Costituzionale, ordinanze nn. 429/2006 e 19/2207, Cass., V, 23 gennaio 2008, n. 1411, Cass., V, 9 aprile 2010, n. 8496, Cass., V, 21 aprile 2010, n. 9477, Cass., V, 21 marzo 2012, n. 4502.

**Sentenza n. 4/2016 Sez.2, dep. 01.03.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO AI FINI IRAP - ATTO IMPOSITIVO – MOTIVAZIONE – REQUISITI – CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE – OBBLIGO DI INSTAURAZIONE – SUSSISTENZA – CASI – IRAP – APPLICABILITÀ - CONDIZIONI**

La motivazione dell'avviso di accertamento ha **natura meramente processuale**, con l'unica funzione di affermare la **pretesa tributaria**, generando in capo al contribuente l'obbligo di costruire la propria difesa, a condizione che fossero almeno noti gli elementi essenziali per determinare l'*an* ed il *quantum debeatur*. L'amministrazione è obbligata ad indicare i presupposti di fatto e di diritto che hanno determinato la costruzione dell'atto, pur se non risulta indispensabile fornire con precisa puntigliosità tutti gli elementi di prova, che possono subentrare anche nel momento della discussione.

Il preventivo contraddittorio tra fisco e contribuente è obbligatorio solo in due casi: per i tributi armonizzati e/o per espressa previsione normativa. Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. In tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa.

L'IRAP è applicabile ove, in concreto, il contribuente si sia avvalso dell'ausilio di personale dipendente, abbia utilizzato cespiti strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, organizzati in maniera da accrescere in modo apprezzabile la capacità del guadagno del lavoratore autonomo

**Sentenza n. 26/2016 Sez.2, dep. 18.07.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore COLAZINGARI**

## **IRAP SU REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITÀ DI SINDACO DI SOCIETÀ, REVISORE CONTABILE, CURATORE, CONSULENTE ESTERNO E PERITO.**

Con riferimento alla richiesta di rimborso dell'IRAP su redditi derivanti da attività, da parte di un libero professionista, di sindaco di società, revisore contabile, curatore, consulente esterno e perito, trova applicazione il seguente principio fatto proprio dalla giurisprudenza di legittimità: è esclusa l'assoggettabilità ad imposizione ai fini IRAP di quella parte di reddito che un lavoratore autonomo, esercente abitualmente l'attività professionale intellettuale di dottore commercialista, abbia prodotto in qualità di presidente del consiglio di amministrazione di una banca, senza utilizzare la propria autonoma organizzazione.

**Sentenza n. 35/2018 Sez.1, dep.27.11.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore NAPOLI**

### **PRESUPPOSTI IMPOSIZIONE IRAP**

L'acquisto di beni strumentali di importo anche rilevante non implica necessariamente l'esistenza di un'autonoma organizzazione, così da assoggettare il contribuente a Irap. Infatti, l'analisi va condotta in base a criteri prima di tutto qualitativi, piuttosto che quantitativi: in particolare, va valutato se il bene strumentale abbia una funzione aggiuntiva o moltiplicativa del valore rappresentato dall'attività svolta, o risulti a essa asservito in quanto indispensabile all'esercizio della medesima.

## IRES

**Sentenza 11/03/2015 depositata il 18/02/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

### **IRES – RITENUTA PASSIVE ED ALTRO CESSIONE DI CREDITI TRIBUTARI - DATA DI INIZIO RISCOSSIONE**

L'atto di cessione di credi tributari, regolarmente notificato all'Amministrazione delle Entrate comporta il passaggio di tutti i rapporti obbligatori compresi quelli tributari. Il concessionario creditore può esercitare il proprio diritto decorso il termine di giorni 90 dalla presentazione della istanza di rimborso senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini contro cui l'amministrazione deve esercitare i propri diritti.

**Riferimenti:** Corte di Cassazione n.11830/2002

**Sentenza n. 7/01/15 del 31.03.2015, depositata 31.03.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta, sezione 1<sup>a</sup>**  
**Presidente LONGARINI, relatore LOTTI**

### **IRPEF - DEBENZA TRIBUTI RECUPERATI A TASSAZIONE – COMPONENTI NEGATIVI REDDITO – PROVA DELLA SUSSISTENZA**

L'art. 5 DPR 695/96 ha abrogato il com.6 dell'articolo 75 DPR 917/86, il quale escludeva la deducibilità delle spese od altri componenti negativi in caso di omessa od irregolare registrazione nelle apposite scritture contabili ai fini dell'imposte sui redditi.

La dimostrazione in ordine alla sussistenza dei componenti negativi del reddito può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché dotati dei requisiti della certezza e della precisione,

**Sentenza n. 18/1/2015, dep. il 13.4.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

### **AVVISO DI ACCERTAMENTO - REDDITO DI IMPRESA - PRESUNZIONI – AMMISSIBILITÀ – COSTI E ONERI: PROVA GRAVANTE SUL CONTRIBUENTE.**

Ai sensi degli artt. 54 e 55 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, al fine di accertare il reddito di una società, ben può la Pubblica Amministrazione applicare delle presunzioni e ricorrere a prove logiche, prescindendo dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili, in presenza di irregolarità quali la ingiustificata compressione dei ricavi e l'assoluta inattendibilità della contabilità, sempre che gli indizi emergenti siano stati valutati nel loro insieme secondo ragionevolezza, sì da farli ritenere immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi.

L'onere della prova dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, grava sul contribuente e allo stesso spetta provare l'inerenza e la diretta imputazione di quei costi e di quegli oneri all'attività produttiva di ricavi.

**Riferimenti : Normativa:** artt. 54 e 55 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione Sent.N. 8072/2010.

**Sentenza n.14/2016 Sez. 1, dep. il 4.2.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Maurizio Letey**

**IRES-IRAP – SOCIETÀ NON OPERATIVE E IN PERDITA SISTEMATICA. - SOCIETÀ IMMOBILIARE. DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO. ISTANZA DI DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE. TEMPORANEA INAGIBILITÀ DELL'IMMOBILE. AMMISSIBILITÀ.**

Con riferimento alla normativa sulle società di comodo, le situazioni che il contribuente deve documentare, ai sensi dell'art. 30, comma 4 bis, Legge 23.12.1994, n. 724, per giustificare il mancato conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi, nonché del reddito minimo, non devono necessariamente essere caratterizzate dalla eccezionalità, ma soltanto dalla oggettività, nel senso che devono essere reali, effettive e tali da rendere impossibile la realizzazione degli obiettivi aziendali secondo un criterio di normalità e di ragionevolezza economica e gestionale.

L'istanza di disapplicazione di norme antielusive presentata da una società immobiliare, per temporanea inagibilità dell'unico cespite iscritto a bilancio, deve ritenersi ammissibile.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 30 Legge 23.12.1994, n. 724. Art. 1, comma 109, Legge 27.12.2006, n. 296.**Prassi:** Circolare 2.2.2007, n. 5 - Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

**Sentenza n. 15/2016 Sez.1, dep. il 4.2.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**IRES IVA AVVISO DI ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO INDUTTIVO - REDDITO DI IMPRESA - PRESUNZIONI**

La legislazione tributaria consente di determinare il reddito di impresa prescindendo dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, in presenza di irregolarità, quali la ingiustificata compressione dei ricavi e la genericità delle fatture, ricorrendo a prove logiche che devono comunque apparire serie e convincenti.

E' consentito all'Ufficio ricorrere, ai fini della rettifica della dichiarazione annuale, a presunzioni semplici per affermare l'esistenza di omissioni, false o inesatte indicazioni della dichiarazione stessa, ma in tal caso il fatto ignoto, di cui si afferma l'esistenza, deve costituire la conseguenza univoca e logica di una premessa nota, determinata e certa,

mentre deve ritenersi inammissibile una deduzione basata su altre presunzioni, il cosiddetto "praesumptum de praesumpto" o presunzioni a catena.

Infatti, se la presunzione semplice è la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, non può ammettersi che quest'ultimo si ponga a sua volta come fonte di un'ulteriore presunzione, poiché al processo logico-induttivo su cui deve fondarsi, verrebbe a mancare la certezza della premessa, tale non essendo più il fatto noto, ormai retrocesso a causa remota, bensì il fatto che prima era ignorato e poi viene presunto per farne l'antecedente primo di una nuova induzione.

**Riferimenti : Normativa:** Art. 39 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione sentenza n. 8210 dell'11 aprile 2011.

**Sentenza n. 8/2016 Sez.2, dep. 15.03.2016**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente LONGARINI, Relatore TORNATORE**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES/IRPEF/IVA - REDDITO DI IMPRESA – COMPONENTI NEGATIVI – REQUISITI - DEDUCIBILITÀ**

Ai fini della ricostruzione del reddito di impresa non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico.

Sono ammessi in deduzione i costi che, sebbene non imputati a conto economico, sono correlati a maggiori ricavi accertati dagli uffici finanziari in sede di rettifica della dichiarazione, sempre che risultino da elementi certi e precisi.

**Sentenza n. 49/2016 Sez.1, depositata il 23.6.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Maurizio Letey, Relatore Alessandra Olessina**

**IRES E IVA – AVVISO DI ACCERTAMENTO- PRESUNZIONE DI CESSIONE DI BENI EX ART. 1 D.P.R. 10 NOVEMBRE 1997, N. 441 - VERIFICA FISCALE – NON OPERATIVITÀ PER ANNI PRECEDENTI – RIPARTIZIONE ONERE PROBATORIO GENERALE.**

1. Le presunzioni di cessione di beni previste dall'art. 1 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 operano limitatamente al periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica, e non per gli anni precedenti la verifica, in relazione ai quali spetta all'Amministrazione la prova dell'avvenuta effettiva cessione dei beni verso corrispettivo.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 1 e 4 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

**Sentenza n. 31/2017 Sez.1, dep. 28/11/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore NAPOLI**

#### **ACCERTAMENTO IRES – IRAP- TREMONTI TER - COSTI**

Con riferimento alla c.d. Tremonti ter (art. 5 d.l. n. 78/2009), nell'ipotesi in cui l'investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai criteri di competenza di cui all'articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (macchinario, apparecchiatura o porzione di essa), risulta verificata o accettata dal committente.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 1/2018 Sez. 1, dep. 12.02. 2018**  
**Presidente PUNZO, Relatore BOLOGNESI**

- 1. Imposte in genere – IRES e IRAP – investimenti ambientali – individuazione**
- 2. Accertamento – elusione – investimenti ambientali – vendita di energia prodotta**

1. I benefici per gli investimenti ambientali, da calcolare – secondo il disposto dell'art. 6, comma 15, della legge 388/2000 – con “approccio incrementale”, vanno limitati ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale.
2. In tema di benefici per investimenti ambientali di cui alla legge 388/2000, poiché i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale, la vendita dell'energia prodotta non rappresenta un ricavo connesso elusivamente all'investimento ambientale, in quanto tale ricavo si realizzerebbe anche con una centrale elettrica tradizionale.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 5/2018 Sez. 2, dep. 18/04/2018**  
**Presidente COTTA, Relatore SPAMPINATO**

- 1. Processo tributario – motivi di impugnazione – specificità – valutazione di ammissibilità dei motivi**
- 2. Processo tributario – motivi di impugnazione – specificità**
- 3. Processo tributario – valutazione di ammissibilità del gravame – in genere**
- 4. Accertamento – IRES – IVA – IRAP – determinazione del reddito – individuazione delle spese per manutenzione straordinaria**

1. Nel processo tributario, l'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello, ben potendo i motivi d'appello essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (richiama Cass. civ., Sez. trib., 7 aprile 2017, n. 9083 e Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 912).
2. La valutazione circa la necessaria specificità dei motivi di appello deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata; tale specificità sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell'appellante in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime; non è quindi necessario l'esame dei singoli passaggi della motivazione ove l'appellante, pur non procedendo all'esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata (richiama Cass. civ., Sez. trib., 7 aprile 2017, n. 9083 e Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 912).
3. La Corte EDU ha avuto più volte modo di precisare che nell'interpretazione ed applicazione della legge, in particolare di quella processuale, gli stati aderenti, e per essi i massimi consessi giudiziari, devono evitare gli "eccessi di formalismo", segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicitazione di quel "diritto di accesso ad un tribunale" previsto e garantito dall'art. 61 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali del 1950, ratificata dall'Italia con la L. 4 agosto 1955, n. 848 (richiama Cass. civ., SU, 24 luglio 2013, n. 17931).
4. Le spese per manutenzione straordinaria del bene sono non solo quelle relative a opere non prevedibili, ma anche quelle relative ad opere non normalmente necessarie in dipendenza del godimento normale del bene per la durata del rapporto e che presentano un costo sproporzionato rispetto al corrispettivo, così rientrandovi anche opere di manutenzione di notevole entità, e caratterizzate dalla particolare onerosità dell'intervento manutentivo (richiama Cass. civ., Sez. III, 10 dicembre 2013, n. 27540).

**Sentenza n. 9/2018 Sez.1, dep. 2/05/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore NAPOLI**

#### **IRES, IVA ED IRAP-RETTIFICA OPERATA DALL'UFFICIO – PROVA PRESUNTIVA**

Il recupero ad imposizione di attività non dichiarate è desumibile anche da presunzioni semplici, purchè queste siano grave, precise e concordanti, con facoltà della Commissione di rideterminare il *quantum debeatur* attesa la natura di "impugnazione-merito" del giudizio tributario.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 12/2018 Sez. 1, dep. 28.05.2018**  
**Presidente PUNZO, Relatore NAPOLI**

**IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – legge 388/2000 – sovraccosto agevolabile – modalità di calcolo – profitti derivanti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta**

Il c.d. sovraccosto agevolabile ai sensi della legge 388/2000 ("Tremonti ambientale") va calcolato scomputando i profitti derivanti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta

**Sentenza n. 16/2018 Sez.1, dep. 1.10.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore CUOMO**

**IRES -EMENDABILITA' DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI**

In via generale è da ritenersi emendabile qualsiasi errore, di fatto e di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'Amministrazione finanziaria, anche se non direttamente rilevabile nella stessa dichiarazione, che si configura quale mera esternazione di scienza o di giudizio, e non quale atto negoziale e dispositivo.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 24/2018 Sez. 1, dep.05/11/2018**  
**Presidente COTTA, Relatore CUOMO**

**IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – art. 5 del DL 78/2009 (cd. "Tremonti ter") – periodo temporale di effettuazione degli investimenti – criteri di imputazione**

L'esclusione ex art. 5 del DL 78/2009 dall'imposizione sul reddito di impresa di un importo pari al 50% del valore degli investimenti in nuovi macchinari ed in nuove apparecchiature in tanto può essere effettuata in quanto l'investimento si collochi nell'arco temporale compreso fra il 1 luglio 2009 ed il 30 giugno 2010, dovendosi a tal fine applicare le regole generali della competenza previste dall'art. 109 TUIR, secondo cui le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa o successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale (nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che l'acquisto, effettuato tramite società terza, fosse avvenuto nel dicembre 2010).

**Sentenza n. 33/2018 Sez.1, dep.27.11.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore NAPOLI**

**IRES ed IRAP -SOCIETA' COOPERATIVE – MUTUALITA'**

Con riferimento ad IRES ed IRAP, per quanto concerne i criteri di calcolo della mutualità di società cooperativa, è possibile considerare – quale attività mutualistica - anche la

commercializzazione di prodotti conferiti dai soci su cui la cooperativa non ha svolto attività di trasformazione, manipolazione o valorizzazione.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 43/2018 Sez. 1, dep. 27.06.2018**  
**Presidente AZZONI, Relatore AZZONI**

#### **IRES-IVA-IRAP-**

- 1. Ambito di applicazione del criterio processuale della ragione più liquida.**
- 2. Condizioni per l'adizione di un accertamento di tipo analitico-induttivo ex art. 39, primo comma, lettera d), D.P.R. n. 600/197.**
- 3. Start up – Difficoltà finanziarie iniziali – Fatto notorio – Lo costituisce.**

1. In forza del canone della ragione più liquida, improntato all'efficienza del servizio reso, il giudice ben può affrontare in via immediata e assorbente i nodi sostanziali della questione sottopostagli tralasciando le questioni – pur in sé rilevanti – d'indole procedurale (richiama, *ex pluribus*, Cass., S.U., 12 dicembre 2014, nn. 26242 e 26243, e Cass., sez. III, 8 marzo 2017, nn. 5804 e 5805).

2. È corretta la condotta del soggetto impositore che proceda con un accertamento di tipo analitico-induttivo ex art. art. 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, a leggersi in connessione, per quanto attiene i profili Iva, con l'art. 54, commi secondo e terzo, D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, in forza del riscontro di incongruenze ravvisate nella contabilità verificata, il tutto secondo una prognosi ex ante alimentata da conoscenze basate sull'id quod plerumque accidit (ciò è a dire: da emergenze espresse dalla circostante realtà economica complessiva) e ancorata a presunzioni gravi, precise, concordanti anche se, nel concreto, le componenti reddituali illustrate dalla difesa privata inducano a superare, a suo pieno favore, ogni ventilata perplessità (richiama, *ex pluribus*, Cass., 9 novembre 2016, n. 22746).

3. Costituisce fatto notorio ed esperienziale che le stagioni di avvio di una qualsiasi attività (commerciale come intellettuale), specie se complessa, articolata, ambiziosa, si rivelino nei fatti tendenzialmente passive (e talora pesantemente passive).

**Sentenza n. 48/2018 Sez.1, dep.11.12.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore CUOMO**

#### **IRES -CONTRADDITTORIO PREVENTIVO**

Non esiste nel nostro ordinamento un diritto generalizzato al contraddittorio preventivo, salvo non sia espressamente previsto per legge. Ciò perché trattasi di un principio di derivazione comunitaria e, pertanto, applicabile solo ai tributi armonizzati, sulla scorta del consolidato orientamento dei giudici di legittimità.

**Sentenza n. 55/2018 Sez.1, dep. 19/12/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore COTTA**

### **IRES - TREMONTI AMBIENTALE**

La detassazione dal reddito di impresa degli investimenti ambientali effettuati consiste nell'esclusione dalla tassazione del reddito di impresa dell'anno in cui è stato sostenuto l'investimento della quota di reddito destinata ad investimenti ambientali, attuata con variazione in diminuzione del reddito imponibile.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 56/2018 Sez. 2, dep. 21/12/2018 -**  
**Presidente COTTA, Relatore COLAZINGARI**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – Onere della prova – controdeduzioni non specifiche da parte dell'Amministrazione fiscale.**
  - 2. IMPOSTE SUI REDDITI – IRES – legge 388/2000 – sovraccosto agevolabile – modalità di calcolo – profitti derivanti dalla cessione dell'energia elettrica prodotta**
- 
1. Grava sull'Amministrazione l'onere probatorio di confutare specificamente i dati tecnici risultanti da apposita relazione di parte redatta secondo metodologia di calcolo conforme alla normativa.
  2. In tema di benefici per investimenti ambientali di cui all'art. 6 della legge 388/2000 (cd. "Tremonti ambientale"), poiché i costi ammissibili si limitano ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi caratteristici di una centrale elettrica tradizionale, la vendita dell'energia prodotta non rappresenta un ricavo connesso esclusivamente all'investimento ambientale, in quanto esso si realizzerebbe anche con una centrale elettrica a combustibile fossile di pari potenza.

## IRPEF

**Sentenza n. 7/03/15 depositata il 06/02/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta –**  
**Presidente Martinet Piergiorgio., Relatore Surini Diego**

### **IRPEF- IRAP – AVVISO DI ACCERTAMENTO.- TEMPESTIVITÀ DELLA NOTIFICA.**

In tema di notifica dell'atto impositivo emesso dall'Agenzia delle Entrate, ai fini dell'accertamento della tempestività della stessa, che deve avvenire entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, la notifica a mani proprie si considera avvenuta all'atto della consegna "al destinatario", non trovando applicazione il principio di dissociazione degli effetti della notifica per assenza di divario temporale tra la consegna e la ricezione dell'atto.

**RIFERIMENTI :** Art. 43 1° comma D.P.R. 600/73.

**Sentenza 11/03/2015 depositata il 18/02/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

### **IRES – RITENUTA PASSIVE ED ALTRO CESSIONE DI CREDITI TRIBUTARI - DATA DI INIZIO RISCOSSIONE**

L'atto di cessione di credi tributari, regolarmente notificato all'Amministrazione delle Entrate comporta il passaggio di tutti i rapporti obbligatori compresi quelli tributari. Il concessionario creditore può esercitare il proprio diritto decorso il termine di giorni 90 dalla presentazione della istanza di rimborso senza che sia necessario attendere la scadenza dei termini contro cui l'amministrazione deve esercitare i propri diritti.

**Riferimenti:** Corte di Cassazione n.11830/2002

**Sentenza n. 7/01/15 del 31.03.2015, depositata 31.03.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta, sezione 1<sup>a</sup>**  
**Presidente LONGARINI, relatore LOTTI**

### **IRPEF - DEBENZA TRIBUTI RECUPERATI A TASSAZIONE – COMPONENTI NEGATIVI REDDITO – PROVA DELLA SUSSISTENZA**

L'art. 5 DPR 695/96 ha abrogato il com.6 dell'articolo 75 DPR 917/86, il quale escludeva la deducibilità delle spese od altri componenti negativi in caso di omessa od irregolare registrazione nelle apposite scritture contabili ai fini dell'imposte sui redditi.

La dimostrazione in ordine alla sussistenza dei componenti negativi del reddito può essere fornita anche con mezzi diversi dalle scritture contabili, purché dotati dei requisiti della certezza e della precisione.

Per gli atti negoziali, invece, l'applicazione in via interpretativa della scissione della notifica è impedita dall'esistenza di una norma specifica, l'art. 1334 c.c., ai sensi del quale gli atti unilaterali producono effetto dal momento in cui pervengono a conoscenza della persona alla quale sono destinati.

Ne consegue che la soluzione a favore del notificante vale nel solo caso in cui l'esercizio del diritto può essere fatto valere unicamente mediante atti processuali.

In ogni altro caso opera la soluzione opposta.

Pertanto, quando il diritto non si può far valere se non con un atto processuale, non si può sfuggire alla conseguenza che la decadenza è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Ai sensi del comma 7 dell'articolo 12 dello Statuto del Contribuente, l'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni dalla notifica del processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

La rideterminazione dei componenti positivi del reddito (nella specie, ricavi generati dall'attività alberghiera) deve fondarsi su elementi provvisti dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza. Solo le massime di esperienza (definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendente dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere) possono essere utilizzate come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari. L'ufficio, nel giungere ad accertare il fatto ignoto nel processo, deve fornire la prova dell'esistenza di massime comuni di esperienza che giustificano la rideterminazione dei ricavi ( nel caso di specie, che le prestazioni alberghiere rese dalla Baltea avrebbero dovuto essere gratuite per non più dell'1% e che non potessero superare il 5% le prestazioni rese a metà prezzo), e non fare ricorso a mere congetture, ad ipotesi non fondate sull'*id quod plerumque accidit*, insuscettibili di verifica empirica ed a pretese regole generali che sono risultate prive di qualunque pur minima plausibilità.

**Sentenza n. 18/1/2015, dep. il 13.4.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

#### **AVVISO DI ACCERTAMENTO - REDDITO DI IMPRESA - PRESUNZIONI – AMMISSIBILITÀ – COSTI E ONERI: PROVA GRAVANTE SUL CONTRIBUENTE.**

Ai sensi degli artt. 54 e 55 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633, al fine di accertare il reddito di una società, ben può la Pubblica Amministrazione applicare delle presunzioni e ricorrere a prove logiche, prescindendo dalle risultanze di bilancio e delle scritture contabili, in presenza di irregolarità quali la ingiustificata compressione dei ricavi e l'assoluta inattendibilità della contabilità, sempre che gli indizi emergenti siano stati valutati nel loro insieme secondo ragionevolezza, sì da farli ritenere immuni da incoerenza logica e da omissioni vertenti su elementi decisivi.

L'onere della prova dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, grava sul contribuente e allo stesso spetta provare

l'inerenza e la diretta imputazione di quei costi e di quegli oneri all'attività produttiva di ricavi.

**Riferimenti : Normativa:** artt. 54 e 55 D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione Sent.N. 8072/2010.

**Sentenza n. 21/1/2015, dep. il 13.4.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Maurizio Letey**

**IRPEF –AVVISO DI ACCERTAMENTO DIVENUTO DEFINITIVO. DINIEGO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI PROCEDERE ALL'ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA. IMPUGNABILITÀ. SUSSISTENZA. DEDUCIBILITÀ DI SOLI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ DEL RIFIUTO. IMPOSSIBILITÀ DI CONTESTARE LA FONDATEZZA DELLA PRETESA TRIBUTARIA.**

In tema di autotutela il decreto del Ministro delle Finanze n. 37 dell'11.2.1997, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2 quater del D.L. 30.9.1994 n. 564, convertito con modificazioni dalla Legge 30.11.1994 n. 656, ha disposto che l'Amministrazione Finanziaria può procedere all'annullamento, in tutto o in parte, dell'atto illegittimo e ha precisato che tale potere può essere esercitato anche in pendenza di giudizio, o, in caso di non impugnazione, nelle ipotesi in cui sussista l'illegittimità dell'atto o dell'impugnazione.

Avverso il diniego dell'Amministrazione di procedere all'annullamento dell'atto impositivo è ammesso ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie, ma l'impugnazione non può costituire un mezzo di tutela per il contribuente, sostitutivo dei mezzi giurisdizionali non esperiti nei termini decadenziali.

Il ricorso può essere proposto soltanto per dedurre eventuali profili di illegittimità del rifiuto, ovvero lo scorretto esercizio del potere discrezionale di autotutela, sub specie dell'insufficiente motivazione, e non per contestare la fondatezza dell'originale pretesa tributaria.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 68 D.P.R. 27.3.1992 n. 287. Art. 2 quater D.L. 30.9.1994, n. 564, convertito dalla Legge 30.11.1994 n. 656. Decreto del Ministro delle Finanze n. 37 dell'11.2.1997.

**Prassi:** Circolare del Ministero delle Finanze n. 198 del 5.8.1998.

**Giurisprudenza:** Cass., Sez. Unite, sentenza del 23.4.2009, n.9669. Cass., Sez. Trib., sentenze del 13.11.2012, n. 19740 e del 24.5.2013, n. 12930.

**Sentenza 26/02/2015 depositata il 20/04/2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

**IRAP –IRPEF – IVA – OPERAZ-IMP.- avv.accertamento**

La contestazione in sede penale dell'emissione di fatture su operazioni inesistenti a seguito di ammissione dell'imputato, giustifica l'istanza di autotutela dell'Ufficio con la compensazione delle spese.

**Sentenza n. 31/2/2015, dep. il 22.4.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Valdo Azzoni**

**IMPOSTE DIRETTE – AVVISI DI ACCERTAMENTO- ACCERTAMENTO ANALITICO-INDUTTIVO  
– CONDIZIONI.**

Posto che lo strumento dell'accertamento d'indole analitico-induttiva, previsto dall'art. 39 D.P.R. n. 600/1973, in quanto finalizzato all'emersione di "*Redditi determinati in base alle scritture contabili*", concede all'organo accertatore di utilizzare "*presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti*", lo stesso non è utilizzabile quando lo scostamento rilevato nelle scritture contabili sia obiettivamente di minima consistenza, oltre tutto agevolmente spiegabile con un errore commesso dal contribuente in sede di redazione e rimasto intatto dal gravoso lavoro profuso in prosieguo dagli accertatori.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 9 D.Lgs. n. 471/97, 15 e 39 D.P.R. n. 600/1973

**Sentenza numero 50/03/2013 dep. il 12/08/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

**IRPEF INAMMISSIBILITÀ DI TASSAZIONE DEGLI INTERESSI SU SOMME DI CAPITALI DATE  
IN GESTIONE A PROMOTORI FINANZIARI**

Gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepiti dal cliente, ma soltanto contabilizzati a credito in schede normative e tabulati riferiti al creditore, non costituiscono reddito di capitale in quanto ai sensi del D.P.R. 22.12.1986 N. 917 art. 42 si deve desumere che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se sono messi nella concreta ed effettiva disponibilità del creditore a nulla rilevando ai fini della loro tassabilità la semplice annotazione in contabilità. Nella specie nei confronti del promotore era stato aperto processo penale per truffa

**Riferimenti:** Cass. N. 9202/2011; n. 22980/2010 Cass. Sez. Trib. 15.01.2014 n.644; DPR 22.12.1986 N. 917 ART. 42

**Sentenza 51/03/15 dep. 12/08/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

## **IRPEF - ADD. REG. - ADD. COM. - LEGITTIMA LA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO ANCHE AL SOCIO DELLA SOCIETÀ**

E' priva di fondamento la doglianza del socio che lamenta l'uso commesso dall'ufficio consistito nell'aver notificato anche al socio l'accertamento effettuato in capo alla società. Non occorre che l'accertamento degli utili extra contabili in capo alla società sia definitivo stante l'indipendenza del giudizio relativo all'accertamento del reddito del socio. Lo stesso principio va esteso anche alle sanzioni.

**RIFERIMENTI:** Cass. 26428/2010 - Cass. 13814/2005

**Sentenza 48/02/15 dep. 12/08/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

## **IRPEF - IVA - IRAP - AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTESTAZIONE DI PRELIEVI SUL C/C IN PAGAMENTO DEGLI STIPENDI DI COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE**

La regola generale della tassabilità dei prelievi non documentati incontra un'eccezione motivata relativamente alle somme necessarie al sostentamento della propria famiglia determinando l'obbligo da parte dell'Agenzia delle Entrate della riduzione di quanto necessario a detto fine.

**Sentenza n. 60/1/2015, dep. il 18.9.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

## **IRPEF.-DETRAZIONE DEL 55% PER LE SPESE SOSTENUTE PER LA RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMMOBILI. AMMISSIBILITÀ.**

La legge 27 dicembre 2006 n. 296, finanziaria per il 2007, che, ai commi 344 e seguenti dell'art. 1, ha introdotto la detrazione d'imposta nella misura del 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica, prevede quale condizione per la concessione del beneficio che il fruitore dello stesso sia il possessore o il detentore dell'immobile, ossia il proprietario, il titolare di altro diritto reale (usufrutto, uso, abitazione), o il comodatario, e che la qualità di comodatario sussista nel momento in cui si attiva la procedura prevista per poter usufruire della detrazione.

Il comodatario è legittimato a beneficiare dell'agevolazione fiscale quando la data di inizio lavori è successiva a quella di sottoscrizione del contratto di comodato d'uso.

La registrazione del contratto nei termini di legge, ossia 20 giorni dalla stipula dello stesso, accerta l'intero contenuto dell'atto in cui sono compresi sia i patti convenuti, sia la data della stipula del negozio giuridico.

L'unico requisito previsto dalla legge 27 dicembre 2006 n. 296, sopra richiamata, è quello dell'intestazione del bonifico che deve necessariamente corrispondere al beneficiario della detrazione, non rilevando a chi sia effettivamente intestato il conto corrente dal quale è

stato emesso il bonifico, tanto più in casi di rapporti familiari in cui si verificano commistione di patrimoni ed interessi (nel caso di specie il proprietario-comodante dell'immobile è fratello della comodataria).

**Riferimenti :** Normativa: legge 27 dicembre 2006 n. 296.

**Prassi:** Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 11/E del 21.05.2014

**Sentenza n. 62/02/15, dep. il 14.10.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente e Relatore Valdo Azzoni**

**IRPEF – AVVISO DI ACCERTAMENTO - 1. NEGOZIO DI COMPRAVENDITA – VALORE DEFINITIVO ATTRIBUITO AL CESPITE A SEGUITO DI CONTESTAZIONE MOSSA DAL VENDITORE – RILEVANZA NELLA DIVERSA E AUTONOMA CONTROVERSIA AVVIATA DALL'ACQUIRENTE – NON SUSSISTE.**

**2. SANZIONI – RICONDUCIBILITÀ DELLA VIOLAZIONE ASCRITTA A CONDOTTA COSCIENTE E VOLONTARIA – NECESSITÀ E SUFFICIENZA.**

1. Il valore definitivo attribuito al cespite a seguito della contestazione mossa dal venditore non ha rilievo nella diversa e autonoma controversia avviata dall'acquirente, in quanto res inter alios acta e non soggetta a litisconsorzio necessario.

2. Le sanzioni inflitte non possono essere rimesse allorché la violazione ascritta è riconducibile a una condotta cosciente e volontaria, requisito sufficiente all'irrogazione a fronte di una declaratoria edittale chiara come quella che fissa in un periodo prefissato il termine di durata del cespite nella disponibilità del titolare affinché costui goda del beneficio.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 1, comma 496, legge 23 dicembre 2005 n. 266, 41-bis D.P.R. n. 600/1973. 60, comma 1, lett. e) ed e-bis), D.P.R. n. 600/73, 24 legge n. 4/1929, 12, comma 7, legge n. 212/2000, 17 D.Lgs. n. 472/97.

**Sentenza n. 63/2/2015, dep. il 16.10.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Maurizio Letey**

**IRPEF – AVVISO DI ACCERTAMENTO - SOMME AFFIDATE IN GESTIONE PATRIMONIALE AD UN PROMOTORE FINANZIARIO. INTERESSI MATURATI NEL TEMPO. CONTABILIZZAZIONE A CREDITO SENZA MATERIALE PERCEZIONE. REDDITO DI CAPITALE. CONFIGURABILITÀ. ESCLUSIONE.**

In tema di tassazione di redditi di capitale il principio generale delineato dal legislatore è squisitamente un principio di cassa; laddove lo stesso ha voluto ritenere applicabile il principio della tassazione per maturazione ne ha esplicitamente elencato le categorie,

individuandole nei commi 2,3,4,4 bis e 4 ter dell'art. 45 del T.U. Imposte Dirette di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Ciò premesso, gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepite dal cliente, ma soltanto contabilizzate in schede nominative riferite a detto creditore, non costituiscono reddito di capitale, dovendosi desumere, dal principio enunciato, che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 44 e 45 T.U. Imposte Dirette di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione, Sez. Trib., sentenze 12 novembre 2010 n. 22980, 21 aprile 2011 n. 9202, 15 gennaio 2014 n. 644.

**Sentenza n. 73/2015 Sez.1, dep. il 23.11.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

## **II.DD., IVA - AVVISO PER ACCERTAMENTO REALE CAPACITÀ CONTRIBUTIVA.**

**1. ULTERIORE AZIONE ACCERTATRICE DOPO ACCERTAMENTO DEFINITO CON ADESIONE - NON NECESSITÀ, PER LA SUA EFFETTUAZIONE, DELLA CONTEMPORANEA PRESENZA DEI LIMITI PREVISTI DALLA NORMA.**

**2. AUTORIZZAZIONE ALL'ESPLETAMENTO DELLE INDAGINI BANCARIE - OBBLIGO DI ALLEGAZIONE ALL'ACCERTAMENTO - NON SUSSISTENZA.**

**3. SOPRAVVENUTA CONOSCENZA DI NUOVI ELEMENTI PER LEGITTIMARE L'INTEGRAZIONE DI UN AVVISO DI ACCERTAMENTO - ATTO INTERNO ALL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA NON CONOSCIUTO DALL'UFFICIO CHE EMETTE L'ACCERTAMENTO - REQUISITO DELLA NOVITÀ - SUSSISTENZA.**

**4. VERIFICA FINALIZZATA A PROVARE LA CONDOTTA EVASIVA DI UNA SOCIETÀ - POSSIBILITÀ DI ACCESSO AI CONTI CORRENTI PERSONALI INTESTATI AI SOCI E LORO CONGIUNTI IN PRESENZA DI ELEMENTI SINTOMATICI - SUSSISTENZA - ONERE DELLA SOCIETÀ CONTRIBUENTE DI DIMOSTRARE LA NON RIFERIBILITÀ A SÉ DI EVENTUALI INGENTI SOMME NON GIUSTIFICATE, RINVENUTE SUI CONTI CORRENTI DI SOCI E FAMILIARI - SUSSISTENZA.**

**5. MOTIVI AGGIUNTI CON MEMORIA SUCCESSIVA AL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ - SUSSISTENZA.**

**6. ATTO ACCERTATIVO CHE FA RIFERIMENTO AD ALTRO ATTO NON CONOSCIUTO NÉ RICEVUTO DAL CONTRIBUENTE - OBBLIGO DI ALLEGAZIONE DELL'ATTO RICHIAMATO - NON SUSSISTENZA NEL CASO IN CUI L'UFFICIO NE RIPRODUCA IL CONTENUTO ESSENZIALE.**

1. Dopo un accertamento definito con adesione l'Amministrazione Finanziaria può esercitare una ulteriore azione accertatrice solo se sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile "accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53", limiti da considerarsi alternativi.

2. L'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo. La mancata esibizione della stessa all'interessato non comporta l'illegittimità dell'avviso di accertamento, fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall'Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l'illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui le predette movimentazioni siano state acquisite in mancanza

effettiva dell'autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.

3. In tema di accertamento delle imposte sui redditi costituiscono elementi la cui sopravvenuta conoscenza legittima l'integrazione o la modificazione in aumento dell'avviso di accertamento, mediante notificazione di nuovi avvisi, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 43, comma 3, anche i dati che, pur conosciuti da un organo interno all'Amministrazione (Guardia di Finanza), non erano ancora in possesso dell'Ufficio che ha adottato ed emesso l'avviso di accertamento.

4. L'accesso ai conti correnti intestati formalmente a terzi, nonché le verifiche finalizzate a provare la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti correnti intestati personalmente ai soci, o anche ai loro congiunti, ben possono essere giustificate da alcuni elementi sintomatici, come il rapporto di stretta contiguità familiare, l'ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l'infedeltà della dichiarazione e l'attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombando in ogni caso sulla società contribuente l'onere di provare che le ingenti somme rinvenute sui conti correnti dei soci o dei loro familiari non siano riferibili all'ente.

5. Se la motivazione di un atto accertativo fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che l'Ufficio ne riproduca il contenuto essenziale.

6. Il "thema decidendum", come delimitato dal perimetro rigoroso e invalicabile dei motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti derogatori dettati dalla disciplina processuale previsti dall'art. 24 D.Lgs. 546/1992.

**Riferimenti: Normativa:** art. 2, comma 4, D. Lgs. 10 giugno 1997, n. 218 - art. 43, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 42, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 - art. 24, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**Giurisprudenza:** Cass. n. 11721 del 27.05.2011 - Cass. n. 16874 del 21.07.2009 - Cass. n. 11057 del 12.05.2006 - Cass. n. 26829 del 18.12.2014 - Cass. n. 21779 del 5.12.2012.

**Sentenza n. 15/2016 Sez.1, dep. il 4.2.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

## **IRES IVA AVVISO DI ACCERTAMENTO ACCERTAMENTO INDUTTIVO - REDDITO DI IMPRESA - PRESUNZIONI**

La legislazione tributaria consente di determinare il reddito di impresa prescindendo dalle risultanze del bilancio e delle scritture contabili, in presenza di irregolarità, quali la ingiustificata compressione dei ricavi e la genericità delle fatture, ricorrendo a prove logiche che devono comunque apparire serie e convincenti.

E' consentito all'Ufficio ricorrere, ai fini della rettifica della dichiarazione annuale, a presunzioni semplici per affermare l'esistenza di omissioni, false o inesatte indicazioni della dichiarazione stessa, ma in tal caso il fatto ignoto, di cui si afferma l'esistenza, deve costituire la conseguenza univoca e logica di una premessa nota, determinata e certa, mentre deve ritenersi inammissibile una deduzione basata su altre presunzioni, il cosiddetto "praesumptum de praesumpto" o presunzioni a catena.

Infatti, se la presunzione semplice è la conseguenza che il giudice trae da un fatto noto per risalire ad un fatto ignoto, non può ammettersi che quest'ultimo si ponga a sua volta come fonte di un'ulteriore presunzione, poiché al processo logico-induttivo su cui deve fondarsi, verrebbe a mancare la certezza della premessa, tale non essendo più il fatto noto, ormai retrocesso a causa remota, bensì il fatto che prima era ignorato e poi viene presunto per farne l'antecedente primo di una nuova induzione.

**Riferimenti : Normativa:** Art. 39 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione sentenza n. 8210 dell'11 aprile 2011.

**Sentenza n. 24/2016 Sez 1, dep. il 10.3.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

**IRPEF - AVVISO DI ACCERTAMENTO- SOMME AFFIDATE IN GESTIONE PATRIMONIALE AD UN PROMOTORE FINANZIARIO - INTERESSI MATURATI NEL TEMPO - CONTABILIZZAZIONE A CREDITO SENZA MATERIALE PERCEZIONE - REDDITO DI CAPITALE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.**

**MASSIMA:** In tema di tassazione di redditi di capitale il principio generale delineato dal legislatore è certamente un principio di cassa; laddove lo stesso ha voluto ritenere applicabile il principio della tassazione per maturazione ne ha esplicitamente elencato le categorie, individuandole nei commi 2, 3, 4, 4 bis e 4 ter dell'art. 45 del T.U. Imposte Dirette di cui al D.P.R. n. 917/1986.

Pertanto gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario che non siano materialmente percepite dal cliente, ma soltanto contabilizzate in schede nominative riferite al singolo creditore, non costituiscono reddito di capitale, dovendosi desumere, dal principio enunciato, che gli interessi entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 44 e 45, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917.

**Giurisprudenza:** Cass. n. 12 novembre 2010, n. 22980 - Cass. n. 21 aprile 2011, n. 9202 - Cass. n.15 gennaio 2014, n. 644.

**Sentenza n. 49/2016 Sez.1, depositata il 23.6.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Maurizio Letey, Relatore Alessandra Olessina**

**IRES E IVA – AVVISO DI ACCERTAMENTO- PRESUNZIONE DI CESSIONE DI BENI EX ART. 1 D.P.R. 10 NOVEMBRE 1997, N. 441 - VERIFICA FISCALE – NON OPERATIVITÀ PER ANNI PRECEDENTI – RIPARTIZIONE ONERE PROBATORIO GENERALE.**

1. Le presunzioni di cessione di beni previste dall'art. 1 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441 operano limitatamente al periodo d'imposta coincidente con l'anno solare nel corso del quale è effettuata la verifica, e non per gli anni precedenti la verifica, in relazione ai quali spetta all'Amministrazione la prova dell'avvenuta effettiva cessione dei beni verso corrispettivo.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 1 e 4 D.P.R. 10 novembre 1997, n. 441.

**Sentenza n. 22/2016 Sez.2, dep. 27.06.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore GOSO**

#### **IRPEF - GESTIONE PATRIMONIALE - INTERESSI MATURATI – TASSAZIONE**

In tema di Irpef gli interessi maturati periodicamente sulle somme affidate in gestione patrimoniale ad un promotore finanziario e che non siano materialmente percepiti dal cliente non costituiscono redditi di capitale ed entrano a far parte del reddito imponibile solo se messi nella disponibilità concreta ed effettiva del creditore, il quale li abbia materialmente incamerati o ne abbia comunque disposto o sia stato messo nelle condizioni di farlo a suo piacimento.

**Sentenza n. 56.2016 Sez. 1, dep. il 4.8.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Maurizio Letey, Relatore Maurizio Letey**

#### **IVA - IRPEF –ACCERTAMENTO BASATO SUGLI STUDI DI SETTORE. GRAVI INCONGRUENZE TRA RICAVI DICHIARATI E RICAVI ACCERTATI. LEGITTIMITÀ. CONTRADDITTORIO. NECESSITÀ.**

E' legittimo, ai sensi dell'art. 62 sexies, comma 3, D.L. 30.8.1993, n. 331, convertito, con modificazioni in Legge 29.10.1993, n. 427, l'accertamento basato sugli studi di settore laddove lo scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi accertati evidenzia gravi incongruenze, a condizione che le risultanze dello studio di settore, a seguito contraddittorio con il contribuente, siano corrette in modo da fotografare la specifica realtà economica della singola impresa.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 62 sexies, comma 3, D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito in Legge 29 ottobre 1993, n. 427.

**Giurisprudenza:** Cass., S.U., sentenze 18 dicembre 2009, n.ri 26635, 26636, 26637, 26638.  
Cass., Sez. Trib., Ordinanza 6 luglio 2010, n. 15905.

**Sentenza n. 27/2016 Sez.1, dep. 08.08.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**ACCERTAMENTO IRES-IVA- MOTIVI DI IMPUGNAZIONE – SPECIFICITÀ – OSSERVAZIONI E RICHIESTE COMUNICATE DAL CONTRIBUENTE – VALUTAZIONE DA PARTE DELL’UFFICIO – RIDETERMINAZIONE RICAVI MASSIME DI ESPERIENZA**

L’atto introduttivo del giudizio di secondo grado è ammissibile anche se i motivi specifici dell’impugnazione sono contenuti in un’unica doglianza.

Per quanto concerne la questione, attinente a quanto statuito dall’art. 12, co. 7, della L. 212/00, dell’obbligo imposto all’Ufficio di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente nei 60 giorni successivi il rilascio del processo verbale di chiusura delle operazioni di controllo, la valutazione da parte dell’Ufficio (in sede di emanazione dell’avviso di accertamento) delle osservazioni e richieste comunicate da parte del contribuente rappresenta un momento fondamentale ai fini della ricostruzione della posizione fiscale del contribuente ed è altresì l’espressione dei principi di derivazione costituzionale di imparzialità, di collaborazione e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, per i quali è onere della parte pubblica accertarsi con esattezza della situazione sulla quale va ad intervenire e compiere atti in modo ragionevole, evitando procedimenti sommari che vadano a discapito dell’efficacia e dell’economicità dell’agire pubblico. Di conseguenza, è illegittimo un avviso di accertamento emanato senza tenere conto, o tenendone conto in termini del tutto generici, delle considerazioni e osservazioni fatte dal contribuente.

La rideterminazione dei componenti positivi del reddito (nella specie, ricavi generati dall’attività alberghiera) deve fondarsi su elementi provvisti dei necessari requisiti della gravità, precisione e concordanza. Solo le massime di esperienza (definizioni o giudizi ipotetici di contenuto generale, indipendente dal caso concreto sul quale il giudice è chiamato a decidere) possono essere utilizzate come premesse maggiori dei sillogismi giudiziari. L’ufficio, nel giungere ad accertare il fatto ignoto nel processo, deve fornire la prova dell’esistenza di massime comuni di esperienza che giustificano la rideterminazione dei ricavi ( nel caso di specie, che le prestazioni alberghiere rese dalla Baltea avrebbero dovuto essere gratuite per non più dell’1% e che non potessero superare il 5% le prestazioni rese a metà prezzo), e non fare ricorso a mere congetture, ad ipotesi non fondate sull’*id quod plerumque accidit*, insuscettibili di verifica empirica ed a pretese regole generali che sono risultate prive di qualunque pur minima plausibilità.

**Sentenza n. 70/2015 Sez.1, dep. il 10.11.2016  
Commissione Tributaria Provinciale di Aosta  
Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**IRPEF NOTIFICA O CONSEGNA DEI MOTIVI AGGIUNTI ENTRO IL TERMINE PERENTORIO DI 60 GIORNI. INAPPLICABILITÀ DELLA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE N. 37 DEL 25 FEBBRAIO 2015 IN CASO DI SOTTOSCRIZIONE DELL’ATTO DA PARTE DI FUNZIONARIO DELEGATO DAL DIRIGENTE.**

**APPLICABILITÀ DELL’IRPEF A CARICO DEL SOCIO AMMINISTRATORE IN CASO DI PRELIEVO DA PARTE DI QUEST’ULTIMO DI SOMME DI DENARO DAL CONTO CORRENTE**

## **DELLA SOCIETÀ DI PERSONE, A MENO CHE LE STESSE NON TROVINO PUNTUALE GIUSTIFICAZIONE CONTABILE.**

I motivi aggiunti devono essere proposti nelle forme previste dall'art. 21 del D. Lgs. 546/92, vale a dire mediante notifica a norma degli art. 137 e seguenti del c.p.c., oppure a mezzo del servizio postale, ovvero mediante consegna diretta all'Agenzia delle Entrate competente, con rilascio di ricevuta.

In caso contrario il motivo aggiunto va dichiarato inammissibile.

Non può dichiararsi nullo l'avviso di accertamento quando è stato sottoscritto da un impiegato della carriera direttiva, delegato dal Capo dell'Ufficio ai sensi dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973.

Il prelievo di somme di denaro dal conto corrente di una società di persone, da parte dell'amministratore di quest'ultima, va considerato reddito imponibile per il predetto socio amministratore, quale compenso per attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente, a meno che l'amministratore non possa provare compiutamente e documentalmente un corrispondente proprio credito nei confronti della società.

**Riferimenti : Normativa:** art. 21 del D. Lgs. 546/92; art. 50, co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 22.12.1986, n. 917, art. 67 comma 1 lett. l) del D.P.R. 917/1986; art. 95, co. 5, D.P.R. n. 917/1986, art. 56, co. 1, D.P.R. n. 917/1986.

**Giurisprudenza:** sentenza della Corte Costituzionale n. 37 del 25 febbraio 2015; Corte di Cassazione sentenza n. 1915/2008.

**Sentenza n. 68/2016 Sez.1, dep. il 10.11.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

### **IRPEF - DETRAZIONI D'IMPOSTA PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO EFFETTUATI NELL'ANNO 2006 - REVOCABILITÀ DEL BENEFICIO PER RITARDATA COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI - NON SUSSISTENZA.**

In tema di detrazioni d'imposta per interventi di ristrutturazione del patrimonio edilizio, l'art. 7, comma 2, lett. q), D.L. n. 70/2011, nell'ambito delle misure per la semplificazione degli adempimenti fiscali, ha eliminato l'obbligo di inviare all'Agenzia delle Entrate la preventiva comunicazione di inizio lavori.

Pertanto, in base ai principi di legalità e di "favor rei" di cui all'art. 3, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997, l'omessa o ritardata comunicazione non è più sanzionabile, neppure per gli anni pregressi, purché si tratti di fattispecie non ancora definite.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 7 D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 - Art. 3 D. Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472. **Giurisprudenza:** Cass., Sez. Trib. 5a, 17 dicembre 2014, n. 26475.

**Sentenza n. 21/2017 Sez.2, dep. 20.10.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore NAPOLI**

**RIMBORSO -GIUDIZIO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO – ESERCIZIO DEL POTERE – IMPROCEDIBILITA’**

Nel caso di giudizio avverso silenzio rifiuto dell’Agenzia dell’Entrate a fronte di istanza di rimborso IRES del contribuente, laddove l’Ufficio provveda nelle more del giudizio viene meno l’inerzia dell’Amministrazione avverso la quale la contribuente aveva esercitato il proprio diritto di azione, con conseguente improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

**Sentenza n. 23/2017 Sez.1, dep. 24.10.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore LOTTI**

**ACCERTAMENTO IRPEF - STUDIO DI SETTORE – VALENZA PROBATORIA**

lo studio di settore è da considerarsi elemento ulteriore a sostegno della ricostruzione dei ricavi; nel caso di specie, la validità dello studio di settore è stata, comunque, corroborata da situazione reiterate nel tempo, quali redditività negativa e non congruità dei ricavi che presentano proprio quei caratteri gravi, precisi e concordanti che legittimano l’accertamento analitico induttivo: esso non è, infatti, basato sul semplice dato dello studio di settore, ma complessivamente sulla condotta anti-economica del contribuente nel corso degli anni.

**Sentenza n. 28/2017 Sez.2, dep. 30/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

**ACCERTAMENTO IRPEF - CESSIONE DI FABBRICATO – PLUSVALENZE - TASSAZIONE**

La vendita di area già edificata non può rientrare – a fronte di una riqualificazione effettuata dall’Ufficio sulla scorta di elementi presuntivi – nelle ipotesi, sicuramente tassative, previste dall’art. 67 T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 39/2018 Sez. 2, dep. 26.06.2018**  
**Presidente AZZONI, Relatore AZZONI**

**IVA-IRPEF- IRAP:** 1. Obblighi di lealtà e trasparenza del contribuente ex art. 10 legge n.

212/2000.

2. Priorità, nel sistema premiale italiano, delle attività culturali rispetto a quelle strettamente ludiche ex art. 148 Tuir.
3. Lettura restrittiva dell'art. 8 D.Lgs. n. 546/1992.

1. Il vincolo di reciproca lealtà, fondato in primis sull'art. 10 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente) e consistente nell'obbligo, in capo al contribuente, di dimostrare a chi di dovere la propria condizione e la propria legittimazione a godere dei benefici allestiti dall'ordinamento, impone all'interessato di reagire alle avversità degli accadimenti, anche se incolpevoli, e di ripristinare con ogni sforzo possibile, specie se ragionevolmente fattibile senza scogli insormontabili, lo statu quo ante, così da ottenere altresì, dal giudice tributario, apprezzamento per la diligenza dispiegata.

2. Ove, pur con ogni possibile dilatazione del concetto di <cultura>, a leggersi come apertura verso dimensioni non tradizionalmente ascrivibili alla meditazione spirituale, l'attività di un circolo risponda ad esigenze, in sé non meno nobili, di tipo ricreativo, ludico, sensoriale e non metafisico, tendenti – secondo l'id quod plerumque accidit – alla soddisfazione di esigenze materiali più che all'appagamento di pulsioni escatologiche, esse non trovano un preciso inquadramento legislativo, se non di sfavore certo meno privilegiato delle pratiche riconducibili al fenomeno stricto sensu <culturale>, di talché deve escludersi che il circolo possa usufruire della decommercializzazione di cui al terzo comma dell'art. 148 D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 ((Tuir), riservata a categorie diverse di operatori.

3. La radicale reiezione delle istanze mosse nel ricorso, in quanto insostenibili de iure e de facto, esclude l'applicabilità di qualsiasi forma di benevolenza in fatto di sanzioni, meno che meno la remissione delle stesse, atteso che la disposizione di cui all'art. 8 D.Lgs. n. 546/1992 postula una obiettiva, diffusa, endemica incertezza sullo ius conditum e cioè su portata, confini, estensione, discrasie delle norme da applicare.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 17/2018 Sez. 2, dep. 28/09/2018**  
**Presidente PUNZO, Relatore POLITANO**

1. **ATTO AMMINISTRATIVO TRIBUTARIO – notifica irrituale – raggiungimento dello scopo – sanatoria**
  2. **SANZIONI AMMINISTRATIVE per violazione di norme tributarie – intervenuta abrogazione della legge che preveda l'illiceità della condotta – rimozione degli effetti sanzionatori impropri**
  3. **IMPOSTE DIRETTE – IRPEF – detrazioni per lavori di recupero del patrimonio edilizio – comunicazione preventiva al Centro operativo di Pescara – non necessità**
1. Per giurisprudenza consolidata, l'irrituale notifica di un atto fiscale deve essere considerata sanata dal fatto che l'atto ha comunque raggiunto lo scopo di portare il destinatario a piena conoscenza della pretesa dell'amministrazione finanziaria permettendogli di esplicitare adeguatamente la propria difesa (richiama Cass. n. 1044/2010).

2. La legge posteriore che rimuova l'illiceità della condotta comporta, ogni qualvolta il provvedimento sanzionatorio non sia divenuto definitivo, la rimozione di ogni effetto sanzionatorio improprio, in applicazione dell'art. 3 del d. lgs. 472/1997 (sull'applicabilità di tale interpretazione alle sanzioni improprie richiama, *ex plurimis*, Cass. 26475/14 e 6651/2016).
3. In tema di detrazioni per lavori di recupero del patrimonio edilizio, la tardività (in quanto trasmessa successivamente alla effettuazione dei lavori) della preventiva comunicazione al Centro Operativo di Pescara non fa venire meno il diritto alle detrazioni, atteso che la previsione dell'effettuazione di tale comunicazione è stata abrogata dall'art. 7, commi 1, lett. c) e q), del DL 13 maggio 2011, n. 70, convertito con legge 12 luglio 2011, n. 106, e la perdita del diritto a tali detrazioni va qualificata "sanzione impropria", eliminata dall'ordinamento giuridico in seguito all'intervenuta abrogazione della previsione di tale comunicazione preventiva.

**Sentenza n. 46/2018 Sez.1, dep.10.12.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore PUNZO**

#### **IRPEF - COLLABORAZIONE VOLONTARIA**

La collaborazione volontaria non è ammessa se la richiesta è presentata dopo che l'autore della violazione degli obblighi di dichiarazione abbia avuto formale conoscenza dell'inizio di qualunque attività di accertamento amministrativo, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione della procedura.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 63/2018 Sez. 2, dep. 02.10.2018**  
**Presidente AZZONI, Relatore AZZONI**

#### **Irpef-Iva -Tardività nella presentazione ex art. 21, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.**

Alla stregua dell'art. 21, comma 1, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, va dichiarato inammissibile il ricorso non notificato entro il termine acceleratorio di sessanta giorni decorrenti dalla notifica alla controparte pubblica, termine la cui violazione è espressamente sanzionata appunto con l'inammissibilità dell'incardinamento della lite.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 64/2018 Sez. 1, dep. 02.10.2018**  
**Presidente AZZONI, Relatore AZZONI**

## **Irpef - Detrazioni per lavori - incombenze di informazioni a carico del contribuente.**

Posto che l'obbligo di trasmettere, prima dell'inizio dei lavori, una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, indicante la data in cui gli stessi avranno inizio, è stato introdotto dall'art. 1, comma 1, lettera a), del D.M. 18 febbraio 1998 n. 41, e che l'omesso invio è stato sanzionato dall'art. 4 dello stesso decreto con il disconoscimento della detrazione con conseguente possibilità per gli uffici fiscali di recuperare a posteriori l'indebita detrazione e di applicare le relative sanzioni, posto altresì che l'obbligo in parola è stato abrogato dall'art. 7, comma 2, lettera q), del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011 n. 106, che ha modificato la lettera a), comma 1, dell'art. 1 del D.M. 18 febbraio 1998 n. 41, introducendo, al suo posto, l'obbligo di indicare i dati catastali dell'immobile oggetto dell'intervento agevolato nella dichiarazione dei redditi e di conservare la relativa documentazione, è conforme ai principi di legalità e di favor rei, sanciti dall'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 472/1997, estendere gli effetti delle nuove disposizioni anche alle fattispecie pregresse non ancora definite e disporre l'estinzione di diritto dell'intero carico sanzionatorio.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Sentenza n. 69/2018 Sez. 2, dep. 18.10.2018**

**Presidente f.f. AZZONI, Relatore LANESE**

## **Irpef misure cautelari - Sequestro conservativo di beni del contribuente – Istanza dell'Agenzia delle Entrate – Requisiti e condizioni.**

L'istanza erariale volta a richiedere, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 472/97 e dell'art. 27, commi 5, 6 e 7, del decreto legge n. 185/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 2/2009, l'autorizzazione all'iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente e a procedere, a mezzo di ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei suoi beni, deve essere sostenuta da congrue motivazioni, riscontrabili allorquando la condotta del contribuente, consistente nella reiterata, massiccia appropriazione di denaro di terzi e nella di lui disponibilità in ragione della sua professione, è documentata dapprima dall'attività investigativa della Guardia di Finanza e quindi da una sentenza penale, tuttoché non definitiva.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Sentenza n. 71/2018 Sez. 2, dep. 22.10.2018**

**Presidente f.f. AZZONI, Relatore AZZONI**

- 1. Verifiche cosiddette <a tavolino>, senza accesso ai locali aziendali – Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) – Inapplicabilità.**
- 2. Accertamento analitico-induttivo di cui al comma 1, lettera d), dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973 – Legittimità a fronte della incompletezza, falsità, inesattezza degli elementi enunciati nella dichiarazione e nei relativi allegati.**

1. È ormai consolidato responso giurisprudenziale quello che esclude l'applicabilità dell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) alle verifiche officiate a tavolino (e pluribus, cfr. Cass., VI, ordinanza 11 luglio 2018, n. 18245).
2. È coerente con il dettato del comma 1, lettera d), dell'art. 39 D.P.R. n. 600/1973 l'accertamento analitico-induttivo condotto a fronte di una macroscopica (e, con l'andar dell'indagine, sempre più vistosa) “incompletezza, falsità, inesattezza degli elementi indicati nella dichiarazione e nei relativi allegati” e delle lacune emerse dalle “registrazioni contabili sulla scorta delle fatture e degli altri atti e documenti relativi all'impresa nonché dei dati e delle notizie raccolti dall'ufficio”, circostanze corredate dalla gravità (ove l'importo dedotto nel negozio di riferimento appaia proporzionalmente elevato) e dalla precisione (stante la puntuale, matematica certezza dell'importo stesso, come ricostruito) dell'attività non dichiarata.

## IVA

**Sentenza n. 1/2/2015, dep. il 12.1.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Maurizio Letey**

**IVA – AVVISO DI ACCERTAMENTO- COMPRAVENDITA DI OGGETTI USATI IN ORO E ARGENTO. IMPONIBILITÀ AI FINI IVA. SUSSISTENZA. REGIME DEL MARGINE DI UTILE DI CUI ALL'ART. 36 D.L. 23.2.1995, N. 41. APPLICABILITÀ.**

1. L'attività così detta di "compro oro" e cioè acquisto da privati di oggetti usati in oro e argento e successiva rivendita, senza ulteriore lavorazione o trasformazione, deve correttamente qualificarsi come commercio di beni usati, che non rientrano nella definizione di "oro" contenuta nell'art. 1, comma 1, Legge 17.1.2000, n. 7, ed è soggetta al regime IVA agevolato del margine di utile di cui agli artt. 36 e seguenti del D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito in Legge 22.3.1995, n. 85.

2. L'acquisto e la rivendita di rottami di gioielli in oro, specificatamente destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione per il recupero del metallo prezioso ivi contenuto, è, invece, attività riservata agli operatori professionali in oro ed è disciplinata ai fini IVA dall'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, ovvero con il metodo del reverse charge.

**Riferimenti: Normativa:** Legge 17.1.2000, n. 7. Artt. 36 e seguenti D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito in Legge 22.3.1995, n. 85. Art. 17, comma 5, DPR n. 633/1972.

**Prassi:** Risoluzione del 28.11.2002, n. 375, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Risoluzione del 12.12.2013, n. 92, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

**Sentenza n.29/02/15, depositata il 22/04/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Ferdinando Derriard**

**IRAP – IVA OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DEI REDDITI – DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI IMPRESA AI SENSI DELL'ART. 39, SECONDO COMMA, DPR N. 600/73 MEDIANTE AVVISO DI ACCERTAMENTO DI TIPO INDUTTIVO PURO.**

1. L'articolo 39, secondo comma, D.P.R. n. 600/73 legittima il ricorso all'accertamento del reddito di impresa con il metodo induttivo-extra contabile quando si registrano circostanze di significativa gravità, tra le quali, espressamente prevista in maniera tassativa, la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi, tutti casi in cui l'Amministrazione finanziaria può avvalersi "*dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza*".

2. E' onere della parte privata di provare e sostenere le proprie tesi difensive con documentazione idonea e probatoria redatta, anche formalmente, secondo la normativa vigente.

**Riferimenti:** Art. 39, secondo comma, del D.P.R. n° 600/73; Direttiva n° 2001/115/CE del 20 dicembre 2001.

**Sentenza n. 58/02/15, dep. il 16.9.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Valdo Azzoni**

**IVA - CARTELLA DI PAGAMENTO:**

1. **CONCORDATO PREVENTIVO – CARTELLA ESATTORIALE PUNITIVA DI MANCATI PAGAMENTI DOPO IL RITUALE AVVIO DELLA PROCEDURA – ILLEGITTIMITÀ – SUSSISTE.**
2. **DIMOSTRAZIONE DELLA TEMPESTIVITÀ DEL RICORSO – ONERE DEL CONTRIBUENTE – NON SUSSISTE.**

1. Stante il dettato dell'art. 168 Legge Fallimentare, che preclude ai creditori di iniziare o proseguire azioni esecutive cautelari sul patrimonio del debitore dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura di concordato preventivo, pubblicata nel Registro delle Imprese del relativo ricorso di cui al precedente art. 161, comma 3, è illegittima l'emanazione di una cartella esattoriale intesa a sanzionare, con la decadenza dal beneficio della rateazione inizialmente ottenuto, il mancato pagamento di somme da parte del debitore.

2. Non è onere del ricorrente produrre, nella fase introduttiva della lite, dimostrazione documentale della tempestività del gravame ex art. 21 D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in quanto l'incombenza non è contemplata come requisito costitutivo dell'atto introduttivo e la sua eventuale carenza non è espressamente sanzionata con la inammissibilità di quest'ultimo.

**Riferimenti Normativa:** artt. 161 segg. Legge Fallimentare e 18 segg. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**Sentenza n. 27/02/2015 depositata il 5/10/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta, sezione 2**  
**Presidente Longarini, relatore Longarini**

**PRESUPPOSTI PER L'APPLICAZIONE DEL MECCANISMO DEL REVERSE CHARGE IN RAGIONE DI UNA SPECIFICA OPZIONE PER L'APPLICAZIONE DELL'IVA**

Il *reverse charge* è un particolare meccanismo di applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, per effetto del quale il destinatario di una cessione di beni o di una prestazione di servizi, se soggetto passivo nel territorio dello Stato, è tenuto all'assolvimento dell'imposta in luogo del cedente o prestatore. Quest'ultimo soggetto emette fattura senza addebitare l'imposta ed applica la norma che prevede l'applicazione del regime del *reverse charge*. Il destinatario della cessione di beni o della prestazione di servizi deve

integrare la fattura ricevuta con l'indicazione della aliquota propria della operazione realizzata dal cedente o prestatore del servizio, della relativa imposta e deve inoltre registrare il documento sia nel registro delle fatture emesse o dei corrispettivi, che nel registro degli acquisti per rendere neutrale l'effetto dell'imposta.

**Sentenze nn. 65/02/15 e 66/02/15, dep. il 16.10.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Valdo Azzoni**

**IVA – AVVISI DI ACCERTAMENTO:**

- 1. CARENZA DI MOTIVAZIONE IN CASO DI ADEGUATA DIFESA DEL CONTRIBUENTE IN SEDE GIURISDIZIONALE NON SUSSISTE.**
- 2. AVVISO MOTIVATO IN RELAZIONE ALLA CONDOTTA DEL PRIVATO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – NON SUSSISTE.**
- 3. RESPONSABILITÀ DEL CONSULENTE – NON SCRIMINANO IL CONTRIBUENTE.**
- 4. CREDITI EVIDENZIATI DAL CONTRIBUENTE – VANNO SEMPRE CONSIDERATI.**

1. Non è viziato sotto il profilo motivazionale l'atto impugnato qualora il privato abbia avuto modo di svolgere davanti al giudice una approfondita azione difensiva a replica di ogni profilo dell'impianto accusatorio, dunque a sua volta evidentemente esaustivo.
2. Non è rilevabile nessuna lesione del contraddittorio preventivo allorché l'operato erariale discenda direttamente dall'altrui, protrato comportamento e non da accessi o acquisizioni.
3. Il contribuente non può sottrarsi alle responsabilità fiscali che gli incombono ove il proprio consulente abbia tradito la sua fiducia, dovendo imputare sibi l'accaduto, se non altro a titolo di culpa in eligendo.
4. Se è vero che incombe al contribuente di confutare l'accusa in forza della quale, durante un certo arco di tempo, i cespiti di sua proprietà avrebbero consentito la realizzazione di utilità e guadagni a prescindere da vendite o più in generale cessioni, è altrettanto vero che, a fronte dei presunti introiti realizzati, vanno riconosciuti a di lui favore i crediti evidenziati nell'ultima dichiarazione presentata.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 39 e 42 D.P.R. n. 600/1973. **Giurisprudenza:** Cass., S.U. sentenza n. 19667/14 e ordinanza n. 24739/13.

**Sentenza n. 31/2015 Sez.1, dep. il 20/10/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, Relatore Spampinato**

**RIMBORSO IVA - MANDATO AD LITEM – CONFERIMENTO POTERE DI RAPPRESENTANZA –  
TERMINE DI DECADENZA - INSUSSISTENZA**

La legge non prevede un termine decadenziale per provare il potere di rappresentanza ai fini del conferimento del mandato *ad litem*.

Da un lato, infatti, l'art. 12 comma 3 ultimo periodo del D. Lgs. n. 546/1992 prevede la possibilità per la parte di conferire incarico al difensore anche in udienza pubblica, dall'altro l'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992 non ricomprende, fra i documenti che parte ricorrente deve depositare unitamente al ricorso a pena di inammissibilità, quelli necessari a provare i poteri del soggetto che conferisce il mandato *ad litem*.

Le norme che prevedono casi di inammissibilità dei ricorsi devono essere ritenute di stretta interpretazione, costituendo eccezione al diritto di accesso ad un tribunale (Corte di Cass. SS.UU. sent. 24 luglio 2013, n. 17931).

**Sentenza n. 31/2015 Sez.1, dep. il 20/10/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, Relatore Spampinato**

#### **RIMBORSO IVA - MANDATO AD LITEM – CONFERIMENTO POTERE DI RAPPRESENTANZA – TERMINE DI DECADENZA - INSUSSISTENZA**

La legge non prevede un termine decadenziale per provare il potere di rappresentanza ai fini del conferimento del mandato ad litem.

Da un lato, infatti, l'art. 12 comma 3 ultimo periodo del D. Lgs. n. 546/1992 prevede la possibilità per la parte di conferire incarico al difensore anche in udienza pubblica, dall'altro l'art. 22 del D. Lgs. n. 546/1992 non ricomprende, fra i documenti che parte ricorrente deve depositare unitamente al ricorso a pena di inammissibilità, quelli necessari a provare i poteri del soggetto che conferisce il mandato ad litem.

Le norme che prevedono casi di inammissibilità dei ricorsi devono essere ritenute di stretta interpretazione, costituendo eccezione al diritto di accesso ad un tribunale (Corte di Cass. SS.UU. sent. 24 luglio 2013, n. 17931).

**Sentenza n. 34/01/2015 depositata il 6/11/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente Longarini, relatore Napoli**  
**Oggetto: emissione di fatture per operazioni inesistenti**

#### **ACCERTAMENTO IVA - EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO**

Qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni IVA e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assenza di corrispondente prestazione, grava sul contribuente - che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'IVA correlativamente indicata - l'onere di fornire prova dell'effettiva esistenza delle operazioni. Nel caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'onere della prova non può comunque essere assolto con la mera presentazione dei mezzi di pagamento, in quanto tali strumenti possono essere usati fittiziamente e, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali

**Sentenza n. 37/2015 depositata il 23/11/2015  
Commissione Tributaria Regionale di Aosta,  
Presidente Longarini, relatore Goso**

#### **EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI - DEDUZIONE DI COSTI**

In tema di contenzioso tributario, è pacifico che l'Amministrazione finanziaria, qualora contesti l'inesistenza delle operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi, sia tenuta a provare, anche mediante presunzioni semplici, che dette operazioni non sono state realmente effettuate, mentre in presenza di siffatta prova spetta al contribuente dimostrare la fonte legittima dei costi altrimenti indeducibili. Nel caso di specie, gli indizi valorizzati dall'Ufficio non consentono di qualificare, con sufficiente portata individualizzante, l'inesistenza delle relative operazioni nel quadro fattuale in esame.

**Sentenza n. 1/2016 Sez. 1, dep. il 12/1/2016;  
Commissione Tributaria Regionale di Aosta  
Presidente Longarini, Relatore Goso**

#### **AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA - ENTE SENZA FINI DI LUCRO – COSTI DI GESTIONE - RIBALTAMENTO COSTI DI GESTIONE SU IMPRESE CONSORZIATE.**

Come tutti i soggetti che svolgono attività commerciale, anche il consorzio può trarre ricavi, con cui può coprire i costi di gestione.

La natura di ente senza fine di lucro non implica che i costi di gestione debbano obbligatoriamente gravare sulle imprese consorziate, essendo proprio lo svolgimento di fatto di un'attività commerciale a giustificare un comportamento dell'ente del tutto assimilabile a quello di un qualsiasi altro operatore economico

**Sentenza n. 20.2016. Sez. 1, dep. il 25.02.2016  
Commissione Tributaria Provinciale di Aosta  
Presidente Maurizio Letey, Relatore Maurizio Letey**

#### **IVA -ISTANZA DI RIMBORSO DELL'ECEDENZA DETRAIBILE DI IVA RELATIVA ALL'ACQUISTO O ALL'IMPORTAZIONE DI BENI AMMORTIZZABILI. CESSIONE DEI BENI AD UNA SOCIETÀ DI LEASING E CONTESTUALE STIPULA DI UN CONTRATTO DI LEASING. IRRILEVANZA.**

Ai sensi dell'art. 30, comma secondo, lett. c) del D.P.R. n. 633/1972 il contribuente può chiedere in tutto o in parte il rimborso dell'eccedenza detraibile di IVA, se di importo superiore ad euro 2.582,28 all'atto della presentazione della dichiarazione, limitatamente all'imposta relativa all'acquisto o all'importazione di beni ammortizzabili.

L'eventuale cessione dei beni acquistati, anche nel corso dello stesso anno, ad una società di leasing al fine della contestuale stipula di un contratto di leasing non pregiudica il diritto al rimborso.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 30, comma 2, lett. c), D.P.R. n. 633/1972. Artt. 102 e 103 T.U.I.R. di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

**Prassi:** Risoluzione del 9.4.2002, n. 111- Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

**Giurisprudenza:** Cass., Sez. Trib., sentenza 16 ottobre 2015, n. 20951.

**Sentenza n. 1/2/2015, dep. il 12.1.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Maurizio Letey**

**Sentenza n. 7/2016 Sez 1, dep. il 14.3.2016**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente Longarini - Relatore Napoli**

### **AVVISO DI ACCERTAMENTO AI FINI IVA - SOCIETÀ DI CAPITALI – CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – DEBITI SOCIALI RESIDUI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI**

Il codice civile, anche in occasione della riforma del diritto societario, ha espressamente disciplinato la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il secondo comma dell'art. 2495 (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori (ivi compreso il Fisco), per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione.

Se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, è evidente, infatti, che vi sarebbe stata comunque incapienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

**Sentenza n. 10/2016 Sez.2, dep. 24.03.2016**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente LONGARINI, Relatore TORNATORE**

### **IVA – CESSIONE ORO –REVERSE CHARGE – ATTIVITÀ “COMPRO ORO” - REGIME APPLICABILE**

Per quanto concerne l'attività di commercio realizzata dai cd. “compro oro”, trova pacifica applicazione il regime del *reverse charge* laddove il cessionario (acquirente) dei presunti rottami operi esclusivamente nel settore del recupero dei materiali preziosi e non nella commercializzazione dei gioielli e pertanto non li destini al consumo finale.

Se il cessionario degli oggetti in oro o argento (rottami o usati) svolge un'attività di fusione e/o trasformazione industriale del metallo, è automatica l'applicazione del regime dell'inversione contabile, atteso che quello che rileva non è la natura del bene trasmesso

alla fusione, bensì la sua destinazione. Negli altri casi trova applicazione il regime del margine.

**Sentenza n. 15/2016 Sez.2, dep. 26.04.2016**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

#### **IVA ISTANZA RIMBORSO IVA – RICONOSCIMENTO DEL DEBITO DA PARTE DELL’UFFICIO – DIFETTO DI GIURISDIZIONE DEL GIUDICE TRIBUTARIO**

In presenza di un’istanza di rimborso possono verificarsi tre ipotesi:

(1) la domanda è accolta

(2) la domanda è respinta (in questo caso, il contribuente può presentare ricorso alla competente Commissione Tributaria Provinciale entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento di rigetto)

(3) l’ufficio non risponde (in questo caso, la domanda di rimborso deve ritenersi respinta, in quanto vige l’istituto del silenzio-rifiuto. Trascorsi almeno 90 giorni dalla presentazione della domanda ed entro il termine di prescrizione, ordinariamente decennale, l’interessato può ricorrere alla Commissione Tributaria).

Solo in relazione alle controversie sussumibili nelle ipotesi di cui ai numeri (2) e (3) sussiste la giurisdizione tributaria. Alla giurisdizione tributaria competono, infatti, in base all’articolo 2 del D.Lgs 31.12.1992 n.546, le controversie in cui si discute circa l’esistenza dell’obbligazione tributaria, il quantum del rimborso o la procedura con la quale lo stesso deve essere effettuato.

Il rapporto di natura tributaria viene meno quando l’amministrazione riconosce il diritto del contribuente.

Quando l’Amministrazione Finanziaria ha formalmente riconosciuto il diritto del contribuente al rimborso delle imposte e la quantificazione della somma dovuta, il contribuente dispone dell’ordinaria azione di ripetizione d’indebitto oggettivo ex art. 2033 codice civile, devoluta alla cognizione del giudice ordinario.

**Sentenza n. 36/2016, Sez. 1, dep. il 29.4.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Maurizio Letey**

#### **IVA – COMPRAVENDITA DI OGGETTI USATI IN ORO E ARGENTO. IMPONIBILITÀ AI FINI IVA. SUSSISTENZA. REGIME DEL MARGINE DI UTILE DI CUI ALL’ART. 36 D.L. 23.2.1995, N. 41. APPLICABILITÀ.**

L’attività così detta di “compro oro”, e cioè acquisto da privati di oggetti usati in oro e argento e successiva rivendita senza ulteriore lavorazione o trasformazione, deve correttamente qualificarsi come commercio di beni usati, che non rientrano nella definizione di “oro” contenuta nell’art. 1, comma 1, Legge 17.1.2000, n. 7, ed è soggetta al regime IVA agevolato del margine di utile di cui agli artt. 36 e seguenti del D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito in Legge 22.3.1995, n. 85.

L'acquisto e la rivendita di rottami di gioielli in oro, specificatamente destinati ad essere sottoposti al procedimento industriale di fusione e successiva affinazione per il recupero del metallo prezioso ivi contenuto, è, invece, attività riservata agli operatori professionali in oro ed è disciplinata ai fini IVA dall'art. 17, comma 5, del D.P.R. n. 633/1972, con il metodo del reverse charge.

**Riferimenti: -Normativa:** Legge 17.1.2000, n. 7. Artt. 36 e seguenti D.L. 23.2.1995, n. 41, convertito in Legge 22.3.1995, n. 85. Art. 17, comma 5, DPR n. 633/1972.

**Prassi:** Risoluzione del 28.11.2002, n. 375, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Risoluzione del 12.12.2013, n. 92, Agenzia delle Entrate, Direzione Centrale Normativa e Contenzioso.

**Giurisprudenza:** Commissione Tributaria Regionale di Firenze, Sez. 30, sentenza 28.4.2014, n. 857. Commissione Tributaria Regionale di Bari, Sez. 23, sentenza 5.4.2014, n. 64/23/12.

**Sentenza n. 18/2016 Sez.2, dep. 31.05.2016**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**OGGETTO: DETRAIBILITÀ IVA -NATURA GIUDIZIO RIASSUNZIONE - PRETESA TRIBUTARIA – ONERE DELLA PROVA – IVA – INERENZA – CONGRUITÀ PRESTAZIONI E SERVIZI – ONERE DELLA PROVA - DETRAIBILITÀ**

La riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio si configura come attività di impulso processuale volta alla prosecuzione del giudizio conclusosi con la sentenza cassata e, come tale, instaura un processo chiuso, nel quale, da un lato, è alle parti esclusa ogni possibilità di avanzare richieste diverse da quelle già prese, né formulare difese che, per la loro novità, alterino completamente il tema di decisione o evidenzino un fatto "ex lege" ostativo all'accoglimento dell'avversa pretesa, la cui affermazione sia in contrasto con il giudicato implicito ed interno, sì da porre nel nulla gli effetti intangibili della sentenza di cassazione ed il principio di diritto che in essa viene enunciato non in via astratta ma agli effetti della decisione finale, e, dall'altro, al giudice di rinvio competono gli stessi poteri del giudice di merito che ha pronunciato la sentenza cassata.

L'onere della prova non va a gravare sul contribuente per il solo fatto che l'amministrazione finanziaria si limiti a contestare l'esistenza dell'operazione, in quanto la pretesa tributaria non si sottrae, al pari di qualsiasi affermazione di un diritto, all'onere della prova dei fatti costitutivi ed incombe pertanto sull'amministrazione finanziaria. In, particolare, nella materia IVA la fattura è documento idoneo a rappresentare un costo dell'impresa e qualora l'amministrazione finanziaria ritenga la fattura relativa ad operazioni inesistenti, non spetta al contribuente provare che l'operazione è effettiva, ma spetta all'amministrazione, che adduce la falsità del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realtà non è mai stata posta in essere.

La manifesta illogicità od anomalia della condotta tenuta dal soggetto economico nella realizzazione della operazione rappresentata in fattura –in quanto risulti in evidente contrasto con i normali criteri economici della gestione d'impresa- può e

deve essere eccepita dall'amministrazione come elemento indiziario, grave e preciso, a contestazione della mancanza di corrispondenza, in tutto o in parte, della rappresentazione cartolare fornita dalla fattura con l'effettiva realtà della operazione sottostante. Anche in questo caso, però, grava sull'amministrazione finanziaria, che contesta la effettività delle operazioni, fornire la prova anche presuntiva, del comportamento assolutamente contrario ai canoni dell'economia, sia che si verta in tema di imposte dirette od imposte indirette. Né segue che il diritto alla detrazione dell'imposta può essere escluso soltanto se l'amministrazione finanziaria dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione che assume rilievo quale indizio di non verità della fattura, e, dunque, di non verità dell'operazione stessa ovvero di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo per operazioni assoggettate ad IVA. Solo in tale evenienza spetterà all'imprenditore dimostrare che la prestazione del bene o servizio è "reale" e "inerente" all'attività svolta.

L'art. 19, primo comma, del DPR 26.10.1972 n.633, consentendo, per le operazioni passive, cioè per i beni o servizi importati o acquistati, al contribuente di portare in detrazione l'imposta addebitatagli a titolo di rivalsa dal venditore o prestatore quando si tratti di acquisto effettuato nell'esercizio dell'impresa, richiede, *oltre alla qualità di imprenditore dell'acquirente, l'inerenza del bene o servizio acquistato all'attività imprenditoriale, intesa come strumentalità del bene o servizio stesso, ed inoltre non introduce deroga ai comuni criteri in tema di onere della prova, lasciando la dimostrazione di detta inerenza o strumentalità a carico dell'interessato, senza che la sussistenza dei predetti requisiti possa presumersi in ragione della sola qualità di società commerciale dell'acquirente.* Pur essendo chiara la regola del riparto, configurandosi la inerenza quale fatto costitutivo del diritto alla detrazione/rimborso IVA, tuttavia l'onere probatorio a carico del contribuente scatta *laddove la contestazione della Amministrazione finanziaria sia logicamente argomentata, quanto meno su elementi obiettivi che inducano a sospettare che il bene od il servizio acquistato non sia destinato all'impiego nel ciclo produttivo od operativo dell'impresa, oppure quando il bene/servizio per le sue peculiari caratteristiche possa prestarsi a plurime utilizzazioni, od ancora quando dai dati riportati nei documenti commerciali e nelle scritture contabili della impresa, esibiti dallo stesso contribuente, non sia dato evincere, per l'assoluta genericità od imprecisione della descrizione del bene o servizio acquistato, il rapporto di strumentalità –in termini di inerenza od afferenza- del bene o servizio all'attività economica svolta dal soggetto passivo.*

**Sentenza n. 24/2016 Sez.2, dep. 28.06.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore NAPOLI**

#### **OPERAZIONI OGGETTIVAMENTE INESISTENTI – INDEBITE DEDUZIONI E DETRAZIONI - ONERE DELLA PROVA**

La contestazione dell'Amministrazione, in punto indebite detrazioni IVA e deduzioni di costi fatturati per operazioni ritenute inesistenti, può fondarsi su elementi anche semplicemente presuntivi, purchè oggettivi nonché gravi, precisi e concordanti tali da

asseverare l'emissione di fatture false. Solo una volta corroborata di tal guisa la prospettazione dell'Ufficio, grava poi sul contribuente – che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'Iva correlativamente indicata – l'onere di fornire prova dell'effettiva sussistenza del diritto alla deduzione/detrazione.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 31/2016 Sez. 1, dep. 18.10.2016**  
**Presidente COTTA, Relatore SPAMPINATO**

1. **PROCESSO TRIBUTARIO – INTERRUZIONE – ART. 43 LEGGE FALLIMENTARE – IN GENERE**
2. **PROCESSO TRIBUTARIO – INTERRUZIONE – ART. 43 LEGGE FALLIMENTARE – RILEVABILITÀ EX OFFICIO**
3. **IVA – IMPOSTA DI REGISTRO – PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ – OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA**

1. L'art. 43, comma 3, della legge fallimentare, come inserito dall'articolo 41 del D. Lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, ha introdotto un nuovo caso d'interruzione automatica del processo, conseguente all'apertura del fallimento; tale caso è applicabile anche al rito tributario, aggiungendosi così alle ipotesi di cui all'art. 40 del D. Lgs. 546/1992.
2. L'ipotesi di interruzione di cui all'art. 43, comma 3, della legge fallimentare, opera automaticamente, ciò consentendo al Giudice di rilevarla anche *ex officio*.
3. Ai contratti che ricadono nell'ambito delle operazioni totalmente fuori campo IVA non è applicabile il principio di alternatività IVA / registro (nel caso di specie si trattava di contratti di finanziamento stipulati al di fuori del territorio comunitario, relativi a somme da erogare da parte di società svizzere per la realizzazione di operazioni immobiliari da effettuare al di fuori del territorio comunitario; i contratti erano poi assoggettati al diritto svizzero, e le eventuali controversie erano rimesse ad arbitri nominati secondo il regolamento di arbitrato di Ginevra).

**Sentenza n. 27/2016 Sez.1, dep. 08.08.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**ACCERTAMENTO IRES-IVA- MOTIVI DI IMPUGNAZIONE – SPECIFICITÀ – OSSERVAZIONI E RICHIESTE COMUNICATE DAL CONTRIBUENTE – VALUTAZIONE DA PARTE DELL'UFFICIO – RIDETERMINAZIONE RICAVI MASSIME DI ESPERIENZA**

L'atto introduttivo del giudizio di secondo grado è ammissibile anche se i motivi specifici dell'impugnazione sono contenuti in un'unica doglianza.  
Per quanto concerne la questione, attinente a quanto statuito dall'art. 12, co. 7, della L. 212/00, dell'obbligo imposto all'Ufficio di valutare le osservazioni e richieste comunicate dal contribuente nei 60 giorni successivi il rilascio del processo verbale di

chiusura delle operazioni di controllo, la valutazione da parte dell'Ufficio (in sede di emanazione dell'avviso di accertamento) delle osservazioni e richieste comunicate da parte del contribuente rappresenta un momento fondamentale ai fini della ricostruzione della posizione fiscale del contribuente ed è altresì l'espressione dei principi di derivazione costituzionale di imparzialità, di collaborazione e di buon andamento della Pubblica Amministrazione, per i quali è onere della parte pubblica accertarsi con esattezza della situazione sulla quale va ad intervenire e compiere atti in modo ragionevole, evitando procedimenti sommari che vadano a discapito dell'efficacia e dell'economicità dell'agire pubblico. Di conseguenza, è illegittimo un avviso di accertamento emanato senza tenere conto, o tenendone conto in termini del tutto generici, delle considerazioni e osservazioni fatte dal contribuente.

**Sentenza n. 86/2016 Sez.1, depositata il 7.12.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia; Relatore Alessandra Olessina**

**IVA, IRES E IRAP – 1.FATTURE E CONTRATTI GENERICI DI PRESTAZIONI DI SERVIZI – CARENZA DEI REQUISITI DI CERTEZZA, INERENZA E DETERMINABILITÀ DEI RELATIVI COSTI – INDEDUCIBILITÀ.**

1. Sono indeducibili, per carenza dei requisiti di certezza, inerenza, determinatezza e determinabilità, i costi relativi a prestazioni documentate da fatture e contratti con riferimenti generici, che non consentono né l'individuazione dei reali servizi resi, per mancanza di specifica descrizione, né la congruità e coerenza economica delle spese.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 19 e 21 D.P.R. n. 633/1972; art. 109 D.P.R. n. 917/1986 –  
**Giurisprudenza:** Cass. nn. 18448/2016, 7214/2015, 21184/2014.

**Sentenza n. 40/2016 Sez.2, dep. 23.12.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore COLAZINGARI**

**DETRAZIONE IVA - INERENZA DEGLI ACQUISTI ALL'ATTIVITÀ DI IMPRESA**

In tema di I.V.A., ai fini della detrazione dell'imposta, ai sensi degli artt. 19 e 19 bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, in coerenza con quanto prescritto dagli artt. 4 e 17 della sesta direttiva del Consiglio CE n. 77/388, così come interpretati dalla Corte di Giustizia UE, la valutazione della strumentalità di un acquisto rispetto all'attività imprenditoriale va effettuata in concreto, tenendo conto dell'effettiva natura del bene, in correlazione agli scopi dell'impresa.

**Sentenza n. 6/2017 Sez.1, dep. 22.3.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

## **IVA - CONTRADDITTORIO ENDO-PROCEDIMENTALE**

Anche in tema di tributi armonizzati quale l'IVA, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale da parte dell'Amministrazione comporta l'invalidità dell'atto solo quando il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

**Sentenza n. 7/2017 Sez.2, dep. 24.3.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore VICUNA**

## **IVA REGIME DEL REVERSE CHARGE IN MATERIA DI COMMERCIO DI ORO**

Per quanto concerne il regime IVA da applicare nell'attività di commercio realizzata dai "compro oro", vige il meccanismo del c.d. reverse charge, allorché, indipendentemente dalla natura e dalla tipologia del bene, l'oggetto sia oggettivamente e incontestabilmente destinato alla fusione e/o rottamazione presso le imprese specializzate.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 12/2017 Sez. 1, dep. 24.05.2017**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore SPAMPINATO**

## **IVA – IMPOSTA DI REGISTRO–PRINCIPIO DI ALTERNATIVITÀ – OPERAZIONI FUORI CAMPO IVA**

Ai contratti che ricadono nell'ambito delle operazioni totalmente fuori campo IVA non è applicabile il principio di alternatività IVA / registro (nel caso di specie si trattava di un contratto di finanziamento stipulato al di fuori del territorio comunitario, relativo a somme da erogare da parte di soggetto svizzero; il contratto era poi assoggettato al diritto svizzero, e le eventuali controversie erano rimesse ad arbitri nominati secondo il regolamento di arbitrato di Ginevra).

**Sentenza n. 25/2017 Sez.2, dep. 30/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

## **ACCISE - IVA - AGEVOLAZIONI-IUS SUPERVENIENS – CRITERI DISCRETIVI DELLA NATURA INTERPRETATIVA O MENO DELLA DISPOSIZIONE SOPRAVVENUTA**

Al fine di riconoscere o negare il carattere interpretativo di una disposizione, deve verificarsi, con giudizio riflesso retrospettivamente e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione interpretata poteva, tra i vari significati

plausibili secondo gli ordinari criteri ermeneutici, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicitato dalla disposizione sopravvenuta.

**Sentenza n. 37/2017 Sez.2, dep. 1.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore COLAZINGARI**

#### **IVA DETRAZIONE O RIMBORSO I.V.A. – PRESUPPOSTI**

Ai fini della detrazione o del rimborso dell'I.V.A. assolta sulle operazioni passive (come gli acquisti di beni), non è sufficiente il rivestimento formale della qualità di imprenditore, dovendosi verificare in concreto l'inerenza o la strumentalità del bene o del servizio acquistato rispetto alla specifica attività imprenditoriale, compiuta o solo programmata.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 18/2018 Sez. 2, dep. 28/09/2018**  
**Presidente PUNZO, Relatore LOTTI**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – notifica – data di perfezionamento per il notificante**
  - 2. PROCESSO TRIBUTARIO – funzione – inammissibilità del ricorso**
  - 3. IVA – credito – spettanza in caso di donazione**
3. La notifica del ricorso, anche se effettuata con spedizione in busta chiusa in difformità a quanto previsto dall'art. 20 del d.lgs. n. 546/1992, si intende perfezionata per il notificante nella data di consegna all'Ufficio postale.
  4. Al fine di far salva la funzione di garanzia istituzionalmente propria del processo, è necessario limitare al massimo irragionevoli sanzioni di inammissibilità in danno delle parti (compresa la parte pubblica) che di quella garanzia dovrebbero giovare (richiama quale espressione del più recente e più generale orientamento della Cassazione e della Corte Costituzionale Cass. civ. n. 19864/2016, n. 23752/2015 e n. 18088/2004 e Corte Cost. n. 477/2002).
  5. In caso di donazione il credito IVA non deve essere obbligatoriamente portato in capo al donante, in ragione del disposto dell'art. 2058, comma 1, c.c.; in tal senso è anche la prassi dell'amministrazione fiscale (Ministero delle Finanze, circolare n. 57 del 5 marzo 1999, punto 1.4, ultimo capoverso); né tali fonti sono in contrasto con l'art. 35, comma 3, del DPR 633/1972.

**Sentenza n. 22/2018 Sez.1, dep. 16.10.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore TORNATORE**

#### **ESENZIONE IVA**

le operazioni di giroconto poste in essere da un terzo nell'interesse di una banca ricadono nell'esenzione IVA qualora il terzo prestatore del servizio: a) sia in grado di modificare, mediante operazioni di trasferimento di fondi, i conti correnti dei clienti della banca interessati con operazioni di accredito e di addebito; b) si assuma la responsabilità della corretta esecuzione delle operazioni bancarie, senza limitarsi a rispondere della correttezza di singoli aspetti tecnici del servizio.

**Sentenza n. 34/2018 Sez.1, dep.27.11.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore NAPOLI**

#### **IVA - IRPEF DISAPPLICAZIONE SANZIONI AMMINISTRATIVE**

In tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme fiscali, sussiste il potere del giudice tributario di dichiarare l'inapplicabilità delle sanzioni per errore sulla norma tributaria in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione delle norme alle quali la violazione si riferisce, quando la disciplina normativa, della cui applicazione si tratti, contenga una pluralità di prescrizioni, il cui coordinamento appaia concettualmente difficoltoso per equivocità del loro contenuto, derivante da elementi positivi di confusione.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 41/2018 Sez. 1, dep. 28.11.2018**  
**Presidente COTTA, Relatore LOTTI**

- 1. IMPOSTE INDIRETTE – IVA – Fattura – Insussistenza delle prestazioni sottostanti**
- 2. IMPOSTE – Esistenza ed inerenza di costi ed oneri – Onere probatorio**

1. operazioni rilevanti a fini fiscali. Tuttavia, in presenza di elementi seriamente inducenti a ritenere l'insussistenza di corrispondente prestazione commerciale, perde detta idoneità, non insorgendo il diritto alla deduzione e quello alla detrazione fiscale per il mero fatto dell'indicazione in fattura dell'operazione commerciale.
2. Spetta al contribuente dimostrare l'effettività e l'inerenza dell'operazione e di costi od oneri da lui esposti, mentre spetta all'amministrazione fiscale provare l'esistenza di fatti costitutivi della maggiore pretesa tributaria azionata: per il principio di vicinanza della prova spetta infatti a chi ha asseritamente sostenuto il costo doverne documentare, anche solo indiziariamente, purché l'indizio o gli indizi siano gravi, precisi e (in caso di pluralità di indizi) concordanti, l'avvenuta sussistenza.

**Sentenza n. 43/2018 Sez.1, dep.30.11.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore CUOMO**

#### **IVA - OPERAZIONI INESISTENTI ED ONERE DELLA PROVA**

In tema di I.V.A. l'Amministrazione finanziaria, laddove proceda a contestare al contribuente l'indebita detrazione relativa ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l'onere di provare che l'operazione non è mai stata posta in essere, ma non anche quello di dimostrare, nel caso di specie, la mala fede del contribuente.

**Sentenza n. 49/2018 Sez.1, dep.11.12.2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore CUOMO**

#### **IVA - MOTIVAZIONE**

La motivazione del Giudicante appare idoneamente fondata sul quadro di insieme dei fatti negli elementi di rilievo confrontati con il materiale probatorio offerto, tenendo conto dei dati di comune esperienza che depongono nel senso della plausibilità della prospettazione della contribuente.

## RISCOSSIONE

**Sentenza n. 25/01/15 depositata 02.09.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente ALDEGHERI , relatore ALDEGHERI**

### **ASSISTENZA STATO ESTERO PER LA RISCOSSIONE – LEGITTIMITA' DELLE RICHIESTE DELL'AUTORITA' ITALIANA – GIURISDIZIONE NAZIONALE**

Il ricorso del contribuente non concerne gli atti emessi dall'amministrazione tedesca, bensì i titoli in base ai quali l'autorità italiana aveva chiesto l'assistenza internazionale per la riscossione. Il contenzioso non riguardava, pertanto, la regolarità degli atti amministrativi dell'autorità tedesca, bensì la legittimità delle richieste dell'autorità italiana.

La valutazione dei titoli in base ai quali l'autorità italiana ha chiesto l'assistenza allo stato estero per la riscossione è da ritenersi di competenza della giurisdizione dello stato a cui l'amministrazione appartiene, trattandosi di atto amministrativo ad essa riferibile.

L'impugnata sentenza deve essere, dunque, annullata con rinvio al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del D. Lgs. n. 546/1992.

**Sentenza n. 16/1/15, dep. il 31.03.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

**Bollo auto - Fermo Amministrativo. Avviso di ricevimento della raccomandata. Atto pubblico facente fede fino a querela di falso. Sussistenza.**

Non è ravvisabile alcun profilo di nullità quando gli avvisi di ricevimento delle cartelle di pagamento, debitamente consegnati nel domicilio del destinatario, siano sottoscritti da persona ivi rinvenuta, ma della quale non risulti dall'avviso la qualità o la relazione con il destinatario dell'atto (o tali aspetti non siano perfettamente chiari).

Al destinatario dell'atto, che rilevi l'assoluta estraneità alla propria sfera, familiare o personale, di chi ha sottoscritto l'avviso di ricevimento, è comunque garantita la possibilità di dimostrare tale circostanza proponendo querela di falso.

**Riferimenti: Giurisprudenza:** Cass. n. 22572 dell'11 dicembre 2012.

**Sentenza n. 22/1/2015, dep. il 13.4.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Maurizio Letey**

**Riscossione. Fermo amministrativo di veicoli. Omessa dimostrazione della notifica delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto. Annullabilità del gravame. Mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale. Intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973. Obbligatorietà.**

Il fermo amministrativo di autoveicoli non può prescindere dalla previa valida notificazione delle cartelle di pagamento che ne costituiscono il presupposto, in quanto l'omessa notifica di un atto prodromico costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale.

La produzione in giudizio dell'estratto del ruolo non fornisce la prova che la notifica delle cartelle sia effettivamente e regolarmente avvenuta nei modi e nei termini previsti dalla normativa.

E' illegittimo il fermo amministrativo di un autoveicolo laddove lo stesso non sia stato preceduto dall'invio della diffida ad adempiere di cui all'art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973, nel caso in cui sia decorso oltre un anno dalla notifica delle cartelle di pagamento portanti il credito che il fermo intende garantire.

La mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale determina il venir meno della capacità del ruolo a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa sino al momento in cui non sia ripristinata dall'intimazione ad adempiere.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 50, comma 2, D.P.R. n. 602/1973.

**Giurisprudenza:** Cass., SS.UU., sentenza del 31.1.2006, n. 2053. Cass., SS.UU., sentenza del 11.5.2009, n. 10672. Cass., Sez. Trib., sentenza del 3.12.2014, n. 25561. Comm. Trib. Reg. Bari, Sez. n. 14, sentenza n. 117 del 25.9.2009.

**Sentenza n. 19/1/2015, dep. il 13.4.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**Avviso iscrizione ipotecaria - Cartella esattoriale. Sottoscrizione - motivazione - notifica.**

1. Atteso che gli istituti della procedura di espropriazione, dell'ipoteca legale e del fermo amministrativo, benché non vincolati l'uno all'altro, hanno presupposti e condizioni comuni, legati come sono, direttamente o meno, dalla concreta e attuale piena efficacia della prodromica notifica della cartella di pagamento, ove sia decorso più di un anno dalla notificazione della cartella, l'espropriazione può essere avviata, e l'iscrizione ipotecaria disposta, solo dopo la notifica dell'intimazione di pagamento di cui all'art. 50, secondo comma, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, con la conseguenza che la mancata attivazione della fase espropriativa nel termine annuale determina il venir meno della idoneità del ruolo a valere come titolo esecutivo, essendo la sua efficacia sospesa ex lege fino a quando non sia ripristinata dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere.

2. L'obbligo di motivazione della cartella di pagamento è soddisfatto quando risultano rispettati i contenuti obbligatori minimi previsti dall'art. 25 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 ed il destinatario del provvedimento è informato sugli elementi essenziali che individuano la pretesa creditoria.

3. Ai sensi del combinato disposto degli artt. 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 e dell'art. 14 legge 20 novembre 1982 n. 890, gli atti di natura tributaria che devono essere notificati al contribuente possono esserlo a mezzo di servizio postale a cura degli ufficiali giudiziari, dei messi comunali o direttamente dall'amministrazione finanziaria, senza alcun obbligo di compilazione della relata di notifica sull'originale e sulla copia dell'atto, per cui, dovendosi considerare valida la notifica effettuata con spedizione del documento in plico chiuso tramite raccomandata munita di avviso di ricevimento sottoscritto dal destinatario e senza ulteriori formalità, il destinatario che contesti l'avvenuta esecuzione della notificazione ha l'onere di impugnare l'avviso di ricevimento con querela di falso.

4. Alla luce del combinato disposto degli artt. 160 e 156, terzo comma, c.p.c., la nullità della notificazione non può mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

5. Nonostante il tenore letterale dell'art. 7, comma 2, legge 27 luglio 2000 n. 212 (Statuto del contribuente), non costituisce vizio invalidante dell'atto la mancata individuazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, così come del responsabile del procedimento di emissione e notificazione della conseguente cartella, sia perché l'espressa previsione di nullità dell'omissione è comminata dall'art. 36 n. 4-ter del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248, convertito nella legge 28 febbraio 2007 n. 31, per i soli ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008, sia perché la giurisprudenza amministrativa formatasi sulla base dell'art. 5 legge 7 agosto 1990 n. 241, introdotto con l'art. 21 legge 11 febbraio 2005 n. 15, è costante nel ritenere che la mancata designazione del responsabile del procedimento implica soltanto che dovrà essere considerato responsabile il funzionario preposto all'unità organizzativa competente, tanto più in ragione del tenore dell'art. 21-octies della citata legge n. 241/1990, che esclude l'annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento stesso, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.

**Riferimenti : Normativa:** art. 19, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 artt. 50 e 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602., artt. 12, 25 e 26 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, art. 14 legge 20 novembre 1982 n. 890, art. 7, comma 2, legge 27 luglio 2000 n. 212. art. 19, comma 1, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 artt. 50 e 77 D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602.

**Giurisprudenza:** Cass. SS.UU. Sent. n. 2053 del 31.01.2006, Corte di Cassazione Sent. n. 25158 del 3 ottobre 2007, Cassazione Civile, sentenza n. 2390 del 3 marzo 2000, Sentenza Consiglio Stato, sez. VI, 20 aprile 2006, n. 2188, Sentenza T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 03 luglio 2007, n. 5900, Sentenza T.A.R. Lombardia Milano, sez. I, 20 aprile 2006, n. 1042

**Sentenza n. 30/02/15, depositata il 22/04/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Ferdinando Derriard**

**PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO AUTO – ISCRIZIONE IPOTECARIA – CARTELLA DI PAGAMENTO – AVVISI DI ACCERTAMENTO IRPEF**

Gli atti emessi dall'amministrazione finanziaria e non impugnati nei termini acquisiscono definitività e con essa, in uno con l'esistenza fisica, quell'esistenza giuridica che li rende efficaci e non più annullabili.

Non avendo il contribuente impugnato, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/92, gli atti prodromici, il preavviso di fermo amministrativo di autovettura ne è atto conseguente, determinato dal negligente comportamento del contribuente stesso o di chi per lui.

**Riferimenti :** Art. 21 del D.Lgs. n° 546/92

**Sentenza n. 13/01/15 depositata 19.05.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente GRANERO, relatore ALDEGHERI**

### **SOSPENSIONE PAGAMENTO - PROCURA A PROFESSIONISTA ABILITATO - INSUSSISTENZA**

La richiesta di sospensione di pagamento ha natura amministrativa e non costituisce ricorso giurisdizionale. Ai sensi dell'articolo 36 bis DPR 600/73, se il valore della controversia supera € 2.582,28, è necessario il rilascio di una specifica procura a professionista abilitato.

**Sentenza n. 42/02/15, dep. l'8.7.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Ferdinando Derriard**

- 1. CARTELLA ESATTORIALE PRODROMICA ALL'INTIMAZIONE AL PAGAMENTO - SUPPOSTI VIZI - DEDUCIBILITÀ - CONDIZIONI.**
- 2. INTIMAZIONE DI PAGAMENTO - IMPUGNABILITÀ - CONDIZIONI.**
- 3. CREDITO ERARIALE - CARENZA DI NORMA AD HOC - DURATA DECENNALE - SUSSISTE.**

1. Alla stregua dell'art. 24, comma 2, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, eventuali vizi di una cartella esattoriale non in precedenza ritualmente impugnata possono essere rimessi in discussione, in sede di ricorso contro l'intimazione al pagamento che ad essa ha tenuto dietro, solo per il tramite dell'atto introduttivo.

2. L'intimazione di pagamento non è atto autonomamente impugnabile, rientrando nella fase esecutiva della riscossione, e, quand'anche lo fosse, lo sarebbe esclusivamente per vizi suoi propri in forza dell'art. 19, comma 3, secondo periodo, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546..

3. Ove la legislazione di settore nulla dica in proposito, la prescrizione relativa alla fase di riscossione di un credito tributario, quand'anche non definito attraverso sentenza, è decennale ai sensi dell'art. 2946 c.c.

**Riferimenti: Normativa:** artt. 2946 e 2953 c.c. e 19 segg. D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**Sentenza n. 68/2015, dep. Il 16/11/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente :AZZONI VALDO Relatore : SURINI DIEGO**

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA. -SE IL DEBITO ERARIALE NON SUPERA LA SOGLIA, NON SI PUÒ ASSOGGETTARE L'IMMOBILE AD IPOTECA.**

L'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca sugli immobili se il debito iscritto a ruolo é inferiore ai ventimila euro.

**Riferimenti :** Art. 7 del decreto legge n. 70/2011 così come modificato dal D.L. sulle semplificazioni n. 16/2012.

**Sentenza n. 59/1/15, dep. il 18.09.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

**IVA - CARTELLA DI PAGAMENTO.COMPENSAZIONE CREDITO D'IMPOSTA RICONOSCIUTO DALL'UFFICIO - NECESSITÀ DI DICHIARAZIONE INTEGRATIVA - NON SUSSISTENZA.**

Se l'Ufficio individua e riconosce un credito di imposta e lo comunica al contribuente, non è necessario che quest'ultimo effettui un'ulteriore dichiarazione integrativa per poterlo compensare con modello F24.

**Riferimenti: Normativa:** art. 17, D.P.R. 9 luglio 1997, n. 241.

**Sentenza n. 68/2015, dep. Il 16/11/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente :AZZONI VALDO Relatore : SURINI DIEGO**

**COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI ISCRIZIONE DI IPOTECA. -SE IL DEBITO ERARIALE NON SUPERA LA SOGLIA, NON SI PUÒ ASSOGGETTARE L'IMMOBILE AD IPOTECA.**

L'agente della riscossione non può iscrivere ipoteca sugli immobili se il debito iscritto a ruolo é inferiore ai ventimila euro.

**Riferimenti :** Art. 7 del decreto legge n. 70/2011 così come modificato dal D.L. sulle semplificazioni n. 16/2012.

**Sentenza n. 10/2016 Sez.1, depositata il 28.1.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Alessandra Olessina**

**IRPEF – DETRAZIONI FISCALI**

- 1. CARTELLA DI PAGAMENTO RELATIVA A IRPEF - DETRAZIONI FISCALI EX ART. 1 LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 E ART. 2 D.L. N. 10 FEBBRAIO 2009, N. 5, CONV. NELLA LEGGE 9 APRILE 2009, N. 33 - MANUTENZIONE ORDINARIA - INAMMISSIBILITÀ.**
- 2. CORTE COST. N. 37/2015 - ATTO FORMATO ANTERIORMENTE - NULLITÀ/ILLEGITTIMITÀ - INSUSSISTENZA.**

1. I lavori di miglioramento delle finiture di un bagno, che non comportino modifica degli impianti, non sono riconducibili al concetto di manutenzione straordinaria, bensì a quello di manutenzione ordinaria e pertanto non sono ammesse alla detrazione fiscale prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449, così come il connesso progetto di interior design; conseguentemente anche le spese per i mobili non sono detraibili ex art. 2 del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. nella Legge 9 aprile 2009, n. 33, in quanto ancorate alla sussistenza del beneficio di cui all'art. 1 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2. La sorte degli atti impositivi formati anteriormente alla sentenza n. 37 del 2015 della Corte Costituzionale, sottoscritti da persone al momento con funzioni di capo dell'ufficio, ovvero da funzionari della carriera direttiva appositamente delegati, e dunque da soggetti idonei ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, non è condizionata dalla validità o meno della qualifica dirigenziale attribuita per effetto della censurata disposizione di cui art. 8, 24° comma, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, conv. nella Legge 26 aprile 2012, n. 44.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 1 Legge 27 dicembre 1997, n. 449; art. 2 D.L. 10 febbraio 2009, n. 5, conv. nella Legge 9 aprile 2009, n. 33 – **Giurisprudenza:** Corte cost. n. 37/2015, Cass., Sez. tribut. n. 2800/2015.

**Sentenza n. 6/2016 Sez.1, dep. 04.03.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore SPAMPINATO**

**AVVISO INTIMAZIONE PAGAMENTO AI FINI IRES/IVA/IRAP .AVVISO DI ACCERTAMENTO – INAMMISSIBILITÀ – SUCCESSIVA INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – IMPUGNAZIONE - INAMMISSIBILITÀ**

La dichiarazione di inammissibilità del prodromico avviso di accertamento rende inammissibile l'impugnazione della successiva intimazione di pagamento non impugnata per vizi propri.

**Sentenza n. 20/2016 Sez.2, dep. 1.06.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore TORNATORE**

**RISCOSSIONE - CARTELLA ESATTORIALE – MANCATO PAGAMENTO – PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO DI AUTOVETTURA – GIUDICE TRIBUTARIO - GIURISDIZIONE – SUSSISTENZA – APPELLO – TERMINE PER IMPUGNARE – PERIODO DI SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI – COMPUTO – AVVISO EX ART. 50 CO.2 DPR 602/73 - TEMPESTIVITÀ**

Il fermo amministrativo di beni mobili registrati è atto impugnabile dinanzi al giudice tributario ai sensi dell'art. 86, co.1, lett-e-ter) DPR 602/1973.

Il termine lungo per proporre impugnazione è di sei mesi dalla data di pubblicazione della sentenza, ex art. 38, co.3, D.Lgs 546/1992 che richiama l'art. 327, co.1, codice procedura civile. Al predetto termine vanno aggiunti i giorni, dal 1 al 31 agosto, in cui i termini sono sospesi per la sospensione feriale dei termini.

La notificazione dell'avviso che contiene l'intimazione ad adempiere, ai sensi dell'art. 50, co.2, DPR 602/73, è necessaria se è decorso un anno tra la data della notificazione delle cartelle di pagamento e la data di notificazione dell'avviso di fermo amministrativo.

**Sentenza n. 23.2016 Sez.1, depositata il 11/3/2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Maurizio Letey, Relatore Alessandra Olessina**

**IMPOSTA DI REGISTRO – CARTELLA DI PAGAMENTO SENTENZA DI ACCERTAMENTO SUL QUANTUM DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE – CARTELLA DI PAGAMENTO ECCEDENTE TALE QUANTUM – ILLEGITTIMITÀ PARZIALE.**

La cartella di pagamento - la cui pretesa trae origine da un avviso di liquidazione impugnato dinanzi alla Commissione tributaria provinciale, la quale ha accolto il ricorso accertando una minore pretesa tributaria - deve essere ritenuta legittima per l'ammontare della pretesa tributaria come rideterminata dalla sentenza del Giudice di primo grado.

**Riferimenti: Giurisprudenza: Cass. Civ., nn. 10396/2011 e 15825/2006.**

**Sentenza n. 14/2017 Sez.2, dep. 30.6.2017**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente COTTA, Relatore COLAZINGARI**

**RISCOSSIONE -MODALITA' DI NOTIFICA DELLA CARTELLA ESATTORIALE A MEZZO POSTA**

In tema di riscossione delle imposte, qualora la notifica della cartella di pagamento sia eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte del D.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto da parte del concessionario di raccomandata con avviso di ricevimento, trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 .

**Sentenza n. 55.2016 Sez. 1, dep. il 28.7.2016**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Maurizio Letey, Relatore Maurizio Letey**

**IRPEF – CARTELLA DI PAGAMENTO - COMUNICAZIONE ESITO DEL CONTROLLO AUTOMATIZZATO EX ART. 36 BIS D.P.R. N. 600/1973. TRASMISSIONE TRAMITE SERVIZIO POSTALE CON RACCOMANDATA ORDINARIA. LEGITTIMITÀ.**

Ai sensi dell'art. 2 bis D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito con modificazioni in Legge 2.12.2005, n.248, la comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni dei redditi è effettuata, alternativamente, con mezzi telematici all'intermediario che ha curato la trasmissione della dichiarazione, che a sua volta ha l'onere di portare a conoscenza del contribuente interessato gli esiti della liquidazione, oppure, mediante raccomandata in ogni altro caso.

Ciò posto, la trasmissione del così detto avviso bonario conseguente al controllo automatizzato ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 può essere effettuata con raccomandata ordinaria (busta bianca) con le modalità di cui al regolamento postale approvato con D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 36 bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. Art. 40 D.P.R. 29 maggio 1982, n. 655. Art. 2 bis D.L. 30.9.2005, n. 203, convertito in Legge 2 dicembre 2005, n. 248.

**Giurisprudenza:** Commissione Tributaria regionale della Toscana, sentenza 17.10.2011, n. 69.

**Sentenza n. 34/2017 Sez.2, dep. 1.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore COLAZINGARI**

**RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO NON OPPOSTA – PRESCRIZIONE DEL CREDITO**

La scadenza del termine, pacificamente perentorio, per proporre opposizione a cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale.

**Sentenza n. 35/2017 Sez.2, dep. 1.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

**RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO– NOTIFICA A MEZZO PEC**

A fronte della mera contestazione del ricorrente relativa alla mancata ricezione della cartella, le ricevute di accettazione e consegna della notifica a mezzo pec, pur prive di attestazione di conformità ai rispettivi documenti informatici da cui sono state estratte, hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale laddove non siano state oggetto di formale disconoscimento da parte del ricorrente.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 20/2018 Sez. 2, dep. 12/10/2018 -**  
**Presidente PUNZO, Relatore PUNZO**

1. **Atto amministrativo – provvedimento tributario – Notifica – Concessionario della riscossione – notifica “diretta”**
  2. **Processo tributario – giurisdizione – atti di natura non tributaria – non sussiste giurisdizione delle Commissioni tributarie**
- 
1. E' ammissibile la notifica “diretta” senza intermediario anche ad iniziativa del concessionario della riscossione (che pure non è una pubblica amministrazione) degli atti tributari dallo stesso formati. La CTR dà atto dell'esistenza di diversi orientamenti sorti nella giurisprudenza tributaria di merito, e dell'orientamento della Corte costituzionale (sentenza 23 luglio 2018, n. 175) e della Corte di cassazione, che in epoca recente (con varie pronunce di segno univoco, da ultimo Cass. Civ., Sez. V, ord. n. 17248 del 2017), si sono espresse sull'ammissibilità di tale forma di notifica.
  2. Non sussiste **giurisdizione delle Commissioni tributarie su atti di natura non tributaria** (giurisprudenza pacifica; la CTR richiama Cass. Civ., SU, 13913/2017).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 28/2018 Sez. 2, dep. 26.11. 2018**  
**Presidente COTTA, Relatore COLAZINGARI**

1. **PROCESSO TRIBUTARIO – eccezione di interruzione della prescrizione – termine ultimo per proporla**
  2. **PRESCRIZIONE – prescrizione breve – scadenza del termine di impugnazione – effetti – irretrattabilità del credito tributario e conversione ex art. 2953 c.c.**
  3. **RISCOSSIONE – riscossione coattiva – prescrizione – art. 2953 c.c.**
- 
1. L'eccezione di interruzione della prescrizione, sebbene si discuta se sia eccezione in senso stretto o in senso lato, deve essere sollevata tempestivamente, e cioè nella prima occasione utile (nel caso di specie la CTR ha ritenuto che tale prima occasione utile coincidesse con la costituzione in primo grado dell'Ufficio).
  2. Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via (la CTR richiama Cass. civ, SU, 17 novembre 2016, n. 23397).

3. Ove per i crediti tributari sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (la CTR richiama Cass. civ, SU, 17 novembre 2016, n. 23397).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 29/2018 Sez. 2, dep. 26.11. 2018**  
**Parti: AE Riscossione vs Furfaro Domenico**  
**Presidente COTTA, Relatore COLAZINGARI**

**Massimatore: Diego SPAMPINATO**

**INTITOLAZIONE:**

9. **PROCESSO TRIBUTARIO – eccezione di prescrizione – termine ultimo per proporla**
10. **PRESCRIZIONE – prescrizione breve – scadenza del termine di impugnazione – effetti – irretrattabilità del credito tributario e conversione ex art. 2953 c.c.**
11. **RISCOSSIONE – riscossione coattiva – prescrizione – art. 2953 c.c.**

**MASSIMA:**

6. L'eccezione di interruzione della prescrizione, sebbene si discuta se sia eccezione in senso stretto o in senso lato, deve essere sollevata tempestivamente, e cioè nella prima occasione utile (nel caso di specie la CTR ha ritenuto che tale prima occasione utile coincidesse con la costituzione in primo grado dell'Ufficio).
7. Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via (la CTR richiama Cass. civ, SU, 17 novembre 2016, n. 23397).
8. Ove per i crediti tributari sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (la CTR richiama Cass. civ, SU, 17 novembre 2016, n. 23397).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 29/2018 Sez. 2, dep. 26.11. 2018**  
**Presidente COTTA, Relatore COLAZINGARI**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – eccezione di prescrizione – termine ultimo per proporla**
- 2. PRESCRIZIONE – prescrizione breve – scadenza del termine di impugnazione – effetti – irretrattabilità del credito tributario e conversione ex art. 2953 c.c.**
- 3. RISCOSSIONE – riscossione coattiva – prescrizione – art. 2953 c.c.**

1. L'eccezione di interruzione della prescrizione, sebbene si discuta se sia eccezione in senso stretto o in senso lato, deve essere sollevata tempestivamente, e cioè nella prima occasione utile (nel caso di specie la CTR ha ritenuto che tale prima occasione utile coincidesse con la costituzione in primo grado dell'Ufficio).
2. Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via (la CTR richiama Cass. civ, SU, 17 novembre 2016, n. 23397).
3. Ove per i crediti tributari sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo (la CTR richiama Cass. civ, SU, 17 novembre 2016, n. 23397). Il principio, di carattere generale, secondo cui la scadenza del termine perentorio sancito per opporsi o impugnare un atto di riscossione mediante ruolo, o comunque di riscossione coattiva, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, ma non anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve eventualmente previsto in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c., si applica a tutti gli atti - in ogni modo denominati - di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 89/2018, Sez. I, depositata il 12/12/2018**  
**Presidente Valdo Azzoni; Relatore Alessandra Olessina**

**Cartella di pagamento - Tassa automobilistica- mancata opposizione - conversione termine prescrizione in ordinario - insussistenza.**

La scadenza del termine, perentorio, per proporre opposizione ad una cartella di pagamento, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito, senza determinare anche la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale. (richiama Cass. SS.UU. nn. 23397/2016 e 25790/2009, Cass. civ, sez. trib. nn. 28576/2017 e 20425/2017, CTR Valle d'Aosta n. 34/2017).

## **VARIE**

**Sentenza n. 1/01/15 del 24.11.2014, depositata 05.01.2015**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,  
Presidente ADELGHIERI, relatore SPAMPINATO**

### **ABBATTIMENTO BASE IMPONIBILE CONTRIBUTI PER PRESTAZIONI IN UNA UNICA SOLUZIONE/ABBATTIMENTO DELLA BASE IMPONIBILE PREVISTO PER LE RENDITE PERIODICHE/CUMULABILITÀ/ESCLUSIONE**

Alle somme erogate in un'unica soluzione, in sostituzione di prestazioni periodiche derivanti da forme pensionistiche complementari in esito alla liquidazione coatta amministrativa del fondo pensioni relativo, disposte diversamente da quanto originariamente convenuto e non in seguito a richiesta del beneficiario, non si applicano congiuntamente l'abbattimento della base imponibile del 4% previsto per le prestazioni in forma capitale e l'abbattimento della base imponibile all'87,5% secondo il disposto dell'art. 48-bis, co.1, lett. d), TUIR .

L'abbattimento della base imponibile del 4% in ragione dei contributi versati, previsto per le prestazioni in un'unica soluzione, e l'abbattimento della base imponibile all'87,5%, previsto per le rendite periodiche, costituiscono due distinti regimi di agevolazione fiscale, tra loro non cumulabili.

**Sentenza n. 3/01/15, depositata 05.01.2015**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,  
Presidente ALDEGHERI, relatore PODDA**

### **AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE – DIFETTO**

L'avviso di accertamento, comunque composto nella sua motivazione, dopo l'eliminazione di ogni spazio di contiguità fra le commissioni tributarie e l'amministrazione erariale e dopo l'emanazione dello Statuto dei diritti del contribuente, non può essere qualificato alla stregua di mezzo semplicemente finalizzato a indurre il destinatario ad avvalersi dei rimedi processuali oppositori.

Il legislatore (art. 97 Cost., art 7 L.212/2000, art. 3 L.241/90) ha chiaramente manifestato l'intento di costruire la motivazione non come mera enunciazione di una pretesa soggetta a verifica processuale, ma come ratio di una decisione assunta all'esito di una istruttoria primaria, svolta nella fase procedimentale e finalizzata alla realizzazione di un'azione amministrativa efficiente e congrua; di un'istruttoria che, in vista di tale obiettivo, deve precedere l'emissione dell'atto e di cui l'atto finale deve dare conto.

**Sentenza n. 03.03.15, dep. Il 16.01.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta.  
Presidente Piergiorgio Martinet, Relatore Giuseppe Lanese,**

**II.DD. E I.V.A. – AVVISO DI ACCERTAMENTO- ISTITUTO DELL'INAMMISSIBILITÀ PER MANCANZA DI MOTIVI, EX ART. 18, COMMA 2, LETT. E) E COMMA 4 DEL D.LGS. 546/92. NON CONFIGURABILITÀ.**

Non è configurabile l'istituto dell'inammissibilità per mancanza di motivi quando sono indicate delle poste numeriche e la ragione delle stesse, ma non sono prodotte prove documentali.

**Riferimenti:** Normativa: art. 18, comma 2, lett. e) e comma 4 del D.Lgs 546/92.

**Sentenza n. 4/02/15 depositata 19.01.2015 –  
Commissione Tributaria Regionale di Aosta,  
Presidente LONGARINI, relatore GOSO**

**APPELLO INCIDENTALE – PARTE VITTORIOSA – DOMANDE NON ACCOLTE –  
RIPROPOSIZIONE - IRAP – RATIO -- INSUSSISTENZA**

Nel processo tributario la parte totalmente vittoriosa non è tenuta a riproporre con appello incidentale tutte le domande ed eccezioni non accolte nella sentenza di prima grado.

Tale principio, però, non può essere dilatato al punto di ritenere che la parte vittoriosa non sia neppure onerata a indicare le questioni sulle quali il primo giudice non si era espresso e che essa intenda riproporre in appello.

L'IRAP vuole colpire la ricchezza (in senso lato) prodotta dall'imprenditore, ossia un valore indicativo di attitudine giuridico-economica alla contribuzione IRAP. L'accertamento tributario che non risulta effettivamente inteso a colpire al ricchezza prodotta dall'imprenditore si pone in contrasto con la *ratio* del tributo e con il principio di capacità contributiva sancito dall'art. 53 della Costituzione.

**Sentenza n. 8/03/2015, dep. il 06/02/2015  
Commissione Tributaria Provinciale di Aosta  
Presidente Piergiorgio Martinet, Relatore Gian Carlo Politano**

**FERMO AMMINISTRATIVO**

La Corte di Cassazione, con apposita ordinanza, ha assegnato al Giudice di Pace la competenza esclusiva in termini di fermo amministrativo.

**Riferimenti: Normativa:** art. 3 D. L. 6 gennaio 1986 n.2, L. 7 marzo 1986 n. 60, art. 26 D.P.R. 602/1973, artt. 1 e 6 Legge 27 luglio 2000 n.212, art. 86 D.P.R. 602/1973, D. Lgs. 26 febbraio 1996 n.46 e dal D. Lgs. 26 febbraio 2001 n.46, art. 4 D.M. n.503 del 7 settembre 1998 e artt. 23 e 47 D. Lgs. 546 del 31 dicembre 1992, art. 140 c.p.c. e artt. 3, 23, 53 e 97 Costituzione.

**Giurisprudenza:** Cass. Civ. sez. I sentenza n.2214 del 1 febbraio 2007, e Giudice di pace di Roma sentenza n.23278 del 8 novembre 2007, Cass. n.7080 del 14 aprile 2004, n.24753/2011 e 8704/2011, Cass. Sez. 6 Ordinanza n.21914 del 16 ottobre 2014.

**Sentenza 09/03/2015 dep. 06/02/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

**IRPEF – CARTELLA DI PAGAMENTO-DETRAIBILITÀ DEL 36% EX ART. 1 COMMA 1° LEGGE 449/97**

Ai fini di poter usufruire della detrazione prevista dall'art. 1° comma 1° Legge 449/97 preventivamente l'istante deve effettuare la comunicazione al Centro Operativo di Pescara prima di effettuare i lavori. L'art. 7 comma 1° D.L. 70/2011 ha abrogato l'obbligo della preventiva comunicazione all'Agenzia delle Entrate. La modifica della norma consente l'applicazione del "*favor rei*" limitatamente alla sanzione.

**Riferimenti:** legge 449/97 – D.L. 70/2011

**Sentenza N. 12/03/15 depositata il 18/02/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

**OGGETTO: IRPEF – IVA- IRAP – AVVISO DI ACCERTAMENTO AG. ENTRATE**

Il preteso assoggettamento a tassazione di maggiori ricavi in capo ai soci di società in accomandita semplice sulla base di fatture dagli stessi contestate come false, trova valido fondamento di rigetto nella sentenza che ha respinto la domanda giudiziale promossa dall'Inps per recuperare le somme dovute a titolo di contributo sugli asseriti e vari maggiori ricavi. Il Giudice del lavoro aveva infatti deciso che "nulla era dovuto da parte della società all'INPS" risultando provato che la società "non ha dichiarato nulla di meno rispetto al reddito effettivamente percepito".

**Sentenza 10/03/15 dep. 18/02/2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Piergiorgio Martinet**

**IRPEF – IVA AVVISO DI ACCERTAMENTO**

La presenza di difformità, non solo formali ma anche sostanziali, tra le fatture attive del ricorrente e le passive dei destinatari delle stesse in punto numerazione, data di emissione, forma, ed esposti, rendono inattendibili le scritture contabili del ricorrente e giustificano ex art.32/1° comma n. 7 D.P.R. N 600/1973 e 51/2° comma N. 7 DPR 633/72 e successive modifiche, la richiesta da parte dell’Agenzia delle Entrate, agli Istituti di credito, di copia dei conti bancari del ricorrente dal cui esame sono emerse violazioni nella determinazione dell’IRPEF e dell’IVA ed assenza della prova ex art. 2697 C.C.

**RIFERIMENTI:** Cass. 26428/2010 - Cass. 13814/2005 – Art. 32 D.P.R. 600/1973 - Art. 51/2° comma D.P.R. 633/72

**Sentenza n. 15/1/2015, dep. 27.3.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

#### **MISURE CAUTELARI - SEQUESTRO CONSERVATIVO.**

Ai sensi dell’art. 22 d.lgs. 18 dicembre 1997 n. 472, per concedere il sequestro conservativo, posta la gravità delle violazioni accertate, è sufficiente che esista il pericolo dell’incapienza dei beni del debitore, ossia l’insufficienza del patrimonio del debitore a garantire il credito dell’Erario, ovvero la maggiore difficoltà od incertezza nell’esazione coattiva del medesimo.

**Riferimenti : Normativa:** art. 22 D. Lgs. 18 dicembre 1997 n. 472.

**Sentenza n. 20/1/2015, dep. il 13.4.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

#### **AVVISO DI ACCERTAMENTO. STUDI DI SETTORE- POSSIBILITÀ PER IL CONTRIBUENTE DI UTILIZZARE ANCHE PROVE INDIRETTE AI FINI DELL’INAPPLICABILITÀ DEGLI STUDI DI SETTORE.**

L’Amministrazione finanziaria può ricorrere alla determinazione induttiva del reddito imponibile, anche fuori dai casi previsti dall’articolo 39 del Dpr 600/1973, quando sia riscontrabile una grave e ingiustificabile incongruenza fra i componenti positivi dichiarati e quelli desumibili dall’attività svolta o dagli studi di settore, anche alla luce di una sequenza di esercizi nei quali si registrano come risultati costanti perdite.

La circostanza che le scritture contabili siano state regolarmente tenute non costituisce causa ostativa all’accertamento.

Il contribuente ha sempre il diritto di addurre prova contraria (diretta o indiretta) alle argomentazioni formulate dall’Amministrazione Finanziaria.

Qualora le giustificazioni fornite dal contribuente per motivare uno "scostamento" rispetto ai valori calcolati in base agli studi di settore non trovino ascolto nella fase del contraddittorio, lo stesso avrà la possibilità di riproporle in sede di giudizio.

Il contribuente potrà dimostrare l'infondatezza delle argomentazioni della Amministrazione finanziaria, fornendo una prova diretta su specifiche circostanze extracontabili poste alla base delle prove presuntive che hanno motivato l'accertamento.

Qualora non sia in grado di produrre una prova diretta per confutare la tesi dell'Ufficio, dovrà essere in grado di fornire deduzioni logiche capaci di minare l'attendibilità delle argomentazioni formulate in sede di avviso di accertamento.

**Riferimenti : Normativa:** Art. 39, primo comma, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973;

**Giurisprudenza:** Sentenza Corte di Cassazione Sentenza n. 24448 del 30 ottobre 2013 Sez. V civ.

**Sentenza n. 8/02/15, depositata 13./04/2015**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta, sezione 2<sup>a</sup>**

**Presidente LONGARINI, relatore LONGARINI**

#### **ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE/FISCALITÀ DI VANTAGGIO/PERDITA QUALIFICA ENTE NON COMMERCIALE/PRINCIPIO DI DEMOCRATICITÀ/REGISTRO ASD CONI/FINALITÀ**

La violazione del principio di democraticità presuppone una indagine di tipo qualitativo, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. La scarsa partecipazione numerica ai momenti assembleari e la convocazione verbale dell'assemblea non può essere utilizzata quale scorciatoia dagli uffici finanziari per disconoscere i benefici fiscali delle ASD, in quanto non hanno alcun presupposto giuridico nell'ambito delle norme tributarie di settore.

L'eventuale violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del TUIR quali la detassazione dei corrispettivi specifici, ma non comporta in alcun modo, come pretende l'Amministrazione Finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale.

L'istituzione del registro delle ASD è finalizzata ad attivare uno scambio di dati e notizie tra il CONI e l'Agenzia delle Entrate al fine di certificare il fine sportivo per le associazioni e società sportive di cui alla legge 289/02. L'iscrizione al registro CONI, che avviene in per via telematica, consente di godere dello status di associazione sportiva e di fruire delle agevolazioni fiscali e di quelle previste dalla legge 398/91.

**Sentenza n. 9/01/15 del 27.04.2015, depositata 11.05.2015**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**

**Presidente GRANERO, relatore SPAMPINATO**

#### **APPELLO – EFFETTO DEVOLUTIVO - INSUSSISTENZA**

L'effetto devolutivo dell'appello è potenziale ma non automatico: il giudice di appello deve esaminare solo le questioni che le parti hanno devoluto.

Non sussiste l'effetto devolutivo allorché la parte non ripropone in sede di appello i motivi del ricorso in primo grado, focalizzando l'attenzione su un presunto errore del giudice di prime cure nell'aver ritenuto la tardività del ricorso

**Sentenza n. 32/1/15, dep. il 29.04.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

- 1. CONTRIBUTO UNIFICATO PER CONTROVERSIE RIGUARDANTI MISURE CAUTELARI - PROPORZIONE CON TRIBUTO SOTTESO A RICHIESTA MISURE CAUTELARI - SUSSISTENZA.**
- 2. SANZIONI PER RITARDATO / MANCATO PAGAMENTO CONTRIBUTO UNIFICATO - PROPORZIONE CON GIORNI DI RITARDO - SUSSISTENZA.**
- 3. CONTRIBUTO UNIFICATO PER CONTROVERSIE RIGUARDANTI MISURE CAUTELARI - DUPLICAZIONE RISPETTO ALLA CONTROVERSIA PER TRIBUTO SOTTESO A RICHIESTA MISURE CAUTELARI - NON SUSSISTENZA.**

1. In caso di controversia sulla richiesta di iscrizione ipotecaria, il valore di lite sul quale calcolare il contributo unificato corrisponde all'importo del tributo sotteso alla richiesta della predetta misura cautelare.

2. L'entità della sanzione per ritardato o mancato pagamento del contributo unificato è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del contributo stesso a seguito di invito dell'organo di giustizia tributaria.

3. Il contributo unificato è dovuto per ciascuna controversia e per ciascun grado di giudizio. La lite intentata sulla richiesta di misure cautelari costituisce autonomo presupposto per l'applicazione del contributo unificato, indipendente dall'eventuale controversia relativa al tributo sotteso alle misure cautelari.

**Riferimenti: Normativa:** art. 9, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 13, comma 6-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - art. 12, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

**Sentenza n. 10/01/15 depositata 11.05.2015**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente LONGARINI, relatore PODDA**

**ACCERTAMENTO - CAPACITÀ CONTRIBUTIVA – PRESUNZIONE LEGALE – ACCERTAMENTO SINTETICO – ONERE DELLA PROVA**

La disponibilità in Italia o all'estero di autoveicoli, imbarcazioni, residenza principali e secondarie costituisce una presunzione di capacità contributiva legale ai sensi dell'articolo 2728 cc in quanto è la stessa legge che impone di ritenere conseguente al fatto certo di tale disponibilità la esistenza di una capacità contributiva.

E' legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, restando a carico del contribuente l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore. Invero, l'accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta e, più in generale, che il reddito presunto non esista o esista in misura inferiore.

Compito del Giudice tributario è quello di valutare la prova che il contribuente offre in ordine alla provenienza non reddituale (e, quindi, non imponibile) delle somme necessarie per mantenere il possesso di autovetture e di imbarcazione, indici di capacità contributiva.

**Sentenza n. 11/01/15 del 31.03.2015, depositata 11.05.2015**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,  
Presidente LONGARINI, relatore PODDA**

**QUERELA DI FALSO – SOSPENSIONE NECESSARIA – INSUSSISTENZA – DECADENZA  
AZIONE AMMINISTRATIVA – PRESCRIZIONE PRETESA ERARIALE – FATTO PENALMENTE  
RILEVANTE – INTERRUZIONE PRESCRIZIONE – RESPONSABILITÀ SOLIDALE**

La querela di falso è una domanda giudiziale che viene rivolta ai sensi dell'articolo 221 codice procedura civile al Tribunale, al fine di accertare la falsità di un documento che la controparte vuole utilizzare in un determinato processo. Nel caso specie non sussiste né l'obbligo né l'opportunità della sospensione del processo, essendo nella fattispecie il giudice tributario chiamato a pronunciarsi in ordine all'esistenza del vincolo di solidarietà di <CHIQUITA Italia SpA> con <SOCOBA SrL> al fine dei pagamenti dei dazi doganali per importazioni di banane, mentre il giudizio per querela di falso è stato avviato da <SOCOBA SrL> al fine di verificare la sussistenza dell'evasione conseguente al pagamento del dazio in misura ridotta grazie all'utilizzo dei certificati falsi. In base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia della CEE, il termine triennale (di cui al terzo comma dell'art. 84 DPR 73/73 e comma 4 dell'art. 221 codice doganale: 3 anni dalla data in cui è sorta l'obbligazione doganale) è termine di prescrizione e non di decadenza. Qualora debbesi applicare una norma comunitaria prevalente su quella nazionale, il termine decadenziale di cui all'articolo 11 D.Lgs 374/90 non trova applicazione allorché l'attività svolta dall'istante ha concretizzato un fatto penalmente rilevante. Il fatto penalmente rilevante interrompe il termine di prescrizione triennale.

Nei casi in cui le violazioni tributarie siano state commesse dal rappresentante legale della e abbiano inciso sulla determinazione o sul pagamento del tributo, la società stessa è obbligata al pagamento dei tributi evasi in qualità di responsabile in solido dell'obbligazione tributaria.

**Sentenza n. 12/02/15 depositata 19.05.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta, sezione 2**  
**Presidente LONGARINI, relatore LONGARINI**

**PROCESSO VERBALE CONSTATAZIONE GDF – ACCERTAMENTO PER RELATIONEM –  
REQUISITI - SOTTOFATTURAZIONE**

Il processo verbale di constatazione è un atto di documentazione che "fa prova fino a querela di falso" limitatamente, però, alle dichiarazioni rese e ai fatti compiuti in presenza dei verbalizzanti. Esso non è autonomamente impugnabile avanti alle commissioni tributarie, in quanto atto "endo - procedimentale", inidoneo a produrre immediati effetti nella sfera giuridica del verbalizzato; eventuali vizi del verbale possono essere fatti valere in sede di ricorso avverso l'avviso di accertamento che su di esso si fonda, sotto il profilo dell'invalidità derivata

Qualora l'atto conclusivo della verifica fiscale sia chiaro e esaurientemente illustrativo di tutti i passaggi logici utilizzati dall'ufficio per la rettifica, e lo stesso processo verbale sia stato messo a disposizione del contribuente nei cui confronti viene emesso l'avviso di accertamento, appare effettivamente difficile negare validità all'atto impositivo che rinvii "per relationem" al processo verbale di constatazione

Ai sensi dell'art. 39 DPR 600/73, vi è sottofatturazione qualora sia stata accertata discrasia tra i prezzi delle auto fatturate ed inseriti nei contratti di vendita ed i prezzi delle auto dichiarati nei relativi contratti di finanziamento

**Sentenza n. 14/02/15, depositata 22.05.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente LONGARINI, relatore NAPOLI**

**PROCESSO PENALE E PROCESSO TRIBUTARIO – UTILIZZAZIONE ELEMENTI ACQUISITI IN  
SEDE PENALE NEL PROCESSO TRIBUTARIO – AVVISO DI ACCERTAMENTO – MOTIVAZIONE  
PER RELATIONEM – SUSSISTENZA – SPESE DI RAPPRESENTANZA – SIGNIFICATO –  
REDDITO D'IMPRESA – ONERE DELLA PROVA**

Fermi i principi di autonomia e di separatezza tra il processo penale e il processo tributario, il giudice tributario può procedere ad un'autonoma valutazione, secondo le regole proprie di distribuzione dell'onere della prova nel giudizio tributario, degli elementi probatori acquisiti in sede penale, attribuendo valenza probatoria alle sentenze penali di condanna o assoluzione, che potranno influire sulla determinazione del giudice tributario quali elementi di giudizio valorizzabili nel quadro del suo libero apprezzamento dei dati a disposizione.

L'obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per *relationem*, ovvero mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che quest'ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale.

Le spese di rappresentanza assolvono a una funzione di promozione e consolidamento degli affari dell'impresa e ricomprendono tutte le iniziative volte a diffondere e/o

consolidare l'immagine dell'impresa, ad accrescerne l'apprezzamento presso il pubblico, senza una diretta correlazione con i ricavi.

Rientrano tra le spese di rappresentanza anche i costi per alberghi, ristoranti e omaggi di cui hanno beneficiato i clienti della società.

Nell'accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo alla determinazione del reddito d'impresa, l'onere della prova dei presupposti dei costi ed oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito d'impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttive di ricavi, incombe al contribuente.

**Sentenza n. 15/02/15 depositata 29.05.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente LONGARINI, relatore GOSO**

#### **AVVISO DI ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE PER RELATIONEM - MANCATA ALLEGAZIONE DOCUMENTI - NULLITÀ INSUSSISTENZA**

Non è nullo l'avviso di accertamento che, non limitandosi ad un mero rinvio al processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza, si fonda su un'autonoma e compiuta motivazione atta a rendere conto degli elementi essenziali della pretesa tributaria.

La mancata allegazione degli elementi documentali acquisiti nel corso dell'attività di controllo non costituisce di per sé circostanza atta ad inficiare la legittimità dell'avviso di accertamento, qualora tale atto ne riproduca il contenuto essenziale.

**Sentenza n. 39/02/15, dep. il 10.6.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Valdo Azzoni, Relatore Maurizio Letey**

#### **PROCESSO TRIBUTARIO SOSPESO PER FALLIMENTO DELLA SOCIETÀ RICORRENTE. ISTANZA DI RIASSUNZIONE DEL GIUDIZIO DA PARTE DELL'EX LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETÀ DICHIARATA FALLITA. INAMMISSIBILITÀ.**

Nell'ambito della procedura fallimentare il curatore è l'unico soggetto abilitato alla proposizione di un ricorso innanzi alle Commissioni Tributarie, giacché il soggetto fallito, nel caso di società il rappresentante legale, a seguito della declaratoria di fallimento, perde la capacità processuale che l'art. 43 della Legge Fallimentare conferisce al curatore, il quale, per tale ragione, subentra nella posizione del fallito. Al soggetto dichiarato fallito residuano solo specifici e limitati poteri espressamente previsti dalla Legge Fallimentare.

E', pertanto, inammissibile l'istanza di riassunzione del giudizio, sospeso a seguito della declaratoria di fallimento, presentata dall'ex legale rappresentante della società fallita.

Ne consegue che, ove il curatore non si sia attivato per la riassunzione, il processo si estingue per inattività delle parti, ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. n. 546/1992, che è dichiarata dal Presidente della sezione con decreto o dalla Commissione con sentenza, determinando, con riguardo al giudizio tributario, la definitività del provvedimento impugnato che ne costituiva l'oggetto.

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 42 e 43 Legge Fallimentare di cui al R.D. 16.3.1942 n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni. Artt. 43 e 45 D.Lgs. 31.12.1992, n. 546.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione, Sez. V., sentenze 27 luglio 2005, n. 15369 e 27 febbraio 2007, n. 11572.

**Sentenza n. 16/2/15 depositata il 06/7/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente Aldegheri, relatore Napoli**

#### **OMESSO AUTOFATTURAZIONE CONSORZIATI - ANNULLAMENTO CON RINVIO DALLA CORTE DI CASSAZIONE –RIBALTAMENTO SUI CONSORZIATI DELLE OPERAZIONI ECONOMICHE**

Data la natura di giudizio ad istruttoria chiusa del giudizio di rinvio al giudice d'appello per cassazione della sentenza d'appello c.d. "in ascesa" (Corte di Cassazione, sent. 17 gennaio 2014 n. 900), il giudice del rinvio incontra, da un lato, il limite che deriva dal principio di diritto fissato dalla sentenza di rinvio da parte della Corte di Cassazione, e dall'altro l'oggetto della sua attività resta delimitato dall'atto di appello su cui si è pronunciata la sentenza di secondo grado ormai cassata (Commissione tributaria regionale per il Lazio, sent. n. 606/2014).

Il Collegio condivide quell'orientamento della Cassazione (cfr. la sentenza n. 24014 del 23 ottobre 2013 che richiama principi già in precedenza espressi, ad es. in Cass. n. 13209/09), in base al quale la pacifica natura di ente non a fini di lucro rivestita dal Consorzio Manital non esclude che esso possa svolgere un'attività intrinsecamente commerciale, pur senza perseguire la realizzazione di profitti in proprio, limitandosi la specifica organizzazione consortile a garantire alle imprese aderenti il procacciamento di commesse alle migliori condizioni di mercato (cfr., altresì, l'ordinanza di rimessione alle Sezioni Unite n. 946/2015).

**Sentenza n. 18/01/15 depositata 06.07.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente ALDEGHERI, relatore NAPOLI**

#### **ACCERTAMENTO IRPEF - RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE– VALENZA INDIZIARIA DELL'ATTIVITA' ANTI-ECONOMICA**

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è *ex lege* determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in se' considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Il contribuente, però, ha l'onere di provare puntualmente la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in questione.

La circostanza che un'impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione a meno che il contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass. civ. sent. n. 21536 del 2007, n. 24436/2008, n. 417/2008 e n. 418/2008).

**Sentenza n. 43/1/2015, dep. il 9.7.2015**

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**IMPOSTA DI REGISTRO - INTERESSE AD AGIRE DEL CONDEBITORE SOLIDALE IN CASO DI AVVENUTO PAGAMENTO DELL'IMPOSTA DA PARTE DI ALTRO CONDEBITORE. INAMMISSIBILITÀ.**

Ai sensi dell'art. 1306 c.c. il condebitore solidale dell'imposta può invocare il giudicato favorevole, formatosi fra un altro condebitore e l'amministrazione finanziaria, solo in via di eccezione per contrastare la pretesa di pagamento del maggior tributo, ma non anche in via di azione per la ripetizione di quanto già pagato.

Si esclude, dunque, la ripetibilità di quanto già versato, per cui l'onere economico dell'imposta finisce per gravare *in toto* sul contribuente che ha adempiuto all'obbligazione. L'articolo 100 c.p.c. richiede che chi propone la domanda debba poter conseguire un risultato concretamente utile e giuridicamente apprezzabile.

L'assenza di interesse ad agire è rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda al fine di evitare un'inutile attività processuale.

Pertanto allorché le imposte liquidate nell'avviso impugnato siano già state pagate da un coobbligato solidale e definitivamente incassate dall'Erario, un'eventuale sentenza favorevole nel giudizio tributario proposto da altro coobbligato non avrebbe alcun effetto e non gioverebbe in alcun modo a quest'ultimo, con conseguente valutazione di mancanza di interesse ad agire.

Tale ragionamento rimane valido anche nel caso in cui il debitore solidale che ha pagato l'imposta volesse intraprendere azione di regresso nei confronti del condebitore, ricorrente, poichè quest'ultimo, resistendo nel giudizio civile, potrebbe opporre che il pagamento dell'intera imposta (così come richiesta dall'Amministrazione Finanziaria), è stato effettuato erroneamente, questione sulla quale il giudice civile potrebbe decidere in via incidentale, al solo fine della soluzione dell'azione di regresso intrapresa dal condebitore inerte.

**Riferimenti :** Normativa: Art. 1292 c.c. 1306 c.c. e 100 c.p.c.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione Sentenze N. 6918/2013, N. 1111/2013, N. 16332/2005 N.1589/2006, N.18025/2004 e N. 7783/2003).

**Sentenza n. 44/1/2015, dep. il 9.7.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**IRPEF, ADDIZIONALE REGIONALE, IRAP, IVA E CONTRIBUTI INPS - ANNULLAMENTO AVVISO DI ACCERTAMENTO. MOTIVAZIONE PER RELATIONEM CON ALTRO ATTO NON PRODOTTO.**

Laddove l'Amministrazione costituita in giudizio non produca l'unico atto presupposto che ha dato origine all'avviso di accertamento, attraverso il quale si possa integrare la motivazione del provvedimento per consentire al giudice di verificare, anche a beneficio del contribuente, i presupposti concreti, le ragioni sostanziali e gli elementi di fatto posti a fondamento della pretesa erariale, non potrà che conseguire una dichiarazione di nullità. Trattandosi infatti di motivazione nella quale si riporta la dichiarazione di una persona che, per mancanza dell'atto integrale dalla quale è stata tratta, non può essere né contestualizzata, né concretamente contestata, il Giudice Tributario non potrà ritenere esistenti, per farne discendere gli effetti giuridici loro propri, fatti che non risultano provati.

L'avviso di accertamento è infatti da considerarsi nullo quando è inidoneo a svolgere la sua funzione dichiarativa e partecipativa degli elementi essenziali assunti a sostegno della pretesa, con conseguente pregiudizio delle esigenze di controllo della legalità del procedimento e di tutela delle posizioni giuridiche soggettive incise.

**Riferimenti : Normativa:** Art. 32 del D.P.R. 600/73

**Sentenza n. 45/1/2015, dep. il 9.7.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO.-REDDITO DI IMPRESA - COSTI E ONERI**

In caso di accertamento induttivo, l'Ufficio deve tener conto anche delle componenti negative di reddito, dato che, diversamente, si assoggetterebbe a imposta il profitto lordo, anziché quello netto, in violazione dell'articolo 53 della Costituzione.

Neppure è di ostacolo a tale interpretazione l'articolo 109 del Tuir, in base al quale i costi sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui risultano imputati al conto economico, atteso che la Cassazione ha ripetutamente statuito che la norma non è applicabile in caso di rettifica induttiva, nella quale alla ricostruzione dei ricavi deve corrispondere un'incidenza percentuale dei costi.

La stessa Agenzia, con la circolare 32/E/2006, paragrafo 5.5, ha avuto modo di affermare che, in caso di ricostruzione del reddito sulla base del metodo di accertamento induttivo, l'Ufficio non può non tenere conto, soprattutto in assenza di documentazione certa, di un'incidenza percentuale di costi presunti a fronte dei maggiori ricavi accertati.

Si tratta, infatti, di una tipologia di accertamento che, a fronte di un maggiore reddito accertato, presuppone necessariamente l'esistenza di un costo cui corrisponde l'investimento che ha generato il ricavo.

Diversamente, infatti, sempre secondo la stessa Amministrazione Finanziaria, si lederebbe il principio di capacità contributiva sancito dalla Costituzione.

Se è quindi possibile dedurre una spesa in percentuale sul ricavo e in via del tutto presuntiva, ancor più sarà ammissibile riconoscere costi sostenuti per la produzione dei redditi, allorché si tratti di costi che, secondo l'id quod plerumque accidit, sono stati sicuramente sostenuti, come quelli per il pagamento di pedaggi autostradali, se l'attività esercitata dall'impresa è quella di autotrasporti e i maggiori ricavi accertati sono relativi a viaggi di lunga percorrenza effettuati da automezzi dell'impresa in Italia, Francia e Spagna.

**Riferimenti : Normativa:** 39 comma 1 del DPR 600/1973 e art. 109 D.P.R. 917/1986.

**Giurisprudenza:** Corte di Cassazione Sentenze 1166/2012, 3995/2009, 28028/2008, 640/ 2001 e 3317/1996.

**Prassi:** Circolare Agenzia delle Entrate 32/E/2006.

**Sentenza n. 20/01/2015 depositata il 16/07/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente ALDEGHERI relatore ALDEGHERI**

#### **AVVISO DI ACCERTAMENTO - CONTRADDITTORIO EX ART. 12 DELLA L. 212/2000 - ATTIVITA' AGRICOLA - SOTTOSCRIZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO**

L'accertamento è scaturito da un processo verbale derivante da un controllo sulla documentazione pervenuta agli uffici finanziari e non da un accertamento in senso stretto operato in sede di ispezioni e verifiche fiscali dell'Agenzia nei locali destinati all'esercizio dell'attività del contribuente. L'attività accertativa dell'ufficio è riconducibile ad inviti e richieste di trasmissione all'Agenzia ai sensi del DPR 600/73 e DPR n. 633/72. Deve pertanto riconoscersi non leso il diritto del contribuente così come previsto dall'art. 12 L. 212/2000. L'Agenzia delle Entrate contesta il riconoscimento dell'attività agricola non essendo stato prodotto il certificato IAP. Trattandosi di agevolazione l'onere della prova incombe al contribuente, il quale non ha prodotto elementi atti a provare le percentuali e i rapporti richiesti per beneficiare dell'agevolazione richiesta.

In merito alle contestazioni ex art. 42 del DPR 600/1973 si evidenzia che il firmatario degli avvisi di accertamento risultava capo-ufficio con qualifica di dirigente. Deve comunque valutarsi il principio di conservazione degli atti amministrativi considerando la legittimità dell'atto in quanto riferibile chiaramente all'ufficio che lo ha emanato. Va pertanto respinta l'eccezione mossa dal contribuente sul punto.

**Sentenza n. 22/1/15 del 6/7/15, deposita 22.07.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente GRANERO, relatore TORNATORE**

## **ISTANZA DI RIMBORSO ICI – POTESTA' REGOLAMENTARE DELL'ENTE LOCALE LATITUDINE DI TALE POTESTA' E RAPPORTO CON LA FONTE NORMATIVA PRIMARIA**

In relazione alla disciplina dell'I.C.I., la potestà regolamentare comunale trova fondamento nell'art. 52 comma 1 del d.lgs. n. 446/1997, a norma del quale all'ente locale viene attribuita una potestà regolamentare di carattere generale in ordine agli aspetti relativi alle proprie entrate, anche tributarie; l'unico limite è costituito dalla *“individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi”*, aspetti che vengono disciplinati soltanto dalla normativa primaria.

La giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 6012/2003) ha ritenuto il regolamento comunale integrativo delle norme primarie, come tale suscettibile, sempre salvo il limite sopra indicato, a regolare gli aspetti non espressamente considerati dalla disciplina di rango legislativo.

Nella fattispecie oggetto del giudizio, la norma regolamentare subordina il riconoscimento della riduzione d'imposta per inagibilità dell'immobile alla presentazione della documentazione comprovante tale stato; siffatta norma è suscettibile di integrare la disciplina legislativa di rango primario senza porsi in contrasto con quest'ultima, atteso che la materia degli effetti della riduzione d'imposta non incide sugli ambiti espressamente esclusi dalla potestà regolamentare dell'ente locale ex art. 52 comma 1 del d.lgs. n. 446/1997.

**Sentenza n. 26/01/2015 depositata il 02.09.2015**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**

**Presidente ALDEGHERI relatore NAPOLI**

## **ACCERTAMENTO IRPEF-IVA - EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – PROFILI PROBATORI EFFICACIA DELLE PROVE ACQUISITE IN SEDE PENALE**

La vigente normativa in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consente all'Ufficio di procedere alla rettifica degli elementi indicati nella dichiarazione, attraverso le ispezioni effettuate nei confronti di altri contribuenti, ma impone la prova di una relazione certa e diretta tra gli elementi ricavati dalle predette ispezioni e le dichiarazioni del contribuente.

Nel processo tributario il giudice può legittimamente fondare il proprio convincimento sulle prove acquisite nel processo penale, anche nel caso in cui esso sia stato definito con una pronuncia priva di efficacia di giudicato penale, purché proceda ad un'autonoma valutazione secondo le regole della ripartizione dell'onere della prova del giudizio tributario.

Alla luce del complessivo contesto indiziario, nell'esercizio del proprio libero convincimento il Collegio non ritiene raggiunto un sufficiente grado di idoneità probatoria, pur presuntiva, nel senso di ritenere che le fatture in discussione siano inficiate da fittizietà anche tenendo conto del riparto in materia dell'onus probandi.

**Sentenza n. 24/02/2015 depositata il 04/08/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, relatore Goso**

**RIDETERMINAZIONE DEI RICAVI A FRONTE DI MAGGIORE PERCENTUALE DI RICARICO  
APPLICATA AL VALORE DELLE MERCI VENDUTE – OMESSO CONTRADDITTORIO  
ENDOPROCEDIMENTALE - EFFETTI**

Il principio del contraddittorio endoprocedimentale deve essere attualmente considerato alla stregua di regola generale che opera anche nella materia tributaria, siccome espressione dei principi di derivazione costituzionale, inerenti alla collaborazione tra amministrazione e contribuente, e al diritto di difesa di quest'ultimo, nonché quale strumento inteso al migliore e più efficace esercizio della potestà impositiva, con potenziali benefici anche in termini di deflazione del contenzioso.

Ne consegue che, in linea di principio, deve ritenersi illegittimo e passibile di annullamento giurisdizionale, anche in assenza di espressa previsione normativa, l'avviso di accertamento frutto di operazioni di controllo compiute senza la partecipazione attiva del contribuente ovvero senza consentire un'interlocuzione anticipata di quest'ultimo con l'ufficio finanziario.

Tanto precisato, ritiene comunque la Commissione che il principio del contraddittorio debba essere applicato secondo canoni non formalistici che implicano la dequotazione del relativo vizio invalidante nei casi in cui il contribuente, pur non coinvolto nel procedimento sfociato nell'emissione dell'avviso di accertamento, abbia comunque potuto interloquire con l'amministrazione finanziaria e allegare gli elementi che ritiene utili a confutare le pretese.

**Sentenza n. 29/02/2015 depositata il 12/10/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente Longarini, relatore Napoli**

**ACCERTAMENTO -RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI STUDI DI  
SETTORE- VALENZA INDIZIARIA DELL'ATTIVITA' ANTI-ECONOMICA**

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli "standards" in se' considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Il contribuente, però, ha l'onere di provare puntualmente la sussistenza di condizioni che giustificano l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli "standards" o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in questione.

La circostanza che un'impresa commerciale dichiari, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite costituisce una condotta commerciale anomala, di per sè sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione a meno che il

contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass. civ. sent. n. 21536 del 2007, n. 24436/2008, n. 417/2008 e n. 418/2008).

**Sentenza n. 30/01/2015 depositata il 20/10/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente – relatore Longarini**

**PROCESSO TRIBUTARIO E DIVIETO DI PROVA TESTIMONIALE; DEDUZIONE DI COSTI AI FINI DELLE IMPOSTE DIRETTE E INDIRETTE - ONERE DELLA PROVA NEL CASO DI CONTESTAZIONE DI EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI.**

Nel processo tributario il divieto di prova testimoniale posto dall'art. 7 comma 4 del D. lgs. n. 546/1992 si riferisce alla prova testimoniale quale prova da assumere con le garanzie del contraddittorio e non implica, pertanto, l'impossibilità di utilizzare ai fini della decisione le dichiarazioni che gli organi dell'amministrazione sono autorizzati a richiedere anche ai privati nella fase di accertamento. Qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni di IVA e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi anche presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assoluta assenza di corrispondente prestazione, è onere del contribuente - che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'IVA, correlativamente indicata - fornire prova dell'effettiva esistenza delle operazioni.

**Sentenza n. 32/01/2015 depositata il 3/11/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, relatore Lotti**

**IRROGAZIONE DI SANZIONI AMMINISTRATIVE- -CONTRADDITTORIO PROCEDIMENTALE**

La fruibilità della specifica disciplina di garanzia del contribuente sottoposto a accessi, ispezioni e verifiche è da negarsi in riferimento al procedimento di comminazione delle sanzioni amministrative tributarie in quanto il procedimento speciale di contestazione dettato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 472/1997 esula totalmente dal disposto di cui all'articolo 12 comma 7 dello "Statuto dei diritti del contribuente". Peraltro, il procedimento irrogativo delle sanzioni amministrative prevede garanzie analoghe a quelle previste dallo Statuto, in quanto si dispone che se non addivengono a definizione agevolata il trasgressore e i soggetti obbligati possono, entro sessanta giorni, produrre deduzioni difensive.

**Sentenza n. 33/01/15 del 02.11.2015, depositata 03.11.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente LONGARINI, relatore LONGARINI**

**LITE - APPELLO – TERMINI - DECADENZA**

Nel processo tributario si ha un termine d'impugnativa breve, di sessanta giorni, che decorre ex art. 51, comma 1, dalla notifica della sentenza e un termine di impugnativa lungo di sette mesi e 16 giorni che decorre, ex art. 327, comma 1, codice procedura civile, dalla sua pubblicazione, coincidente con il deposito nella segreteria, indipendentemente dalla notificazione.

Al pari del termine breve, anche quello lungo è soggetto alla regola della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale, tra il primo agosto e il 15 settembre di ogni anno.

Ove il gravame, in difetto di notifica della sentenza impugnata, venga interposto oltre il termine semestrale deve ritenersi intempestivo né interviene sanatoria in costanza di costituzione di parte appellata non discutendosi di ipotesi di vocativo in ius, ma in ipotesi di decadenza per inosservanza del termine perentorio di impugnazione

**Sentenza n. 34/01/2015 depositata il 6/11/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente Longarini, relatore Napoli**  
**Oggetto: emissione di fatture per operazioni inesistenti**

#### **ACCERTAMENTO IVA - EMISSIONE DI FATTURE PER OPERAZIONI INESISTENTI – RIPARTO DELL'ONERE PROBATORIO**

Qualora l'Amministrazione contesti indebite detrazioni IVA e deduzioni di costi fatturati, fornendo elementi, anche semplicemente presuntivi, purché oggettivi, atti ad asseverare l'emissione di fatture in assenza di corrispondente prestazione, grava sul contribuente - che rivendichi la legittimità della deduzione degli esborsi fatturati e quella della detrazione dell'IVA correlativamente indicata - l'onere di fornire prova dell'effettiva esistenza delle operazioni. Nel caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'onere della prova non può comunque essere assolto con la mera presentazione dei mezzi di pagamento, in quanto tali strumenti possono essere usati fittiziamente e, pertanto, rappresentano un mero elemento indiziario, la cui presenza o assenza deve essere valutata nel contesto di tutte le altre risultanze processuali

**Sentenza n. 67/02/15, dep. l'11.11.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente e Relatore Valdo Azzoni**

#### **IRPEF-IRAP-IVA – AVVISO DI ACCERTAMENTO- TERMINE DILATORIO INTERCORRENTE TRA NOTIFICA DEL PROCESSO VERBALE DI ACCERTAMENTO E NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO CONSEQUENZIALE – NATURA DI PERENTORIETÀ – SUSSISTE.**

**MASSIMA:** L'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente prevede il termine dilatorio di sessanta giorni che, ad esclusiva tutela del contribuente, devono perentoriamente trascorrere fra la notifica del processo verbale di accertamento, stilato a

conclusione delle indagini condotte dalla mano pubblica, e la notifica dell'avviso di accertamento, atto lesivo suscettibile di impugnazione.

**Riferimenti:** Normativa: Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212. **Giurisprudenza:** Cass., S.U., 29 luglio 2013, n. 18184.

**Sentenza n. 36/02/15 depositata 11.11.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta,**  
**Presidente LONGARINI, relatore TORNATORE**

**FASE PRECONTENZIOSA- STATUTO DEL CONTRIBUENTE - OBBLIGHI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ATTO AMMINISTRATIVO CONCLUSIVO - OBBLIGO DI MOTIVAZIONE -**

Nella fase pre-contenziosa l'articolo 12 dello statuto del contribuente vuole semplicemente assicurare un contraddittorio anticipato dalle parti. L'amministrazione ha solo l'obbligo di valutare le osservazioni formulate dalle parti private e non anche quello di esporre in modo analitico le ragioni per le quali ritiene di disattendere le osservazioni sottoposte dal contribuente.

Nella motivazione dell'atto amministrativo conclusivo non è necessaria la confutazione di tutte le doglianze eventualmente dedotte dal contribuente nella fase procedimentale, ma è sufficiente che, dal complesso dell'atto, si evincano le ragioni, di fatto e di diritto, che hanno indotto l'amministrazione ad adottare il provvedimento impugnato.

L'obbligo motivazionale può essere soddisfatto anche mediante il richiamo ad un altro atto del procedimento, purché esso sia conosciuto dalla parte privata

**Sentenza n. 72/2015 Sez.1, dep. il 20.11.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Giovanni Sisto**

**DETERMINAZIONE AI FINI ICI/IMU DEL VALORE VENALE DI TERRENI EDIFICABILI SECONDO IL PIANO REGOLATORE MA INEDIFICABILI SECONDO LA VARIANTE IN CORSO DI APPROVAZIONE.**

L'inizio della procedura di trasformazione urbanistica dei suoli da edificabili a non edificabili ne comporta una variazione economica, per cui, nella determinazione del valore di mercato, a cui il contribuente deve attenersi per il pagamento dell'ICI/IMU, non è possibile non tenere conto della circostanza che gli stessi, durante il periodo di perfezionamento dell'iter burocratico di approvazione definitiva della variante al P.R.G.C., sono diventati di fatto inedificabili, posto che il Comune non avrebbe potuto concedere che vi si edificasse alcuna costruzione.

**Riferimenti : Normativa:** art. l'art. 5 del D.Lgs. 504/1992. **Giurisprudenza:** Cass. Sent. Sez. Trib. n. 21644 del 16/11/2004, Cass. Sent. S.U. n. 25506 del 28/9/2006.

**Sentenza n. 77/2015 Sez.1, dep. il 25.11.2015**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Enzo Pasquettaz**

**TRIBUTI (IN GENERALE) - CARTELLA DI PAGAMENTO.-PAGAMENTO IMPOSTE E SANZIONI**  
**- RESPONSABILITÀ SOLIDALE DEL CESSIONARIO DI AZIENDA - NATURA E LIMITAZIONI.**

Al fine di evitare eventuali elusioni fiscali attuate mediante cessione d'azienda, la disposizione di cui all'art. 14 D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 accolla al cessionario, che non si premuri di richiedere agli Uffici Finanziari l'attestazione relativa alla situazione debitoria del cedente nel triennio, il rischio di rispondere per l'eventuale maggior debito fiscale, anche se occultato dal cedente o non ancora accertato dall'Amministrazione al tempo della cessione.

La norma, che introduce misure antielusive a tutela dei crediti tributari, di natura speciale rispetto all'ordinaria disciplina di cui all'art. 2560 comma 2 c.c., pone a carico del cessionario d'azienda un vero e proprio onere di comportamento, ma distingue comunque nettamente l'ipotesi di cessione d'azienda conforme a legge (art. 14, commi 1, 2 e 3) dal negozio di cessione d'azienda in frode al Fisco (art. 14, commi 4 e 5).

Nel primo caso la responsabilità del cessionario di azienda è sussidiaria, limitata nel "quantum" (entro il valore della cessione dell'azienda o del ramo di azienda) e limitata nell'oggetto (con riferimento alle imposte e sanzioni relative a violazioni commesse dal cedente nel triennio anteriore il trasferimento dell'azienda), secondo un criterio incentivante volto a premiare la diligenza del cessionario nell'acquisire dagli Uffici finanziari, prima della conclusione del negozio traslativo, le informazioni sulla posizione debitoria del cedente nei confronti del Fisco.

Nel secondo caso (accordo fraudolento), viene esclusa espressamente ogni precedente limitazione di responsabilità del cessionario (art. 14, comma 4), e si introduce una presunzione legale "iuris tantum" di cessione in frode quando il trasferimento sia effettuato entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante (art. 14, comma 5).

**Riferimenti: Normativa:** art. 14, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472 - Art. 2560, 2° comma, cod. civ.;

**Giurisprudenza:** Cass. n. 5979 del 14.03.2014.

**Sentenza n. 39/2015 Sez.2, dep. il 14/12/2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, Relatore Napoli**

## **AVVISO DI ACCERTAMENTO AI FINI IRPEF-IRAP - ACCERTAMENTO SINTETICO – RIPARTO E AMBITO ONERE PROBATORIO**

Con riferimento agli accertamenti sintetici fondati su spese sostenute per “incrementi patrimoniali”, la prova documentale contraria di cui è onerato il contribuente riguarda la sola disponibilità di redditi esenti, o soggetti a ritenuta alla fonte, e non anche la dimostrazione del loro impiego negli acquisti effettuati, essendo tale circostanza idonea da sola a superare la presunzione dell’insufficienza del reddito dichiarato.

La costruzione accusatoria, nell’accertamento sintetico, si incentra su presunzioni che sono fondate sulla incompatibilità tra tenore di vita e reddito dichiarato; pertanto la prova contraria non può che tendere a dimostrare l’esatto opposto di questo assunto, ossia la compatibilità tra tenore di vita e reddito dichiarato, compatibilità da valutarsi in modo astratto a prescindere dalla esatta identificazione del nesso causale tra incassi ed esborsi.

**Sentenza n. 1/2016 Sez. 1, dep. il 12/1/2016;  
Commissione Tributaria Regionale di Aosta  
Presidente Longarini, Relatore Goso**

## **AVVISO DI ACCERTAMENTO IVA - ENTE SENZA FINI DI LUCRO – COSTI DI GESTIONE - RIBALTAMENTO COSTI DI GESTIONE SU IMPRESE CONSORZiate.**

Come tutti i soggetti che svolgono attività commerciale, anche il consorzio può trarne ricavi, con cui può coprire i costi di gestione.

La natura di ente senza fine di lucro non implica che i costi di gestione debbano obbligatoriamente gravare sulle imprese consorziate, essendo proprio lo svolgimento di fatto di un’attività commerciale a giustificare un comportamento dell’ente del tutto assimilabile a quello di un qualsiasi altro operatore economico.

**Sentenza n. 2/2016 Sez.1, dep. il 12/1/2016  
Commissione Tributaria Regionale di Aosta  
Presidente Longarini, Relatore Spampinato**

## **AVVISO ACCERTAMENTO - OPERAZIONI IMPONIBILE IVA EMISSIONE ANTICIPATA – RAGIONI DI URGENZA – VIZIO DI OMESSA ENUNCIAZIONE - ESCLUSIONE**

In relazione alle ragioni di urgenza, che consentono di emanare l’avviso di accertamento prima del decorso del termine di cui all’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000, il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza del predetto requisito, esonerativo dell’osservanza del termine, la cui ricorrenza deve essere provata dall’Amministrazione.

**Sentenza n.3.2016. Sez. 1 dep. il 13.01.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Maurizio Letey, Relatore Maurizio Letey**  
**Oggetto: PROCESSO TRIBUTARIO – Atto introduttivo del giudizio –**

**RICORSO INTRODUTTIVO NOTIFICATO A MEZZO POSTA. MANCATA ALLEGAZIONE AVVISO DI RICEVIMENTO. INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO OVE CONTROPARTE NON SI SIA COSTITUITA IN GIUDIZIO.**

In caso di notificazione di atti a mezzo posta il notificante ha l'onere di produrre l'avviso di ricevimento della raccomandata, o tempestivamente con il deposito del ricorso in cancelleria, o anche successivamente, purché prima che la causa sia posta in discussione. La mancata produzione in giudizio dell'avviso di ricevimento, nell'ipotesi in cui la parte destinataria della notifica non si sia costituita in giudizio, rende inammissibile il ricorso poiché resta preclusa al Giudice la possibilità di verificare la effettiva e valida costituzione del contraddittorio.

**Riferimenti: Normativa:** Art. 16 e 20 D.Lgs. n. 546/1992 e 137 e seguenti c.p.c.  
**Giurisprudenza:** Cass., Sez. 2, sentenza 18 luglio 2003, n.11257; Cass., Sez. Trib., sentenze 28 luglio 2011, n. 16572.

**Sentenza n. 9/2016 Sez.1, depositata il 28.1.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Alessandra Olessina**

**ACCERTAMENTO PARZIALE DI MAGGIORI TRIBUTI IRPEF, ADD. REG., CONTRIBUTI INPS, IRAP**

**1. NULLITÀ DELLA NOTIFICA DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – PROPOSIZIONE RICORSO – SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DELL'ATTO.**  
**2. MANCANZA DI AUTENTICAZIONE DELLA FIRMA APPOSTA SULLA PROCURA A MARGINE DEL RICORSO – MERA IRREGOLARITÀ DELL'ATTO.**  
**3. PRINCIPIO GENERALE DEL CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE TRIBUTARIO – INSUSSISTENZA.**

1. La proposizione del ricorso produce l'effetto di sanare la presunta lamentata nullità della notifica per raggiungimento dello scopo dell'atto ex art. 156 c.p.c., norma applicabile per analogia anche agli atti tributari.

2. Nel processo tributario la mancanza di autenticazione, da parte del difensore, della firma apposta dal contribuente, in calce o a margine del ricorso introduttivo, per la relativa procura al medesimo, costituisce una mera irregolarità e non determina la nullità dell'atto, in quanto quest'ultima non è comminata espressamente dalla legge; l'irregolarità non incide, inoltre, sui requisiti essenziali al raggiungimento dello scopo dell'atto, da individuarsi nella costituzione in giudizio del difensore per la corretta instaurazione del rapporto processuale.

3. Non esiste nel nostro ordinamento un obbligo generalizzato per l'amministrazione di attivare il contraddittorio prima dell'emissione dell'atto, salvo non sia espressamente

previsto per legge; si tratta di un principio di derivazione comunitaria applicabile solo ai tributi armonizzati, tuttavia, anche per questa ipotesi, perché operi la sanzione di nullità del provvedimento, occorre che il contribuente dimostri che in tale sede avrebbe potuto produrre concreti elementi difensivi.

**Riferimenti: Normativa:** artt. 156 e 160 c.p.c.; art. 41bis D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; art. 12 Legge 27 luglio 2000, n. 212 – **Giurisprudenza:** Cass., 10 marzo 2008, n. 6347; Cass., Sez. trib., 27 gennaio 2012, n. 1166; Cass. SS.UU. n. 24823/2015.

**Sentenza n. 3/2016 Sez.2, dep. il 29/02/2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, Relatore Colazingari**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO AI FINI IRES - IRPEF – IVA - ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA SENZA FINI DI LUCRO – TENUTA REGISTRO UNICO – ESCLUSIONE - ESENZIONE DI IMPOSTA**

L'esenzione di imposta a favore delle associazioni non lucrative prevista dall'articolo 111 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (secondo la numerazione *ratione temporis*, e corrispondente al vigente art. 148, in virtù della riforma introdotta dal d.lgs. 12 dicembre 2003, n. 344) non dipende dall'elemento formale della veste giuridica assunta dall'associazione, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro.

Diversamente opinando, ove venga richiesto alle persone aventi la veste formale di associati un corrispettivo proporzionale all'attività erogata in loro favore, si avrebbe equiparazione della predetta associazione a un imprenditore commerciale.

**Sentenza n. 4/2016 Sez.2, dep. 01.03.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO AI FINI IRAP - ATTO IMPOSITIVO – MOTIVAZIONE – REQUISITI – CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE – OBBLIGO DI INSTAURAZIONE – SUSSISTENZA – CASI – IRAP – APPLICABILITÀ - CONDIZIONI**

La motivazione dell'avviso di accertamento ha **natura meramente processuale**, con l'unica funzione di affermare la **pretesa tributaria**, generando in capo al contribuente l'obbligo di costruire la propria difesa, a condizione che fossero almeno noti gli elementi essenziali per determinare l'*an* ed il *quantum debeatur*. L'amministrazione è obbligata ad indicare i **presupposti** di fatto e di diritto che hanno determinato la costruzione dell'atto, pur se non risulta indispensabile fornire con precisa puntigliosità tutti gli elementi di prova, che possono subentrare anche nel momento della discussione.

Il preventivo **contraddittorio tra fisco e contribuente è obbligatorio solo in due casi:** per i tributi armonizzati e/o per espressa previsione normativa. Differentemente dal diritto dell'Unione Europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo

all'Amministrazione fiscale, che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. In tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito; mentre in tema di tributi "armonizzati", avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell'Unione, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni si riveli non puramente pretestuosa.

L'IRAP è applicabile ove, in concreto, il contribuente si sia avvalso dell'ausilio di personale dipendente, abbia utilizzato cespiti strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività, organizzati in maniera da accrescere in modo apprezzabile la capacità del guadagno del lavoratore autonomo

**Sentenza n. 5/2016 Sez.1, dep. 04.03.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**OGGETTO: AVVISO ACCERTAMENTO AI FINI IRPEF/ILOR/IVA - COSTI E ONERI – INERENZA - DEDUCIBILITÀ – RIPARTIZIONE ONERE DELLA PROVA**

Grava sul contribuente l'onere di fornire la prova dei presupposti dei costi e degli oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito di impresa, ivi compresa la loro inerenza e la loro diretta imputazione ad attività produttiva di ricavi, cosicché l'avviso di accertamento può legittimamente limitarsi a contestare l'indeducibilità di costi non documentati o privi del requisito dell'inerenza all'attività produttiva

**Sentenza n. 7/2016 Sez 1, dep. il 14.3.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini - Relatore Napoli**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO AI FINI IVA - SOCIETÀ DI CAPITALI – CANCELLAZIONE SOCIETÀ DAL REGISTRO DELLE IMPRESE – DEBITI SOCIALI RESIDUI - RESPONSABILITÀ DEI SOCI**

Il codice civile, anche in occasione della riforma del diritto societario, ha espressamente disciplinato la sorte dei debiti sociali rimasti insoddisfatti dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Il secondo comma dell'art. 2495 (riprendendo, peraltro, quanto già stabiliva in proposito il secondo comma del previgente art. 2456) stabilisce, a tal riguardo, che i creditori possono

agire nei confronti dei soci della dissolta società di capitali sino alla concorrenza di quanto questi ultimi abbiano riscosso in base al bilancio finale di liquidazione.

Nessun ingiustificato pregiudizio viene arrecato alle ragioni dei creditori (ivi compreso il Fisco), per il fatto che i soci di società di capitali rispondono solo nei limiti dell'attivo loro distribuito all'esito della liquidazione.

Se la società è stata cancellata senza distribuzione di attivo, è evidente, infatti, che vi sarebbe stata comunque incapacienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti da soddisfare.

**Sentenza n. 8/2016 Sez.2, dep. 15.03.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore TORNATORE**

#### **AVVISO DI ACCERTAMENTO IRES/IRPEF/IVA - REDDITO DI IMPRESA - COMPONENTI NEGATIVI - REQUISITI - DEDUCIBILITÀ**

Ai fini della ricostruzione del reddito di impresa non sono ammessi in deduzione le spese e gli altri componenti negativi se e nella misura in cui non risultano imputati a conto economico.

Sono ammessi in deduzione i costi che, sebbene non imputati a conto economico, sono correlati a maggiori ricavi accertati dagli uffici finanziari in sede di rettifica della dichiarazione, sempre che risultino da elementi certi e precisi.

**Sentenza n. 9/2016 Sez.2, dep. 22.03.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

#### **AVVISO ACCERTAMENTO IRPEF E ILOR - PRINCIPIO DELLA SCISSIONE DEL MOMENTO PERFEZIONATIVO DELLA NOTIFICA - TERMINI PER LA NOTIFICA - ATTI PROCESSUALI E NEGOZIALI - TARDIVITÀ - ESCLUSIONE - PROCESSO VERBALE DI COSTATAZIONE DELLA GUARDIA DI FINANZA - TERMINI PER ADOZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO**

In virtù del principio della scissione soggettiva della notifica, la stessa si perfeziona, per il notificante, al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, al momento in cui quest'ultimo riceve l'atto notificato.

In base a tale principio, se la notifica non si perfeziona, non produce alcun effetto e decadono anche gli effetti provvisoriamente prodotti; se la notifica invece si perfeziona, i suoi effetti retroagiscono per il notificante al momento in cui ha consegnato all'ufficiale giudiziario l'atto da notificare.

Per gli atti processuali il notificante ha un termine a difesa o, comunque, un termine per svolgere la sua attività processuale e tale termine gli deve essere riconosciuto per intero: pertanto, egli va tutelato anche se consegna l'atto all'ufficiale giudiziario proprio allo scadere del termine.

Quindi per tutti gli atti processuali, senza distinzione tra diritto di difesa e altre attività processuali, opera il principio di scissione.

**Sentenza n. 28/2016 Sez.1, depositata il 25.3.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Alessandra Olessina**

**DICHIARAZIONE DEI REDDITI INFEDELE PER MANCATA INDICAZIONE DI REDDITI DI CAPITALE DERIVANTI DA INTERESSI MATURATI SU SOMME INVESTITE-**

**1. CONTRATTO D'INVESTIMENTO ATIPICO - REINVESTIMENTO AUTOMATICO DEGLI INTERESSI CON ANNOTAZIONE IN CONTABILITÀ - ASSENZA DI PROVA DI MATERIALE PERCEZIONE - VIOLAZIONE EX ART. 1 D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 600 - INSUSSISTENZA.**

La percezione degli interessi, di cui all'art. 45 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, al fine della dichiarazione dei redditi da capitale, deve essere intesa in senso materiale, concreto ed effettivo, non essendo sufficiente la mera previsione, in un contratto d'investimento atipico, del reinvestimento automatico degli interessi che maturano a scadenze periodiche con conseguente annotazione in contabilità, senza la prova del materiale incasso, da parte del contribuente, in contanti, tramite assegni o versamento in conto corrente, della somma relativa ai predetti interessi.

**Riferimenti: Normativa:** art. 1 D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600; artt. 44 e 45 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - **Giurisprudenza:** Cass. Civ., Sez. trib., 15 gennaio 2014, n. 644; Cass., Sez. trib., 4 dicembre 2013, n. 27162; Comm. trib. prov. Aosta, 12 agosto 2015, n. 50/03/15; Comm. trib. prov. Aosta, 30 gennaio 2015, n. 5/02/15.

**Sentenza n. 11/2016 Sez.2, dep. 18.04.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore GOSO**

**AVVISO DI ACCERTAMENTO- IRES/IVA - CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE - LATITUDINE ED EFFETTI**

In tema di tributi non armonizzati l'obbligo dell'amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, non sussiste in assenza di specifica prescrizione, a differenza della materia dei tributi armonizzati ove siffatta violazione comporta in ogni caso l'invalidità dell'atto. Nel caso in cui la medesima contestazione origini rettifiche sia in materia di tributi armonizzati (IVA), sia in materia di tributi non armonizzati (IRES e IRAP), il vizio relativo alla mancata instaurazione del contraddittorio riverbera i propri effetti invalidanti sugli avvisi di accertamento nella loro interezza e ne impone l'integrale annullamento.

**Sentenza n. 16/2016 Sez.1, dep. 16.05.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore COTTA**

## **REDDITI DI CAPITALE – ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE**

Un conto di gestione è configurabile nell'ipotesi di contratto di gestione individuale di patrimoni mobiliari consistente in un mandato a investire somme di denaro e ad amministrare il portafoglio dei titoli acquistati, conferito dall'investitore a un promotore finanziario. Ne consegue che gli atti di accreditamento degli interessi non sono qualificabili come pagamenti o come strumenti estintivi di obbligazioni, bensì come atti di utilizzazione di un unico contratto a esecuzione ripetuta. La mera utilizzazione a credito degli interessi non può essere equiparabile alla percezione degli stessi ai sensi dell'art. 45 comma 1 del T.U.I.R.

**Sentenza n. 20/2016 Sez.2, dep. 1.06.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore TORNATORE**

## **FERMO AMMINISTRATIVO – IMPUGNAZIONE – RIPARTO DI GIURISDIZIONE TRA GIUDICE ORDINARIO E GIUDICE TRIBUTARIO**

L'art. 86 comma 1 lett. e ter) D.P.R. n. 602/1973 prevede espressamente tra gli atti impugnabili dinanzi alle Commissioni tributarie il fermo amministrativo di beni mobili registrati. Allorché la questione della natura giuridica del fermo è stata affrontata in vista della definizione del riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, in giurisprudenza è stata risolta in base alla natura dei crediti posti a fondamento del provvedimento di fermo, con la conseguenza che la giurisdizione spetterà al giudice tributario o al giudice ordinario a seconda della natura tributaria o meno di quei crediti, e tanto in ragione della necessità di collegare imprescindibilmente, in ottemperanza al disposto dell'art. 102 della Costituzione, la giurisdizione del giudice tributario alla natura del rapporto.

**Sentenza n. 23/2016 Sez.1, dep. 28.06.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore COTTA**

## **NOTIFICA EX ART. 143 C.P.C. - PRESUPPOSTI – EFFETTI DELLA VIOLAZIONE**

Nel caso in cui il destinatario della notifica non sia stato rinvenuto, il messo notificatore può ricorrere alla procedura di notifica per irreperibilità assoluta, ma deve previamente accertarsi dell'eventuale trasferimento dello stesso. In caso contrario, trova applicazione l'art. 160 c.pc., che prevede la nullità della notificazione nel caso in cui non siano osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia.

**Sentenza n. 25/2016 Sez.2, dep. 11.07.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore SPAMPINATO**

**DELIMITAZIONE DEI POTERI DEL GIUDICE D'APPELLO - NECESSITÀ DELL'APPELLO INCIDENTALI AI FINI DELLA RIFORMA DELLA SENTENZA DI PRIMO GRADO IN DANNO DELL'APPELLANTE.**

E' principio di diritto vivente nella giurisprudenza della Cassazione che i poteri del giudice d'appello vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice d'appello non può essere più sfavorevole all'appellante e più favorevole all'appellato di quanto non sia stata la sentenza impugnata, e quindi non può dar luogo alla *reformatio in peius* in danno dell'appellante.

**Sentenza n. 28/2016 Sez.1, dep. 8.08.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore NAPOLI**

**DISCIPLINA DEL "RADDOPPIO DEI TERMINI" PER L'ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO IN PRESENZA DI OBBLIGO DI DENUNCIA PENALE.**

La disciplina del "raddoppio dei termini" per l'esercizio dell'attività di accertamento, entrata in vigore il 4 luglio 2006 con il D.L. n. 223/2006, anche in ossequio al principio della successione delle leggi nel tempo, si applica a tutti gli accertamenti per i quali a quella data non era ancora scaduto il termine di decadenza. In base alla normativa vigente *ratione temporis* (fatta salva dall'art. 2 comma 3 del d.lgs. n. 128/2015 e non abrogata sul punto dalla legge n. 208/2015), il presupposto del raddoppio dei termini è rappresentato dalla sussistenza dell'obbligo di denuncia penale, indipendentemente dal momento in cui tale obbligo sorga ed indipendentemente dal suo adempimento (Corte Cost. n. 247/2011).

**Sentenza n. 29/2016 del 18/7/2016, depositata il 27/9/2016;**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente Longarini, relatore Spampinato**

**Tributi erariali – sanzioni – termine di prescrizione**

Il termine prescrizione del diritto alla riscossione dei tributi erariali (a differenza dei tributi locali) nel caso di mancata impugnazione della cartella esattoriale è decennale, attesa la disposizione generale ex art. 2946 applicabile in mancanza di diverse disposizioni. Invece, il diritto alla riscossione delle sanzioni è soggetto al termine di prescrizione quinquennale ex art. 20 comma 3 del DPR 472/1997.

**Sentenza n. 30/2016 del 27/6/2016, depositata il 27/9/2016; R.G. n. 40/2015 – Commissione Tributaria Regionale di Aosta, sezione 1**  
**Presidente e relatore Cotta**

## **INVENTARIO - CRITERI DI REDAZIONE DELL'INVENTARIO**

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.P.R. n. 600/1973 l'inventario, oltre agli elementi prescritti dal codice civile e dalle leggi speciali, deve indicare l'esistenza dei beni raggruppati in categorie omogenee per natura e valore, e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'Ufficio le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 32/2016 Sez. 1, dep. 18.10.2016**  
**Presidente COTTA, Relatore SPAMPINATO**

- PROCESSO TRIBUTARIO – RIPROPOSIZIONE DELLE QUESTIONI ED ECCEZIONI IN APPELLO**
- PROCEDIMENTO TRIBUTARIO – PARTECIPAZIONE PROCEDIMENTALE – TRIBUTI ARMONIZZATI**
- PROCESSO TRIBUTARIO – ONERE DELLA PROVA**

La riproposizione in appello delle argomentazioni difensive proposte in primo grado da parte dell'appellato totalmente vincitore in prime cure può essere effettuata con l'atto di controdeduzioni da depositare – a pena di decadenza – nel termine previsto per la costituzione in giudizio di cui agli artt. 23 e 54 del D. Lgs. 546/1992, non occorrendo a tal fine la proposizione di appello incidentale.

In materia di tributi “armonizzati” – fra cui l'IVA – l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale assume rilievo generalizzato derivante dalla normativa comunitaria, cosicché dalla sua violazione deriva la nullità dell'atto impositivo a condizione che, in mancanza di violazione dell'obbligo, il procedimento avrebbe potuto comportare un risultato diverso.

E' onere della parte che deduce la violazione del contraddittorio endoprocedimentale provare che il procedimento avrebbe potuto avere un risultato diverso, quanto meno mediante allegazione di precise circostanze di fatto da cui poter trarre la convinzione, che, in mancanza di violazione dell'obbligo di contraddittorio, il procedimento avrebbe potuto avere un risultato diverso.

**Sentenza n. 33/2016 Sez.1, dep. 25.10.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore COTTA**

## **PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO - MOTIVAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO ED ATTRIBUZIONE DELLA RENDITA CON MODALITÀ DOCFA.**

La motivazione del provvedimento di classamento ed attribuzione della rendita con modalità DOCFA può ritenersi correttamente esplicitata anche mediante la mera

indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile: il provvedimento di classamento costituisce, infatti, l'atto terminale di una procedura di tipo fortemente partecipativo quale la procedura DOCFA, che implica l'indicazione degli elementi fattuali rilevanti da parte dello stesso contribuente.

**Sentenza n. 35/2016 Sez.2, dep. 2.11.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore COLAZINGARI**

#### **PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE - - LATITUDINE E PORTATA**

Il principio di non contestazione ex art. 115 primo comma c.p.c. si applica anche nel processo tributario, pur riguardando esclusivamente i profili probatori del fatto non contestato e sempreché il giudice, in base alle prove ritualmente assunte nel processo, non ritenga di escluderne l'esistenza.

**Sentenza n.71/2016 Sez. 1, depositata il 10.11.2016**  
**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Presidente Marilinda Mineccia, Relatore Maurizio Letey**

**TRIBUTI VARI – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO.-PRESUNTI VIZI DI NOTIFICA. TEMPESTIVA PROPOSIZIONE DEL RICORSO DA PARTE DEL CONTRIBUENTE. SANATORIA PER RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO DELL'ATTO. SUSSISTENZA. IMPUGNAZIONE PER VIZI DELLE PRODROMICHE CARTELLE DI PAGAMENTO REGOLARMENTE NOTIFICATE. INAMMISSIBILITÀ. ASSENZA DI GIURISDIZIONE IN RELAZIONE AI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI ED ALLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA.**

In tema di violazione delle disposizioni che disciplinano la notifica degli atti tributari va precisato che, per il combinato disposto degli artt. 160 e 156, 3° comma, codice di procedura civile, la proposizione del ricorso da parte del contribuente produce l'effetto di sanare eventuali nullità della notificazione per raggiungimento dello scopo dell'atto.

Per il disposto di cui all'art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, con il ricorso avverso l'intimazione di pagamento possono essere fatti valere esclusivamente vizi propri di quest'atto. L'eccezione di prescrizione dei pregressi ruoli è inammissibile ove le prodromiche cartelle siano state regolarmente impugnate.

La Commissione Tributaria non ha giurisdizione in relazione ai contributi previdenziali, di competenza del Giudice del Lavoro (art. 24 D.Lgs. 46/1999 e 442 c.p.c.) e neppure per le sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada, di competenza del Giudice di Pace (legge 24.11.1981 n.689).

**Riferimenti: Normativa:** Artt. 156, comma 3, e 160 c.p.c.; Art. 19, comma 3, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546,

**Giurisprudenza:** Cass., SS.UU., sentenza n. 19854/2004; Cass., Sez. Trib., sentenza n. 16610/2015; Cass., Sez. Lav., sentenza n. 17877/2011; Cass., Sez. L civ, sentenza n. 4338/2014.

**Sentenza n. 36/2016 Sez.2, dep. 22.11.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore NAPOLI**

#### **ESTENSIONE DEL GIUDICATO - NEI CONFRONTI DEI CONDEBITORI**

Anche in tema di solidarietà passiva d'imposta, il meccanismo previsto dall'art. 1306 c.c., costituente una deroga ai principi in materia di limiti del giudicato, non può operare *ipso iure*. Infatti spetta soltanto al debitore valutare se la sentenza resa nei confronti di un condebitore solidale debba considerarsi a sè favorevole. La sentenza pronunciata tra il creditore ed uno dei coobbligati in solido, quindi, se passata in giudicato, può acquistare efficacia nei confronti degli altri condebitori, ma solo se questi sollevino tempestivamente la relativa eccezione (e sempre che la sentenza non sia fondata su ragioni personali), mentre è escluso che tale efficacia extrasoggettiva del giudicato possa essere rilevata d'ufficio.

**Sentenza n. 37/2016 Sez.1, dep. 5.12.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore COTTA**

#### **AVVISO DI ACCERTAMENTO – CONTRADDITTORIO - NATURA DEL TERMINE EX ART. 12 COMMA 7 L. N. 212/2000**

Il termine di 60 giorni ex art. 12 comma 7 della L. n. 212/2000, prima del quale non può essere emanato l'avviso di accertamento salvo casi di comprovata e motivata urgenza, riveste natura perentoria in caso di accesso, ispezioni e verifiche fiscali presso la sede dell'attività. Siffatto termine non può ritenersi rispettato laddove le motivazioni addotte dall'Ufficio si rivelino meramente apparenti e generiche, con semplici riferimenti alla normativa vigente

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 38/2016 Sez. 1, dep. 13.12.2016**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LOTTI**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – ART. 58 D. LGS. 546/1992 – NUOVI DOCUMENTI IN APPELLO**
- 2. PROCESSO TRIBUTARIO – MANCATA IMPUGNAZIONE DI ATTI PRESUPPOSTI – CONSEGUENZE SU ATTI ESECUTIVI**
- 3. PROCESSO TRIBUTARIO – NULLITÀ DELL'ATTO NEL DIRITTO TRIBUTARIO**

9. In appello non operano decadenze o preclusioni in relazione all'onere di produzione documentale, poiché il processo tributario contempla esplicitamente, ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. lgs. n. 546/1992, la facoltà per la parte di produrre nuovi documenti, indipendentemente dall'impossibilità di produrli in prima istanza per causa ad essa imputabile.
10. E' precluso al contribuente impugnare un atto esecutivo deducendo motivi ed eccezioni proprie degli atti presupposti che non sono stati tempestivamente impugnati ex art. 19 del D. lgs. n. 546/1992.
11. Nel regime di tipo impugnatorio proprio del giudizio tributario, le "nullità di diritto tributario" devono essere eccepite ad istanza di parte (eccezioni in senso stretto), non possono essere rilevate di ufficio, e soggiacciono sia ai termini di decadenza per la proposizione della impugnazione dell'atto tributario, sia alle preclusioni interne alle fasi ed ai gradi del giudizio.

**Sentenza n. 39/2016 Sez.1, dep. 13.12.2016**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore LONGARINI**

**AVVISI DI ACCERTAMENTO AI FINI IRES/IRPEF- ACCERTAMENTO PARZIALE -  
ACCERTAMENTO INDUTTIVO - DEFINIZIONE PER ADESIONE - NOTIFICA ULTERIORE  
ACCERTAMENTO - CONDIZIONI - MOVIMENTAZIONI BANCARIE RELATIVE AI SOCI -  
IMPUTABILITÀ ALLA SOCIETÀ - CONDIZIONI**

L'accertamento parziale è un atto con il quale si intende accertare uno specifico reddito senza pregiudizio di una ulteriore azione di accertamento, visto che non presuppone una valutazione né una verifica globale della posizione del contribuente. L'accertamento parziale può essere emesso anche per contestare il maggior reddito in applicazione delle regole proprie dell'accertamento contabile – induttivo di cui all'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600 del 1973

Nella ipotesi di accertamento ordinario, in presenza di una definizione in adesione, la possibilità di notificare un ulteriore accertamento per le stesse annualità definite è prevista dalla lettera a) del comma 4, dell'articolo 2 del D.Lgs 218/97; nel caso di accertamento parziale, troverà applicazione la lettera b) del medesimo articolo.

A mente del citato articolo 2, co.4, lett.a) del D.Lgs 10.6.1997 n.218, dopo un accertamento definito con adesione, l'Amministrazione finanziaria può esercitare una ulteriore azione accertatrice solo se sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile "accertare un maggior reddito superiore al 50% del reddito definito e comunque non inferiore a euro 77.468,53". I due requisiti previsti dalla norma si pongono in rapporto di concorrenza e non di alternatività. La definizione del periodo d'imposta per adesione è tombale e la previsione di due concorrenti soglie, una percentuale (maggior reddito superiore al 50% del reddito definito) ed una assoluta (comunque non inferiore ad € 77.468,43), rappresenta un contemperamento delle esigenze erariali (a recuperare a tassazione rilevanti evasioni non emerse al momento dell'adesione) con quelle del contribuente (a definire con certezza la propria posizione fiscale per un determinato

periodo d'imposta) che ha già prestato adesione ad un precedente accertamento per lo stesso periodo d'imposta.

A mente del citato articolo 2, co.4, lett.b) del D.Lgs 10.6.1997 n.218, dopo un accertamento definito con adesione, l'Amministrazione finanziaria può esercitare una ulteriore azione accertatrice se sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi in base ai quali sia possibile accertare un maggior reddito.

Le movimentazioni bancarie transitate sui c/c intestati ai soci, potranno essere trasposte in capo alla società per fondare una rettifica nei suoi confronti solo se sia stata fornita la dimostrazione della "sostanziale riferibilità" di quei movimenti bancari alla società.

**Sentenza n. 1/2017 Sez.2, dep. 2.1.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente LONGARINI, Relatore NAPOLI**

### **DISPOSIZIONI ANTI-ELUSIVE IN MATERIA DI SOCIETÀ DI COMODO / SOCIETÀ NON OPERATIVE**

Sotto il profilo del riparto dell'onere della prova in materia di società di comodo o non operative, vale a dire quelle società che non esercitano un'effettiva attività commerciale e che non rispondono ad esigenze di tipo imprenditoriale, spetta al contribuente fornire la prova dell'esistenza di oggettive situazioni, specifiche e indipendenti dalla sua volontà, che hanno impedito il raggiungimento della soglia di operatività e del reddito minimo presunto.

**Sentenza n. 3/2017 Sez.2, dep. 20.3.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore TORNATORE**

### **ASSOGGETTAMENTO AD IMPOSIZIONE DELLA CORRESPONSIONE DI SOMMA UNA TANTUM IN SEDE DI SEPARAZIONE CONSENSUALE**

La corresponsione di una somma *una tantum* in sede di separazione consensuale non costituisce reddito imponibile ai fini IRPEF, atteso che l'unicità dell'erogazione finanziaria impedisce l'equiparazione della fattispecie in esame ai redditi assimilati da lavoro dipendente ex art. 50 TUIR.

**Sentenza n. 6/2017 Sez.1, dep. 22.3.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

### **IVA - CONTRADDITTORIO ENDO-PROCEDIMENTALE**

Anche in tema di tributi armonizzati quale l'IVA, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endo-procedimentale da parte dell'Amministrazione comporta l'invalidità

dell'atto solo quando il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

**Ordinanza n. 9/2017 Sez.2, dep. 05.07.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore VICUNA**

#### **LITISPENDENZA. PRESUPPOSTI ED EFFETTI.**

Ai sensi dell'art. 39 c.p.c. qualora la medesima causa, avente cioè identità di soggetti, *causa petendi e petitum*, venga introdotta innanzi a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione ed indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito.

**Sentenza n. 10/2017 Sez.1, dep. 22.5.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore NAPOLI**

#### **CATASTO - AVVISO DI CLASSAMENTO - OBBLIGO MOTIVAZIONALE**

In tema di classamento degli immobili, qualora l'attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della c.d. procedura DOCFA e in base a una stima diretta eseguita dall'Ufficio, l'obbligo di motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e della classe conseguentemente attribuita all'immobile.

**Sentenza n. 11/2017 Sez.1, dep. 24.5.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore LOTTI**

#### **PARTECIPAZIONE SOCIETARIA DI ASSOCIAZIONE SENZA SCOPO DI LUCRO - TRATTAMENTO TRIBUTARIO**

Nel caso di partecipazione ad una società di capitali da parte di associazione senza scopo di lucro, ai fini del trattamento agevolato non è sufficiente la sussistenza dei meri requisiti formali previsti dalla normativa, ma è necessario che l'attività si svolga in concreto nel pieno rispetto delle prescrizioni contenute nelle clausole stesse del regime di favore.

**Sentenza n. 13/2017 Sez.1, dep. 24.05.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

## **Presidente DI NAPOLI - relatore CUOMO**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – ART. 53 D. LGS. 546/1992 – MOTIVI – SPECIFICITÀ**
- 2. ACCERTAMENTO – ART. 32 D. LGS. 600/1973 – VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE DI PROFESSIONISTA – PRESUNZIONI – ONERE DELLA PROVA**

1. L'onere di specificità imposto dall'art. 53 del D. Lgs. 546/1992 è da intendersi assolto laddove i motivi di impugnazione – seppure con riferimento alle tesi svolte in I grado – siano dedotti in chiave critica e argomentativa rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; ciò in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia a delle SS.UU. del 9 novembre 2011, n. 23299.
2. In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (orientamento costante: Corte cost. n. 228/14; Cass. n. 6237/15, n. 23041/15, n.16697/16).

**Sentenza n. 15/2017 Sez.1, dep. 4.7.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore NAPOLI**

### **IMPUTAZIONE DEI COSTI NELL'AMBITO DELLA C.D. "TREMONTI TER"**

Con riferimento alla c.d. Tremonti ter (art. 5 del d.l. n. 78/2009), nell'ipotesi in cui l'investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai criteri di competenza di cui all'art. 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stato di stati avanzamento lavori, alla data in cui l'opera risulta verificata o accettata dal committente.

**Ordinanza n. 9/2017 Sez.2, dep. 05.07.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente COTTA, Relatore VICUNA**

### **LITISPENDENZA. PRESUPPOSTI ED EFFETTI.**

Ai sensi dell'art. 39 c.p.c. qualora la medesima causa, avente cioè identità di soggetti, *causa petendi e petitum*, venga introdotta innanzi a giudici diversi, quello successivamente adito è tenuto a dichiarare la litispendenza, rispetto alla causa identica precedentemente iniziata, anche se questa, già decisa in primo grado, penda davanti al giudice dell'impugnazione ed indipendentemente da ogni indagine sulla competenza sia propria sia del giudice precedentemente adito.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 13/2017 Sez.1, dep. 24.05.2017**  
**Parti: Galvani Giacomo vs DRAE**  
**Presidente DI NAPOLI - relatore CUOMO**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – ART. 53 D. LGS. 546/1992 – MOTIVI – SPECIFICITÀ**
- 2. ACCERTAMENTO – ART. 32 D. LGS. 600/1973 – VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE DI PROFESSIONISTA – PRESUNZIONI – ONERE DELLA PROVA**

1. L'onere di specificità imposto dall'art. 53 del D. Lgs. 546/1992 è da intendersi assolto laddove i motivi di impugnazione – seppure con riferimento alle tesi svolte in I grado – siano dedotti in chiave critica e argomentativa rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; ciò in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia a delle SS.UU. del 9 novembre 2011, n. 23299.
2. In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili (orientamento costante: Corte cost. n. 228/14; Cass. n. 6237/15, n. 23041/15, n.16697/16).

**Sentenza n. 18/01/15 depositata 06.07.2015**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente ALDEGHERI, relatore NAPOLI**

**ACCERTAMENTO IRPEF - RIPARTO DELL'ONERE DELLA PROVA IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE- VALENZA INDIZIARIA DELL'ATTIVITA' ANTI-ECONOMICA**

La procedura di accertamento tributario standardizzato mediante l'applicazione dei parametri o degli studi di settore costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata dallo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli “standards” in se' considerati – meri strumenti di ricostruzione per elaborazione statistica della normale redditività – ma nasce solo in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente con il contribuente. Il contribuente, però, ha l'onere di provare puntualmente la sussistenza di condizioni che giustifichino l'esclusione dell'impresa dall'area dei soggetti cui possono essere applicati gli “standards” o la specifica realtà dell'attività economica nel periodo di tempo in questione.

La circostanza che un'impresa commerciale dichiarata, ai fini dell'imposta sul reddito, per più anni di seguito rilevanti perdite costituisce una condotta commerciale anomala, di per sé sufficiente a giustificare da parte dell'erario una rettifica della dichiarazione a meno che il contribuente non dimostri concretamente l'effettiva sussistenza delle perdite dichiarate (Cass. civ. sent. n. 21536 del 2007, n. 24436/2008, n. 417/2008 e n. 418/2008).

**Sentenza n. 21/2017 Sez.2, dep. 20.10.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore NAPOLI**

**RIMBORSO -GIUDIZIO AVVERSO SILENZIO RIFIUTO – ESERCIZIO DEL POTERE – IMPROCEDIBILITA’**

Nel caso di giudizio avverso silenzio rifiuto dell’Agenzia dell’Entrate a fronte di istanza di rimborso IRES del contribuente, laddove l’Ufficio provveda nelle more del giudizio viene meno l’inerzia dell’Amministrazione avverso la quale la contribuente aveva esercitato il proprio diritto di azione, con conseguente improcedibilità dell’appello per sopravvenuta carenza di interesse.

**Sentenza n. 22/2017 Sez.1, dep. 23.10.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore NAPOLI**

**ACCISE- ESENZIONE - AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUENTE-EFFETTI**

Il legittimo affidamento del contribuente comporta, ai sensi della Legge 27 luglio 2000, n. 212 art. 10 commi 1 e 2, l’esclusione degli aspetti sanzionatori, risarcitori ed accessori conseguenti all’inadempimento colpevole dell’obbligazione tributaria, ma non incide sulla debenza del tributo, che prescinde del tutto dalle intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale, dipendendo esclusivamente dall’obiettiva realizzazione dei presupposti impositivi.

**Sentenza n. 13/2017 Sez.1, dep. 24.05.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI - relatore CUOMO**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – ART. 53 D. LGS. 546/1992 – MOTIVI – SPECIFICITÀ**
- 2. ACCERTAMENTO – ART. 32 D. LGS. 600/1973 – VERSAMENTI SU CONTO CORRENTE DI PROFESSIONISTA – PRESUNZIONI – ONERE DELLA PROVA**

1. L'onere di specificità imposto dall'art. 53 del D. Lgs. 546/1992 è da intendersi assolto laddove i motivi di impugnazione – seppure con riferimento alle tesi svolte in I grado – siano dedotti in chiave critica e argomentativa rispetto alla motivazione della sentenza impugnata; ciò in conformità alla giurisprudenza costante della Corte di cassazione a partire dalla pronuncia a delle SS.UU. del 9 novembre 2011, n. 23299.
2. In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del DPR n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità

di tali movimenti ai fatti imponibili (orientamento costante: Corte cost. n. 228/14; Cass. n. 6237/15, n. 23041/15, n.16697/16).

**Sentenza n. 16/2017 Sez.1, dep. 4.7.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore BOLOGNESI**

#### **REGISTRO - QUANTIFICAZIONE DELL'AVVIAMENTO DI AZIENDA AI FINI DELLA BASE IMPONIBILE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO**

In tema di determinazione della base imponibile dell'imposta di registro, l'avviamento costituisce una qualità dell'azienda e si atteggia come bene di essa, ricompreso nel trasferimento e quindi da assoggettare all'imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51 comma 4. Il relativo valore, in presenza di metodi tecnici diversi di valutazione, costituisce l'oggetto di un giudizio di fatto rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito ed immune da sindacato di legittimità se adeguatamente motivato.

**Sentenza n. 18/2017 Sez.2, dep. 28.07.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore VICUNA**

#### **CATASTO - CRITERI DI ATTRIBUZIONE DEL CLASSAMENTO IMMOBILIARE.**

L'attribuzione del classamento immobiliare deve tenere conto del c.d. principio comparativo da parte dell'Ufficio, fondandosi non solo sulla documentazione disponibile ma anche su un'effettiva comparazione dell'immobile ad altri aventi le stesse caratteristiche, ivi compresi gli alloggi circostanti al fabbricato in questione ed aventi caratteristiche costruttive tipologiche e posizionali molto simili.

**Sentenza n. 19/2017 Sez.1, dep. 19.9.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore LOTTI**

#### **ACCERTAMENTO IVA - CANCELLAZIONE DELLA SOCIETA' DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - DECORRENZA DELL'ESTINZIONE**

Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni ed interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 cc ha effetto solo decorsi cinque anni. Tale disciplina è applicabile alle istanze di cancellazione successive alla data del 13.12.2014; ergo, ai soli fini dei debiti fiscali la società appellata rimane soggetto di diritto, ragion per cui il Collegio è tenuto a

pronunciarsi sull'originaria pretesa tributaria contenuta nell'atto di accertamento impugnato.

**Sentenza n. 23/2017 Sez.1, dep. 24.10.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore LOTTI**

#### **ACCERTAMENTO IRPEF - STUDIO DI SETTORE – VALENZA PROBATORIA**

lo studio di settore è da considerarsi elemento ulteriore a sostegno della ricostruzione dei ricavi; nel caso di specie, la validità dello studio di settore è stata, comunque, corroborata da situazione reiterate nel tempo, quali redditività negativa e non congruità dei ricavi che presentano proprio quei caratteri gravi, precisi e concordanti che legittimano l'accertamento analitico induttivo: esso non è, infatti, basato sul semplice dato dello studio di settore, ma complessivamente sulla condotta anti-economica del contribuente nel corso degli anni.

**Sentenza n. 24/2017 Sez.1, dep. 24.10.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore LOTTI**

#### **ACCERTAMENTO-MOTIVAZIONE DELL'AVVISO DI ACCERTAMENTO – DIRITTI DEL CONTRIBUENTE**

Il contribuente ha diritto di conoscere la motivazione dell'atto impositivo, e perciò ha sempre diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto viene richiamato per integrare tale motivazione, ma non il diritto di conoscere il contenuto di tutti gli atti ai quali si faccia rinvio nell'atto impositivo, per ciò solo che ad essi si faccia riferimento, se tale contenuto non serve ad integrarne la motivazione.

**Sentenza n. 25/2017 Sez.2, dep. 30/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

#### **ACCISE - IVA - AGEVOLAZIONI-IUS SUPERVENIENS – CRITERI DISCRETIVI DELLA NATURA INTERPRETATIVA O MENO DELLA DISPOSIZIONE SOPRAVVENUTA**

Al fine di riconoscere o negare il carattere interpretativo di una disposizione, deve verificarsi, con giudizio riflesso retrospettivamente e tenendo conto del contesto normativo di riferimento, se la disposizione interpretata poteva, tra i vari significati plausibili secondo gli ordinari criteri ermeneutici, esprimere anche il dato precettivo successivamente meglio esplicato dalla disposizione sopravvenuta.

**Sentenza n. 26/2017 Sez.2, dep. 30/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore VICUNA**  
**Oggetto: DELEGA EMANAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO**

**ACCERTAMENTO - DELEGA EMANAZIONE AVVISI DI ACCERTAMENTO – NOMINATIVO DEL DELEGATO – NECESSITA'**

In tema di accertamento tributario la delega non può essere priva del nominativo del dirigente delegato, ben potendo i capi uffici o capi team al momento della delega non essere più tali al momento della sottoscrizione degli atti impositivi (per trasferimento, pensionamento, etc..) e non potendo essere sostituiti dai soggetti eventualmente subentranti.

**Sentenza n. 27/2017 Sez.2, dep. 30/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore VICUNA**  
**Oggetto: CLASSAMENTO UNITA' IMMOBILIARI**

**CATASTO - CLASSAMENTO UNITA' IMMOBILIARI – CRITERI DI VALUTAZIONE**

Al fine del classamento delle unità immobiliari, la vigente normativa catastale prevede la staticità del classamento assegnato a un immobile che, una volta attribuito, lo mantiene fino a successive rilevanti modifiche. La rendita catastale non risente dell'andamento del mercato immobiliare.

**Sentenza n. 28/2017 Sez.2, dep. 30/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

**ACCERTAMENTO IRPEF - CESSIONE DI FABBRICATO – PLUSVALENZE - TASSAZIONE**

La vendita di area già edificata non può rientrare – a fronte di una riqualificazione effettuata dall'Ufficio sulla scorta di elementi presuntivi – nelle ipotesi, sicuramente tassative, previste dall'art. 67 T.U.I.R., il quale assoggetta a tassazione separata, quali redditi diversi, le plusvalenze realizzate a seguito di cessioni a titolo oneroso di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione.

**Sentenza n. 29/2017 Sez.2, dep. 31/10/2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore VICUNA**

**Oggetto: MOTIVAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO**

**ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO – PER RELATIONEM**

E' legittimo l'avviso di accertamento motivato *per relationem*, senza produrre nuovamente il pvc richiamato, nel caso in cui copia di detto verbale sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente.

**Sentenza n. 29/2017 Sez.2, dep. 31/10/2017**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente DI NAPOLI, Relatore VICUNA**

**Oggetto: MOTIVAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO**

**ACCERTAMENTO - MOTIVAZIONE AVVISO DI ACCERTAMENTO – PER RELATIONEM**

E' legittimo l'avviso di accertamento motivato per relationem, senza produrre nuovamente il pvc richiamato, nel caso in cui copia di detto verbale sia stata sottoscritta e consegnata al rappresentante legale della società contribuente.

**Sentenza n. 30/2017 Sez.2, dep. 31/10/2017**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

**ACCERTAMENTO IMPOSTE - CONTRADDITTORIO ENDOPROCEDIMENTALE - ESCLUSIONE**

Sulla base della normativa nazionale, non può postularsi, in via interpretativa, l'esistenza di un principio generale per il quale l'Amministrazione finanziaria, anche in assenza di una specifica disposizione, sia tenuta ad attivare, pena la nullità dell'atto, il contraddittorio endo-procedimentale ogni volta che debba essere adottato un provvedimento lesivo dei diritti e degli interessi del contribuente

**Sentenza n. 31/2017 Sez.1, dep. 28/11/2017**

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente DI NAPOLI, Relatore NAPOLI**

**ACCERTAMENTO IRES – IRAP- TREMONTI TER - COSTI**

Con riferimento alla c.d. Tremonti ter (art. 5 d.l. n. 78/2009), nell'ipotesi in cui l'investimento in beni della divisione 28 sia realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base ai criteri di competenza di cui all'articolo 109 del TUIR, i relativi costi si considerano sostenuti dal committente alla data di ultimazione della prestazione ovvero, in caso di stati di avanzamento lavori, alla data in cui l'opera (macchinario, apparecchiatura o porzione di essa), risulta verificata o accettata dal committente.

**Sentenza n. 32/2017 Sez.1, dep. 28.11.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

**IRPEF AGEVOLAZIONI – CARTELLA DI PAGAMENTO- ABOLITIO DELLA CONDOTTA SANZIONABILE - CASISTICA**

Gli effetti di cui all'art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 472/1997 riguardano tanto le ipotesi in cui la legge sopravvenuta si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento sanzionabile, quanto quelle in cui venga eliminato un obbligo strumentale, e quindi solo indirettamente la sanzione.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 33/2017 Sez. 1, dep. 01.12.2017**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore CUOMO**

**1. GIURISDIZIONE – VALUTAZIONE INCIDENTALI DEGLI ATTI PRESUPPOSTI**  
**2. IPOTECA – ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE – OBBLIGO DEL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI**

- 1 Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. lgs. 546/1992, la valutazione degli atti presupposti appartiene al giudice tributario in via incidentale quando da ciò dipenda la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.
- 2 Ai sensi dell'art. 2834 cc, le forme documentali che esonerano il conservatore dei registri immobiliari dall'obbligo di iscrizione di ipoteca legale sono tassative.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 33/2017 Sez. 1, dep. 01.12.2017**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore CUOMO**

**1. GIURISDIZIONE – VALUTAZIONE INCIDENTALI DEGLI ATTI PRESUPPOSTI**  
**2. IPOTECA – ISCRIZIONE E RINNOVAZIONE – OBBLIGO DEL CONSERVATORE DEI REGISTRI IMMOBILIARI**

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 3, del D. lgs. 546/1992, la valutazione degli atti presupposti appartiene al giudice tributario in via incidentale quando da ciò dipenda la decisione delle controversie rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione

per le questioni in materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa dalla capacità di stare in giudizio.

2. Ai sensi dell'art. 2834 cc, le forme documentali che esonerano il conservatore dei registri immobiliari dall'obbligo di iscrizione di ipoteca legale sono tassative.

**Sentenza n. 36/2017 Sez.2, dep. 1.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore BOLOGNESI**

#### **LITE-MOTIVI DI APPELLO – INAMMISSIBILITA'**

nel giudizio di appello i motivi del ricorso devono investire, a pena di inammissibilità, le sole questioni già comprese nel tema decisionale del giudizio di primo grado, non essendo prospettabili in sede di appello per la prima volta questioni nuove o nuovi temi di contestazione, non trattati nella prima fase del giudizio di merito, tranne che non si tratti di questioni rilevabili d'ufficio.

**Sentenza n. 39/2017 Sez. 1, dep. 04.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore CUOMO**

**IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTA REDDITO PERSONE GIURIDICHE – COMPONENTI  
NEGATIVE DEL REDDITO – ONERE DELLA PROVA**  
**IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTA REDDITO PERSONE GIURIDICHE – COMPONENTI  
NEGATIVE DEL REDDITO – INESISTENZA DI OPERAZIONE DI VENDITA**

-L'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 109 TUIR ai fini della deduzione di componenti negativi del reddito grava sul contribuente.

-L'inesistenza di un'operazione di vendita può legittimamente essere basata sull'illogicità economica dell'operazione insieme con l'assenza di documentazione sul pagamento, quale elemento essenziale della vendita (nel caso di specie, oltre tali elementi indicati come assenti, la CTR ha rilevato che l'unico elemento a comprova – ritenuto da solo insufficiente – era costituito dalla fattura).

**Sentenza n. 38/2017 Sez. 1, dep. 04.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore CUOMO**

**CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI – CLASSAMENTO - COMPARAZIONE CON UNITÀ OMOGENEE - ART. 75 DEL DPR 1142/1949 – POTERI DEL GIUDICE - IMMOBILI ADDOTTI IN VIA COMPARATIVA**

Nella valutazione dell'immobile ai fini della revisione del classamento, il Giudice tributario non è limitato dall'ambito di raffronto individuato nel provvedimento dell'amministrazione fiscale, ben potendo egli, ai sensi dell'art. 75 del DPR 1142/1949, prendere a riferimento altri immobili situati nella stessa zona censuaria (nel caso di specie, la sentenza di primo grado, confermata in appello, a fronte di un raffronto effettuato dall'amministrazione con altri appartamenti situati nello stesso edificio, ampliava il raffronto ad altri edifici della stessa zona censuaria).

**Sentenza n. 39/2017 Sez. 1, dep. 04.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore CUOMO**

1. **IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTA REDDITO PERSONE GIURIDICHE – COMPONENTI NEGATIVE DEL REDDITO – ONERE DELLA PROVA**
2. **IMPOSTE IN GENERE - IMPOSTA REDDITO PERSONE GIURIDICHE – COMPONENTI NEGATIVE DEL REDDITO – INESISTENZA DI OPERAZIONE DI VENDITA**

1. -L'onere della prova circa la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 109 TUIR ai fini della deduzione di componenti negativi del reddito grava sul contribuente.
2. -L'inesistenza di un'operazione di vendita può legittimamente essere basata sull'illogicità economica dell'operazione insieme con l'assenza di documentazione sul pagamento, quale elemento essenziale della vendita (nel caso di specie, oltre tali elementi indicati come assenti, la CTR ha rilevato che l'unico elemento a comprova – ritenuto da solo insufficiente – era costituito dalla fattura).

**Sentenza n. 43/2017 Sez. 1, dep. 07.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore CUOMO**

**CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI – Classamento – Impianti di risalita e funivie**  
**CATASTO DEI TERRENI E DEI FABBRICATI – CLASSAMENTO – PROCEDURA DOCFA –**  
**MOTIVAZIONE - CONTENUTO - INDICAZIONE DI DATI OGGETTIVI ACCLARATI**  
**DALL'UFFICIO E DELLA CLASSE ATTRIBUITA**

Qualora ad una funivia possa riconoscersi funzione di trasporto pubblico, essa legittimamente può essere classificata nell'ambito della categoria E/1 anziché in quella D/8 (nel caso di specie, la sentenza di primo grado, confermata in appello, aveva individuato quali indici che inducevano a riconoscere funzione di trasporto pubblico alla funivia di cui si tratta: a) il riconoscimento di tale natura nell'ambito di un'intesa tra il Governo e la

Regione Valle d'Aosta; b) che la funzione di trasporto prescinde dalle finalità turistico-ricreative che possono animare gli utenti; c) che la funivia in questione si caratterizza per la sua specificità in quanto non adduce ad alcun impianto sciistico, circostanza che la differenzia dalle altre classificate nella categoria D/8; d) che la funzione di trasporto con finalità pubblicistica della funivia di cui si tratta è oggettiva e rientra nelle strategie di collegamento internazionale).

-In tema di classamento degli immobili, non sussiste difetto di motivazione laddove i dati forniti dall'amministrazione fiscale nell'ambito della procedura DOCFA, anche per la natura partecipativa delle procedure di accatastamento, e sulla base della stima effettuata dall'Ufficio, integrano elementi conosciuti o comunque conoscibili, tali da dare contezza delle ragioni dell'Ufficio.

**Sentenza n. 44/2017 Sez. 1, dep. 13.12.2017**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore SPAMPINATO**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – PORTATA LESIVA DI ATTO IN AUTOTUTELA DI PORTATA RIDUTTIVA – INAMMISSIBILITÀ DELL'IMPUGNAZIONE**
- 2. PROCESSO TRIBUTARIO – TERMINE DI IMPUGNAZIONE DI ATTO NULLO – APPLICABILITÀ DEL TERMINE DECADENZIALE ORDINARIO**

1. L'atto con cui l'amministrazione fiscale in via di autotutela riduce la propria pretesa rispetto ad un atto precedentemente emesso non comporta alcuna effettiva innovazione lesiva, con il risultato che – se l'atto precedente era rimasto inoppugnato – l'impugnazione dell'atto successivo deve essere dichiarata inammissibile.
2. Anche il provvedimento affetto da un vizio riconducibile alla categoria della “nullità tributaria” va impugnato nel termine decadenziale di cui all'art. 21 del D. lgs. 546/1992, in difetto consolidandosi e divenendo definitivo (richiama Cass. civ., Sez. trib., 18 settembre 2015, n. 18448).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 45/2017 Sez. 1, dep. 13.12.2017**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore SPAMPINATO**

- 1. DONAZIONE – DONAZIONE INDIRECTA – ACCERTAMENTO IN CONCRETO**
- 2. PRESCRIZIONE E DECADENZA – DONAZIONE INDIRECTA – AUTODICHIARAZIONE IN SEDE DI ACCERTAMENTO – TERMINE PER L'ESERCIZIO DELLA PRETESA IMPOSITIVA**

1. La dazione di una somma di denaro configura donazione indiretta quando venga accertato lo specifico fine di permettere al beneficiario con la detta somma di

- procurarsi l'acquisto di un bene (richiama Cass. civ., Sez. VI, 2 settembre 2014, n. 18541).
2. Il termine per l'esercizio della pretesa tributaria, in caso di autodichiarazione resa nell'ambito di procedimenti diretti all'accertamento di tributi, decorre dalla autodichiarazione stessa e non dalla data della liberalità (richiama Cass. civ., Sez. trib., 24 giugno 2016, n. 13133).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 2/2018 Sez. 1, dep. 12.02. 2018**  
**Presidente PUNZO, Relatore BOLOGNESI**

**Processo tributario – integrazione del contraddittorio – insufficienza di comunicazione informale ai soci**

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio disposta dal Giudice nei confronti dei soci della società, non è sufficiente la comunicazione informale della società con cui viene segnalata ai soci la necessità di integrare il ricorso.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 3/2018 Sez. 2, dep. 02.03.2018**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore CUOMO**

1. **Accertamento – termini per notifica – ampliamento dei termini ai sensi degli artt. 43, comma 3, DPR 600/73 e 57, comma 3, DPR. 633/72 – onere della prova dei presupposti.**
  2. **Accertamento – accertamento induttivo fondato sulle risultanze di movimenti bancari – incidenza dei costi.**
1. In tema di ampliamento dei termini per la notifica degli accertamenti, ai sensi degli artt. 43, comma 3, DPR 600/73 e 57, comma 3, DPR. 633/72, l'onere di provare la sussistenza dei relativi presupposti è a carico dell'amministrazione finanziaria (la sentenza richiama Corte cost. 247/2011).
  2. In caso di accertamento induttivo fondato sulle risultanze di movimenti bancari, si deve tenere conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi, che vanno comunque detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati (la sentenza richiama Corte cost. 225/2005 e 228/2014).

**Sentenza n. 7/2018 Sez.1, dep. 30/04/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Presidente DI NAPOLI, Relatore TORNATORE**

**IRPEF, IRAP ed IVA - ONERE DELLA PROVA**

I dati e le informazioni acquisite dall'Ufficio da banche ed altre istituzioni finanziarie nonché a seguito di ispezioni della Guardia di Finanza sono poste a base delle rettifiche operate dall'Amministrazione sempre che il contribuente non fornisca la prova: a) che egli ne abbia tenuto conto per la determinazione del reddito imponibile; b) che non abbiano pertinenza per la determinazione del reddito imponibile.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Sentenza n. 10/2018 Sez. 1, dep. 21.05.2018**

**Presidente COTTA, Relatore CUOMO**

- 1. PROCESSO TRIBUTARIO – onere di specificità dei motivi di appello – inammissibilità dell'impugnazione**
  - 2. PROCESSO TRIBUTARIO – principio dispositivo – allegazione dei fatti – qualificazione formale dei provvedimenti**
- 
1. Va superata l'eccezione di inammissibilità dell'atto di appello per violazione dell'onere di specificità di cui all'art. 53 del D. lgs. 546/1992 (analogamente l'art. 342 cpc) qualora l'appellante non si sia limitato a riprodurre testualmente le deduzioni difensive proposte in primo grado senza prendere in considerazione il contenuto della sentenza appellata, ma le abbia riproposte in chiave critica e argomentativa rispetto alla motivazione della sentenza (richiama Cass. civ., Sez. trib., 22 febbraio 2017, n. 4558, e Sez. VI, ord. 20 gennaio 2017, n. 1461).
  2. Il Giudice è vincolato ai fatti introdotti dalle parti e non alle qualificazioni formali di essi; pertanto, la qualificazione del tipo di accertamento non inficia l'atto e consente anche di qualificarlo nel corso del giudizio diversamente da come indicato, fermi restando gli elementi di fatto indicati a base della individuazione del reddito imponibile (nel caso di specie, era stato indicato il caso di cui alla lett. c) dell'art. 39, comma 1, del DPR 600/1973, mentre la sentenza, in ragione degli elementi elencati dall'amministrazione nel provvedimento, aveva ritenuto di qualificare l'atto di accertamento quale analitico-induttivo ai sensi della lett. d) di tale comma).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Sentenza n. 11/2018 Sez. 2, dep. 22.05.2018**

**Presidente COTTA, Relatore POLITANO**

## **IMPOSTE SUI REDDITI – imposta sostitutiva di cui all’art. 7 della legge 448/2001 – pagamento integrale effettuato da uno dei comproprietari**

L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui all'art. 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, rubricato *Rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola*, non ha carattere unicamente personale, atteso che tale art. 7 prevede un'aliquota fissa del 4%, mentre al contrario le imposte personali sul reddito sono soggette ad imposizione progressiva; pertanto, il versamento dell'imposta, calcolata sull'intero valore della perizia, libera dall'obbligo impositivo tutti i comproprietari, indipendentemente da quali fra essi effettuati integralmente il pagamento (nel caso di specie l'amministrazione aveva ritenuto che il pagamento di tale imposta, effettuato integralmente da uno dei comproprietari del bene, non liberasse gli altri comproprietari).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 13/2018 Sez. 1, dep. 10.07.2018**  
**Presidente PUNZO, Relatore LOTTI**

## **IMPOSTE SUI REDDITI – presunzione di attribuzione ai soci di maggior reddito societario**

In assenza di un valido accertamento, a carico della società, di ricavi non contabilizzati, manca del tutto il presupposto per effettuare l'accertamento nei confronti dei soci, anche mediante la presunzione della cd. "ristretta base azionaria", della attribuzione a questi di un maggior reddito societario.

**Sentenza n. 14/2018 Sez.1, dep. 01/10/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore TORNATORE**

## **IRES-SPECIFICITA' DEI MOTIVI DI APPELLO**

In tema di contenzioso tributario l'atto di appello è inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, quando si limita a riprodurre le argomentazioni poste a sostegno della domanda disattesa dal giudice di primo grado, senza il minimo riferimento alle statuizioni di cui è chiesta la riforma e senza contenere alcuna parte argomentativa che miri a contestare il percorso logico-giuridico della sentenza impugnata.

**Sentenza n. 15/2018 Sez.1, dep. 01/10/2018**  
**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Presidente PUNZO, Relatore NAPOLI**

## **PROVVEDIMENTO DI CLASSAMENTO AI FINI IMU**

In presenza di un immobile accatastato in categoria ordinaria, con attribuzione di rendita definitiva, l'I.M.U. deve essere versata sulla base della rendita iscritta in atti catastali nell'anno di riferimento, ferma in ogni caso la distinzione tra modifica del classamento *ex tunc* in autotutela e mero riesame *ex nunc*.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 19/2018 Sez. 2, dep. 01/10/2018**  
**Presidente PUNZO, Relatore POLITANO**

## **PROCESSO TRIBUTARIO**

Motivazione in fatto (La CTR ha ritenuto che la contestazione dall'Ufficio mossa alla società appellata non trovasse alcun riscontro probatorio e, viceversa, la società ricorrente avesse dimostrato, con prove documentali e testimoniali innanzi al giudice penale, che l'oggetto in questione fosse stato inviato al di fuori dell'UE; pertanto la CTR ha ritenuto che, pur nel rispetto del "doppio binario" del giudizio penale e tributario, la contestazione in parola dovesse essere analizzata luce della sentenza penale, integralmente assolutoria).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 21/2018 Sez. 2, dep. 15/10/2018 - udienza 20/04/2018**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore COLAZINGARI**

## **Atto amministrativo – Provvedimento tributario – Notifica – notifica all'estero**

Non è legittima la notifica diretta a contribuente residente all'estero ed iscritto all'AIRE effettuata a mezzo del Servizio postale dello Stato estero di residenza qualora le indicazioni desumibili dalle relate di tale Servizio postale non consentano di trarre le informazioni previste dalla legge 890/1982 sulle notificazioni a mezzo posta di atti giudiziari (nel caso di specie, la CTR ha rilevato la mancanza di qualsiasi indicazione del motivo per cui non è stato possibile effettuare la consegna a mani della missiva e di quando il tentativo di consegna sarebbe avvenuto, come pure di ogni riferimento ad avvisi di giacenza della raccomandata indirizzati al destinatario, adempimento essenziale affinché possa dirsi perfezionato, sia pure sotto il profilo della compiuta giacenza, il procedimento di notifica).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 25/2018 Sez. 2, dep. 26/11/2018 - udienza 29 ottobre 2018**

## Presidente COTTA, Relatore SPAMPINATO

1. **PROCESSO TRIBUTARIO – giurisdizione – atti di natura non tributaria – non sussiste giurisdizione delle Commissioni tributarie**
  2. **PROCESSO TRIBUTARIO – onere di specificità dei motivi di appello – inammissibilità dell’impugnazione**
  3. **PROCESSO TRIBUTARIO – onere di specificità dei motivi di appello – inammissibilità dell’impugnazione**
  4. **PROCESSO TRIBUTARIO – onere di specificità dei motivi di appello – inammissibilità dell’impugnazione**
  5. **NOTIFICAZIONI – inesistenza – mancanza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l’atto**
  6. **NOTIFICAZIONI – notificazioni via PEC– notifica come semplici PDF – onere della parte di prospettare una specifica lesione del diritto di difesa**
- 
1. Non sussiste **giurisdizione delle Commissioni tributarie** su controversie non afferenti pretese di natura tributaria (**giurisprudenza pacifica:** la CTR richiama, *ex plurimis*, anche per richiami alla giurisprudenza della Corte costituzionale, Cass. civ., SU, 5 giugno 2008, n. 14831).
  2. Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione non deve necessariamente consistere in una rigorosa formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, ben potendo i motivi d’appello essere ricavati, anche per implicito, purchè in maniera univoca, dall’intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso (**giurisprudenza pacifica:** la CTR richiama, anche per richiami alla giurisprudenza, Cass. civ., Sez. trib., 7 aprile 2017, n. 9083).
  3. la valutazione circa la necessaria specificità dei motivi di appello deve essere correlata con la motivazione della sentenza impugnata; tale specificità sussiste quando alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengono contrapposte quelle dell’appellante in modo da contestare il fondamento logico-giuridico delle prime; non è quindi necessario l’esame dei singoli passaggi della motivazione ove l’appellante, pur non procedendo all’esplicito esame dei passaggi argomentativi della sentenza, svolga il motivo di appello in modo incompatibile con la complessiva argomentazione della decisione impugnata” (**giurisprudenza pacifica:** la CTR richiama, anche per richiami alla giurisprudenza, Cass. civ., Sez. trib., 7 aprile 2017, n. 9083).
  4. l’inammissibilità dell’impugnazione per genericità dei motivi sussiste solo quando il giudice non sia posto in grado di comprendere quali vizi il ricorrente deduca per sostenere l’invalidità del provvedimento impugnato; pertanto, fuori da questi limiti, è dovere del giudice stesso interpretare il gravame ed esaminare le censure ancorché non organicamente articolate, ricavandole dal contesto del ricorso e della richiesta avanzata (**giurisprudenza pacifica:** la CTR richiama, anche per richiami alla giurisprudenza, Cons. Stato, Sez. IV, 17 febbraio 2009, n. 912).

5. L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto (La CTR richiama sul punto Cass. civ, SU, 20 luglio 2016, n. 14916).
6. L'orientamento che si va delineando nell'ambito della giurisprudenza tributaria, secondo cui sarebbe illegittima la notifica di cartelle esattoriali effettuate via PEC come semplici PDF (sul punto la CTR richiama, anche per ulteriori richiami di giurisprudenza, CTR Sicilia - Palermo, 4 aprile 2018, n. 1461), va comunque coniugato con il consolidato insegnamento secondo cui è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (la CTR richiama sul punto Cass. 18 aprile 2016, n. 7665).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 26/2018 Sez. 2, dep. 26.11. 2018**  
**Presidente COTTA, Relatore COLAZINGARI**

**Procedimento amministrativo – contraddittorio – diritti di partecipazione procedimentale**

Il rispetto dei diritti della difesa implica, perché possa ritenersi che il beneficiario di tali diritti sia stato messo in condizione di manifestare utilmente il proprio punto di vista, che l'amministrazione esamini, con tutta l'attenzione necessaria, le osservazioni della persona o dell'impresa coinvolta; spetta unicamente al giudice nazionale verificare se, tenuto conto del periodo intercorso tra il momento in cui l'amministrazione interessata ha ricevuto le osservazioni e la data in cui ha assunto la propria decisione, sia possibile o meno ritenere che essa abbia tenuto debitamente conto delle osservazioni che le sono state trasmesse (la CTR richiama CGE, 18 dicembre 2008, Sopropé Organizações de Calçado Lda contro Fazenda Pública). Nel caso di specie, la CTR ha ritenuto che le osservazioni rigettate lo stesso giorno in cui sono state trasmesse non possano essere state adeguatamente considerate.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 44/2018 Sez. 2, dep. 27.06.2018**  
**Presidente AZZONI, Relatore AZZONI**

1. **Tares - Insufficienza di una perizia meramente elencativa.**
2. **Legittimità delle sanzioni inflitte a punizione di condotte protratte nel tempo.**

1. È inconsistente e va rigettato il ricorso fondato su una perizia a fini Imu che, oltre a essere tardiva e monca di efficacia retroattiva ai sensi del regolamento comunale di riferimento, si limiti a enumerare elencativamente voci e cifre, mentre avrebbe dovuto, con l'ausilio delle stesse, confutare l'altrui enunciato, senza pretendere che fosse l'organo giudicante a sottoporsi a siffatto confronto.
2. Non sussiste motivo, né potere in capo al giudice, di azzerare o anche solo ridurre le sanzioni inflitte, tanto più ove non contestate nel quantum, qualora irrogate a punizione di una condotta colpevole colpevolmente protratta nel tempo.

#### **Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Sentenza n. 45/2018 Sez. 2, dep. 7/12/2018 - udienza 28/09/2018**

**Presidente PUNZO, Relatore COLAZINGARI**

**NOTIFICAZIONI – notificazioni via PEC– notifica come semplici PDF anziché con estensione “.p7m”.**

Ove l'Amministrazione fiscale decida di avvalersi della notifica via PEC, il documento trasmesso dovrà necessariamente recare l'estensione .p7m, perché solo in questo caso ci si trova di fronte ad un vero e proprio documento informatico, immodificabile nel contenuto e certo, in quanto digitalmente firmato, nella provenienza (la CTR dà conto dell'esistenza di due diversi orientamenti: per il primo, la mancata sottoscrizione digitale dell'atto trasmesso telematicamente non lo priverebbe delle caratteristiche di immodificabilità e di sicurezza della comunicazione, in quanto le disposizioni del D.P.R. 11 febbraio 2005 n. 68 e le specifiche tecniche previste dal D.M. 2 novembre 2005, che disciplinano il servizio di posta elettronica certificata prevedono espressamente che il messaggio venga "imbustato" in un ulteriore messaggio, c.d. "busta di trasporto", che il gestore provvederà a firmare digitalmente, operazione che risulta funzionale a "certificare" l'invio e la consegna del messaggio ed a garantirne l'immodificabilità da parte di terzi soggetti; la sentenza qui massimata aderisce invece al secondo orientamento, come sopra espresso, anche richiamando la sentenza della CTR Campania – Napoli n. 9464/2017).

#### **Commissione Tributaria Regionale di Aosta**

**Sentenza n. 50/2018 Sez. 2, dep. 12/12/2018 - udienza 7 dicembre 2018**

**Presidente DI NAPOLI, Relatore SPAMPINATO**

1. **NOTIFICAZIONI – inesistenza – mancanza degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile l'atto**
2. **NOTIFICAZIONI – notificazioni via PEC– notifica come semplici PDF – onere della parte di prospettare una specifica lesione del diritto di difesa**

1. L'inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile quell'atto (La CTR richiama sul punto Cass. civ, SU, 20 luglio 2016, n. 14916).
2. L'orientamento che si va delineando nell'ambito della giurisprudenza tributaria, secondo cui sarebbe illegittima la notifica di cartelle esattoriali effettuate via PEC come semplici PDF (sul punto la CTR richiama, anche per ulteriori richiami di giurisprudenza, CTR Sicilia - Palermo, 4 aprile 2018, n. 1461), va comunque coniugato con il consolidato insegnamento secondo cui è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale (la CTR richiama sul punto Cass. 18 aprile 2016, n. 7665).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 51/2018 Sez. 2, dep. 12/12/2018 -**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore LOTTI**

1. **NOTIFICAZIONI – notificazioni via PEC – perfezionamento della notifica.**
  2. **NOTIFICAZIONI – notificazioni via PEC – notifica come semplici PDF anziché con estensione “.p7m”.**
1. Il principio operante in tema di perfezionamento della notifica a mezzo posta elettronica certificata è analogo a quello sancito per il perfezionamento della notifica a mezzo posta ordinaria (la CTR richiama Cass. 7 luglio 2016, n. 13917, secondo cui la responsabilità per la mancata lettura di una comunicazione o notifica ricevuta a mezzo PEC è da attribuire al destinatario, se conseguente ad una sua carenza relativamente alla manutenzione e al controllo della casella di posta).
  2. Ove l'Amministrazione fiscale decida di avvalersi della notifica via PEC, non è necessario che il documento trasmesso rechi l'estensione .p7m, giacché: a) appare contraddittorio richiedere una “firma digitale” per un atto della riscossione notificato in via digitale, per il quale non è prevista imposta, ai medesimi fini di garanzia dell'integrità di cui sopra, una sottoscrizione ove tale atto fosse notificato in via cartacea; ciò anche in considerazione del fatto che la giurisprudenza di legittimità ha escluso l'obbligo della sottoscrizione per la cartella esattoriale (la CTR richiama, *ex multis*, Cass. 13 maggio 2016, n. 9872) da parte del funzionario competente, non comportando ciò l'invalidità dell'atto, quando non è in dubbio la riferibilità di questo all'autorità da cui promana, giacché l'autografia della sottoscrizione è elemento essenziale dell'atto amministrativo nei soli casi in cui sia prevista dalla legge, mentre, ai sensi dell'art. 25 d.P.R. n. 602/1973, la cartella va predisposta secondo il modello approvato con decreto del ministero competente,

che non prevede la sottoscrizione, ma solo la sua intestazione; b) l'ente di esazione, per obbligo istituzionale, deve rendere accessibile l'atto a tutti i destinatari, compresi quelli meno evoluti sul piano informatico, e la lettura dei file con estensione “.p7m” richiede software appositi, non necessariamente ricompresi nella ordinaria dotazione strumentale presente su tutti i computer.

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 52/2018 Sez. 2, dep. 12/12/2018 -**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore SPAMPINATO**

#### **PROCESSO TRIBUTARIO – interessi del tributo in pendenza di giudizio**

Il riferimento alle leggi fiscali contenuto nell'art. 68 del D. lgs. n. 546/1992 deve essere letto nel senso del riferimento alle leggi che regolano la specifica imposta (in questo caso l'IVA). Quindi non occorre che l'art. 60 del D.P.R. n. 633/1972 richiami specificamente l'art. 38bis della legge IVA, in quanto deve intendersi già richiamato implicitamente tutto il decreto 633/1972 (nel caso di specie è stata respinta l'argomentazione dell'Amministrazione fiscale secondo la quale, essendo stato abrogato l'art. 60 del DPR 633/1972, che al comma 4 richiamava l'art. 38bis dello stesso decreto, non si applicherebbe alla quantificazione degli interessi quest'ultima norma, bensì l'art. 44, comma 1, del DPR 602/73 ed il combinato disposto dell'art. 5 della legge n. 29/1961 e dell'art. 1, comma 4, del decreto 21 maggio 2009).

**Commissione Tributaria Regionale di Aosta**  
**Sentenza n. 52/2018 Sez. 2, dep. 12/12/2018 - udienza 7 dicembre 2018**  
**Presidente DI NAPOLI, Relatore SPAMPINATO**

#### **ACCERTAMENTO ED ESAZIONE DELLE IMPOSTE – Sanzioni e interessi – Legittimo affidamento e buona fede**

Il comportamento del contribuente che si sia conformato a indicazioni contenute in atti dell'Amministrazione finanziaria integra legittimo affidamento che, ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge n. 212/2000, esclude per l'Amministrazione fiscale la possibilità di addebitargli interessi in caso di omesso versamento causato appunto da tale condizione di legittimo affidamento.

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 66/2018, Sez. I, dep. 25/09/2018**  
**Presidente Valdo Azzoni; Relatore Alessandra Olessina**

**Acquisto ramo di azienda - Pagamento del prezzo non tracciabile - Quietanza di pagamento - Presunzione maggiori ricavi non dichiarati - Insussistenza.**

Dall'avvenuto rilascio di una quietanza di pagamento del prezzo di compravendita non tracciabile non può desumersi, in via presuntiva, l'avvenuto pagamento stesso e, conseguentemente, la presenza di un maggior ricavo non dichiarato a fini fiscali, stante la diversa efficacia probatoria della quietanza di pagamento, che è vincolante, ai sensi dell'art. 2735 c.c., nelle controversie in cui siano parti, anche in senso processuale, il debitore e il creditore, mentre negli altri casi è liberamente apprezzabile dal Giudice (richiama Cass. civ. n. 14481/2005).

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 72/2018 Sez. 1, dep. 22.10.2018**  
**Presidente f.f. AZZONI, Relatore AZZONI**

- 1. Lavori di manutenzione straordinaria – Rifacimento radicale del bagno – Beneficio ex art. 16-bis, primo comma, lettera b), TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – Spetta.**
  - 2. Lavori di manutenzione straordinaria – Mancanza di titolo abilitativo a fini amministrativi – Beneficio ex art. 16-bis, primo comma, lettera b), TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 – Nondimeno spetta.**
1. Alla stregua dell'art. 3, comma 1, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, nella versione utilizzabile *ratione temporis*, costituiscono “b) <interventi di manutenzione straordinaria> le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni di uso”, per cui, allorché si tratti di lavori di portata radicale e poderosa, ma pur sempre non interessanti lo “insieme sistematico” del fabbricato nella sua interezza, non dunque lavori finalizzati al “restauro” o al “risanamento conservativo” ma di ristrutturazione del servizio igienico-sanitario, è lecito dedurre che gli stessi rientrino nella predetta voce b), atteso trattarsi non di semplice sostituzione vuoi dei sanitari, vuoi della rubinetteria, vuoi della piastrellatura (opere, in sé prese, ancora rientranti in un'ottica di ordinarietà), ma di una radicale azione di integrale rifacimento del vano, meglio: di globale riformulazione della realtà esistente secondo un progetto che si assume complesso e tecnicamente impegnativo.
  2. Non sono di ostacolo alla concessione del beneficio ex art. 16-bis, primo comma, lettera b), TUIR di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 l'eventuale mancanza del competente titolo abilitativo o qualsivoglia lacuna di ordine diverso da quello di natura essenzialmente tributaria, posto che detto beneficio va riconosciuto in ragione delle “*spese sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi*” (così l'incipit della disposizione richiamata).

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 79/2018, Sez. I, dep. 18.10.2018**  
**Presidente Valdo Azzoni; Relatore Alessandra Olessina**

- 1. Principio del contraddittorio - obbligatorietà generalizzata - insussistenza.**
  - 2. Società di comodo - rischio imprenditoriale - cause di disapplicazione/esclusione della disciplina - insussistenza.**
1. Non sussiste, in ambito tributario, un generalizzato obbligo di instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale pena l'invalidità dell'atto, al di fuori dei casi di espressa previsione di legge o di recupero in via diretta di tributi armonizzati purchè in giudizio il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato (richiama Cass. ord. n. 21767/2018, Cass. SS.UU. n. 24823/2015, Cass. nn. 8019/2016 e 15837/2017).
  2. Le difficoltà imprenditoriali riconducibili al cosiddetto "rischio imprenditoriale" non configurano condizioni idonee a condurre alla disapplicazione delle disposizioni dell'art. 30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 sulle cosiddette "società di comodo" (richiama CTR Friuli n. 19/2012, CTP Aosta n. 4/2018, Cass. n. 24912/2008).

**Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**  
**Sentenza n. 82/2018 Sez. 2, dep. 23.11.2018**  
**Presidente f.f. AZZONI, Relatore AZZONI**

- 1. Giudice tributario – Potere-dovere di disapplicazione di atti regolamentari e a portata generale in caso di riscontrata illegittimità – Ricorre.**
  - 2. Giudizio tributario – Piena conoscenza delle questioni da parte del contribuente prima dell'avvio della lite – Carezza di motivazione dell'avviso di accertamento – Non ricorre.**
  - 3. Giudizio tributario – Motivazione di atti regolamentari e a portata generale – Non necessita.**
  - 4. Giudizio tributario – Avviso bonario – Immediata impugnabilità – Sussiste.**
  - 5. Giudice tributario – Potere di vaglio nel merito di atti pubblici a contenuto generale rimesso dalla legge alla discrezione dell'organo estensore – Non ricorre.**
1. Alla stregua dell'art. 7, comma 5, D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, è potere-dovere del giudice tributario disporre la disapplicazione, ai fini della specifica lite, di atti regolamentari e di atti a portata generale, rilevanti in vista della decisione, ove ne ravvisi l'illegittimità (e multis Cass., S.U., 22 marzo 2006 n. 6265, Cass., V, 2 marzo 2018 n. 4963, Cass., sez. trib., 14 marzo 2007 n. 5929 e Cass., sez. trib., 4 agosto 2005 n. 16427).
  2. È valido l'avviso di accertamento, contestato per difetto/insufficienza di motivazione, ove risulti per acta che il contribuente abbia avuto, già prima che la lite sorgesse, piena cognizione dei termini del problema, dovendosi in quel caso ritenere ottemperato il referto normativo di cui all'art. 1, comma 162, legge 27

- dicembre 2006 n. 296, che vuole gli avvisi di accertamento “*motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati*”.
3. Con riguardo agli atti regolamentari e a portata generale, la legge dispensa l'estensore (leggi: l'organo deliberativo dell'ente impositore) dal dovere di fornire motivazione (art. 3, comma 2, legge 7 agosto 1990 n. 241), dovendosi reperire nella congiunzione logico-sistematica dei precetti la loro intrinseca validità.
  4. L'avviso bonario, quando reca la quantificazione ben definita del credito, si rende per ciò stesso suscettibile di impugnazione immediata poiché immediatamente lesivo (Cass., VI, 19 febbraio 2016, ordin. n. 3315).
  5. Il giudice tributario non può avventurarsi nel vaglio critico delle decisioni di un Comune in materia di Tasi allorché il dettato legislativo sia perentorio nel disporre la facoltà discrezionale dell'ente pubblico di ridurre, e per ciò stesso anche azzerare, i coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe.

### **Commissione Tributaria Provinciale di Aosta**

**Sentenza n. 85/2018 Sez. 1, dep. 26.11.2018**

**Presidente f.f. AZZONI, Relatore AZZONI**

- 1. Atto prodromico a quello impugnato – Onere dell'Ufficio di documentare l'avvenuta notifica – Mancato reperimento nel fascicolo di causa – Nullità – Consegue.**
  - 2. Motivazione – Sussistenza di tutti gli elementi per comprendere il contenuto della rivendicazione – Censura di difetto radicale – Non sussiste.**
  - 3. Avviso di accertamento – Omessa enunciazione dei criteri di calcolo – Nullità – Consegue.**
1. Non può dirsi assolto l'onere dell'Ufficio di documentare l'avvenuta notifica dell'atto prodromico a quello impugnato, contestato in parte qua, ove il giudice non ne rinvenga traccia nel fascicolo di causa e la presunta prova venga prodotta, solo in udienza e dunque ben al di là dei termini di cui all'art. 32 D.Lgs. n. 546/1992, sotto forma di un estratto dall'interrogazione effettuata per l'occasione, trattandosi di un documento di parte a fini interni inopponibile al contribuente e monco dell'unico idoneo suffragio consistente nel versamento degli originali delle ricevute, con la conseguenza che, alla stregua dell'art. 19, comma 3, ultimo periodo, D.Lgs. n. 546/1992, il collegio è tenuto a pronunciarsi su entrambi i documenti.
  2. È incensurabile per carenza di completa motivazione il provvedimento emanato all'esito di un procedimento munito di tutti gli elementi utili per comprendere il contenuto della rivendicazione erariale, posto che l'atto lesivo assolve alla funzione di provocatio ad opponendum (cfr. Cass. 3 maggio 2018, ordinanza n. 10481).
  3. L'omessa enunciazione dei criteri di calcolo degli interessi è causa di nullità dell'avviso di accertamento perché collide con il consolidato principio giurisprudenziale in forza del quale la cartella di pagamento degli interessi maturati su un debito tributario deve essere motivata, dal momento che il contribuente va messo in grado di verificare la correttezza del calcolo degli interessi (cfr., e multis, Cass. n. 15554/2017).

- 1. Processo tributario – Avviso di accertamento – Limiti e carenze di tipo motivazionale e procedurale – Sanatoria ex art. 156, terzo comma, c.p.c. – Applicabilità – Ricorre.**
- 2. Processo tributario – Notificazioni con modalità telematiche – Anteposizione dell’aspetto sostanziale – Obbligo.**
- 3. Processo tributario – Lettura contenutistica dei documenti prodotti – Anteposizione rispetto al nomen iuris speso – Obbligo.**

1. È ritualmente notificato per facta concludentia, ex art. 156, terzo comma, c.p.c., l’avviso di accertamento che, in sintonia con la sua duplice natura di provocatio ad opponendum e di vocatio in ius, abbia raggiunto la finalità di dare/ricevere completa e tempestiva notizia della portata lesiva del suo contenuto, sì da consentire alla controparte di allestire un’azione defensionale analitica e a sua volta tempestiva (ex pluribus, Cass., VI, 6 aprile 2017 n. 9008).
2. In ordine alle procedure di notificazione degli atti processuali con modalità telematiche, il giudice tributario deve tendenzialmente privilegiare la considerazione del versante contenutistico delle questioni sottopostegli rispetto a quello formale, tanto più che il vorticoso, comprensibile accavallarsi della normativa vòlta ad allinearsi alle dinamiche di una realtà, quella telematica, in permanente fieri sperimentale, sfugge ad ogni irrigidimento (e multis, Corte di giustizia UE, Terza sezione, 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07, e Ottava sezione, 11 dicembre 2014, causa C-590/13; Cass., V, 21 maggio 2014 n. 11168).
3. Il giudice tributario deve tendenzialmente prescindere, laddove discrasie o farragini si diano nella terminologia di volta in volta utilizzata in sede vuoi di provvedimenti amministrativi vuoi di pattuizioni private, da una subordinazione acritica al dato letterale, antepoendo la portata contenutistica delle locuzioni – da focalizzare, beninteso, secondo la presumibile volontà di colui che redige l’atto pubblico o di coloro che sottoscrivono l’accordo – rispetto al nomen iuris degli istituti evocati.

